



Comunicato Ufficiale n. 62 del 15/04/2021

Stagione Sportiva 2020/2021

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.	1536
2. COMUNICAZIONI L.N.D.	1536
3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE	1537
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO	1537
3.2. SEGRETERIA	1540
3.2.1. PROROGA TERMINI DI TESSERAMENTO PER CALCIATORI NON PROFESSIONISTI	1540
3.2.2. ORARIO UFFICIALE DELLE GARE – CAMPIONATO ECCELLENZA MASCHILE	1541
3.2.4. VARIAZIONE DATE ED ORARI GARE – ULTIME DUE GIORNATE	1542
3.2.6. MIGLIORE FORMAZIONE	1542
3.2.11. PROROGA TERMINI TRASFERIMENTI	1543
3.2.12. PROSECUZIONE CAMPIONATI LND A LIVELLO REGIONALE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE	1544
3.2.13. TRASFERIMENTO CALCIATORI/CALCIATRICI A TITOLO TEMPORANEO-DEROGA ART. 42, COMMA 3, REGOLAMENTO LND	1545
3.2.15. ATTIVITA' DI ALLENAMENTO IN ZONA ARANCIONE E IN ZONA ROSSA	1546
3.2.16. CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE E DELEGAZIONI PROVINCIALI	1547
3.2.17. PROTOCOLLO PER L'IDONEITÀ E LA RIPRESA ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA IN ATLETI NON PROFESSIONISTI POST COVID-19	1547
3.2.18. TESSERAMENTO TECNICI	1547
3.2.19. REGISTRO CONI	1548
3.2.20. MODELLI INNOVATIVI PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE	1548
CALCIO FEMMINILE	1548
CALCIO A 5	1548
4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO	1549
5. RISULTATI	1559
6. GIUSTIZIA SPORTIVA	1559
7. ERRATA CORRIGE	1559
8. ALLEGATI	1560
9. CALENDARIO GARE	1560

Via Gabriele D'Annunzio, 138 - 50135 Firenze

website: toscana.lnd.it

e-mail: crt.toscana@lnd.it

pec: ertoscana@pec-legal.it

Segreteria	tel. 0556521416 - 410	fax 0557472707	Segreteria S.G.S.	tel. 0556521488	fax 0556540787
Amministrazione	tel. 0556521405 - 406 - 407	fax 0557472711	Agonistica S.G.S.	tel. 0556521415	fax 0557472707
Tesseramento	tel. 0556521418 - 419 - 420	fax 0557472708	Giudice sportivo	tel. 0556521417	fax 0557472709
Affari generali	tel. 0556521400 - 401				giudicetoscana@pec-legal.it
Calcio a 5	tel. 0556521431		Corte appello sportiva	tel. 0556521430	fax 0557472710
Calcio Femminile	tel. 0556521432		e Tribunale Federale		
Impianti sportivi	impianti.toscana@lnd.it				cortetoscana@pec-legal.it
					cdt.toscana@lnd.it

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. ALLEGATI

- Comunicato Ufficiale n. 207/A FIGC - modifica Regolamento AIA e Norme Funzionamento Organi tecnici
- Comunicato Ufficiale n. 208/A FIGC - variazione termini di tesseramento per i calciatori non professionisti

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. TUTELA LEGALE PENALE PER I CLUB DILETTANTI

La copertura sarà messa a disposizione dalla LND a titolo gratuito

La Lega Nazionale Dilettanti, anche a seguito del diffondersi della pandemia da Covid-19, per venire incontro alle difficoltà in cui potrebbero trovarsi tutte le Società Sportive associate, metterà a disposizione delle stesse una polizza per la Tutela legale penale tesa alla copertura per qualsiasi necessità di assistenza legale, incluse, appunto, anche le casistiche di violazioni e illeciti legate al Covid-19.

Si tratta di un'operazione quantomai opportuna in questo periodo di emergenza, che non sarà però l'unico ambito coperto dalla polizza, così come studiata e proposta dal broker AON, partner della LND per il settore assicurativo, e stipulata con la compagnia Roland. Il raggio delle garanzie è infatti molto ampio e consente ai rappresentanti dei club della LND di poter affrontare con maggiore serenità un periodo così complesso per lo svolgimento delle attività.

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

RIPRESA ATTIVITA' AGONISTICA CAMPIONATI APICALI REGIONALI DI ECCELLENZA MASCHILE E CALCIO A CINQUE SERIE C FEMMINILE

Si ricorda a tutte le Società partecipanti ai campionati di Eccellenza maschile e Calcio a Cinque Serie C femminile che in allegato al Comunicato Ufficiale n.59 CRT del 2 aprile 2021 sono state pubblicate le circolari con le disposizioni in base all'emergenza Covid-19 corredate dei modelli "gruppo squadra" e "rispetto prescrizioni sanitarie" e l'ultimo aggiornamento del Protocollo F.I.G.C. del 23 marzo 2021.

In allegato al Comunicato Ufficiale n.61 CRT del 13 aprile 2021 è stata pubblicata la versione aggiornata del "Vademecum Ripresa Campionati Apicali Regionali Dilettanti - Stagione Sportiva 2020/2021", un documento contenente informazioni utili alle Società di Eccellenza maschile e di Calcio a Cinque Serie C femminile che hanno deciso di riprendere l'attività agonistica.

PAGAMENTI ISCRIZIONE CAMPIONATI APICALI REGIONALI

La LND ha stabilito che tutti i pagamenti relativi alle attività diverse da quelle di c.d. "preminente interesse nazionale", per le quali è stata richiesta alla FIGC l'adozione di un provvedimento straordinario di interruzione definitiva, sono sospesi fino all'esito delle determinazioni che il Consiglio Direttivo assumerà prossimamente.

Per quanto attiene, viceversa, le Società aventi titolo a partecipare i Campionati apicali regionali 2020/2021 di "preminente interesse nazionale", di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschili che femminili, in ottemperanza a quanto deliberato dalla LND, le stesse dovranno provvedere al versamento delle quote, nella misura dovuta, alle seguenti scadenze:

Seconda rata: entro il 31 marzo 2021

Terza rata: entro il 30 aprile 2021

Quarta rata: entro il 20 maggio 2021

In un'ottica di continuo sostegno alle proprie Società affiliate a seguito del perdurare dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, il Comitato Regionale Toscana ha stabilito di stanziare a favore delle Società un contributo economico pari a € 450,00 (importo a favore delle Società dilettanti in organico nei Campionati organizzati dal CRT nella stagione 2019/2020, come da delibera d giugno 2020 del Consiglio Direttivo) per far fronte al pagamento della 2^a rata di iscrizione al Campionato di competenza e di un ulteriore contributo economico pari a € 300,00 e € 200,00 per il pagamento della 3^a rata rispettivamente per le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza maschile e per le Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza femminile, Calcio a 5 Serie C1 maschile e Serie C femminile.

ECCELLENZA

Si riportano di seguito le scadenze e gli importi delle rate per le Società che al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi hanno optato per il pagamento importo rateizzato in 4 rate con addebito sul proprio conto corrente tramite **SDD**.

- 1^ rata al 10/08/2020: € 345,00** (€ 1.845,00 - contributo Covid-19 LND € 1.500,00)
2^ rata al 31/03/2021: € 1.395,00 (€ 1.845,00 - contributo Covid-19 COMITATO REGIONALE TOSCANA € 450,00)
3^ rata al 30/04/2021: € 930,00 (€ 1.230,00 - contributo Covid-19 COMITATO REGIONALE TOSCANA € 300,00)
4^ rata al 20/05/2021: € 1.230,00

CALCIO FEMMINILE - ECCELLENZA

Si riportano di seguito le scadenze e gli importi delle rate per le Società che al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi hanno optato per il pagamento importo rateizzato in 4 rate con addebito sul proprio conto corrente tramite **SDD**.

- 1^ rata al 15/09/2020: € 323,00** (€ 723,00 - contributo Covid-19 € 400,00)
2^ rata al 31/03/2021: € 273,00 (€ 723,00 - contributo Covid-19 COMITATO REGIONALE TOSCANA € 450,00)
3^ rata al 30/04/2021: € 282,00 (€ 482,00 - contributo Covid-19 COMITATO REGIONALE TOSCANA € 200,00)
4^ rata al 20/05/2021: € 482,00

CALCIO A 5 – SERIE C 1

Si riportano di seguito le scadenze e gli importi delle rate per le Società che al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi hanno optato per il pagamento importo rateizzato in 4 rate con addebito sul proprio conto corrente tramite **SDD**.

- 1^ rata al 15/09/2020: € 190,00** (€ 690,00 - contributo Covid-19 LND € 500,00)
2^ rata al 31/03/2021: € 240,00 (€ 450,00 - contributo Covid-19 COMITATO REGIONALE TOSCANA € 450,00)
3^ rata al 30/04/2021: € 260,00 (€ 460,00 - contributo Covid-19 COMITATO REGIONALE TOSCANA € 200,00)
4^ rata al 20/05/2021: € 460,00

CALCIO A 5 – FEMMINILE

Si riportano di seguito le scadenze e gli importi delle rate per le Società che al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi hanno optato per il pagamento importo rateizzato in 4 rate con addebito sul proprio conto corrente tramite **SDD**.

1^ rata al 15/09/2020: € 169,50 (€ 469,50 - contributo Covid-19 LND € 300,00)
2^ rata al 31/03/2021: € 19,50 (€ 469,50 - contributo Covid-19 COMITATO REGIONALE TOSCANA € 450,00)
3^ rata al 30/04/2021: € 113,00 (€ 313,00 - contributo Covid-19 COMITATO REGIONALE TOSCANA € 200,00)
4^ rata al 20/05/2021: € 313,00

Come da disposizioni della L.N.D. si ricorda che alle Società di **nuova affiliazione** partecipanti al campionato di Calcio a 5 Femminile nella stagione 2020/21 è stata riconosciuta la **gratuità del "diritto di iscrizione al campionato"**, **ma non il Contributo Covid-19**, per un totale complessivo di **€ 1.040**.

Si riportano di seguito le scadenze e gli importi delle rate per le Società che al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi hanno optato per il pagamento importo rateizzato in 4 rate con addebito sul proprio conto corrente tramite **SDD**.

1^ rata al 15/09/2020: € 312,00
2^ rata al 31/03/2021: € 312,00
3^ rata al 30/04/2021: € 8,00 (€ 208,00 - contributo Covid-19 COMITATO REGIONALE TOSCANA € 200,00)
4^ rata al 20/05/2021: € 208,00

RIMBORSO PARZIALE PREMIO ASSICURATIVO STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 CAMPIONATI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Come già annunciato nello scorso mese di giugno, la F.I.G.C. ha ottenuto dalle Compagnie Assicuratrici a titolo di rimborso parziale del premio relativo alle polizze per la stagione sportiva 2019/2020 da destinare alle Società che hanno svolto attività di Settore Giovanile poi sospesa a causa dell'emergenza determinata dall'epidemia da Covid-19.

L'importo dei rimborsi è stato determinato tenendo conto del numero dei tesserati, del costo dei relativi cartellini e del complessivo importo messo a disposizione dalla F.I.G.C., come di seguito riportato:

- ✓ Euro 2,86 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019/2020 per le categorie Pulcini, Esordienti, giovanissimi ed Allievi;
- ✓ Euro 1,04 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019/2020 per l'attività di Piccoli Amici e Primi Calci;
- ✓ Euro 3,50 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019/2020 per Allenatori, Tecnici e Massaggiatori.

Pertanto siamo estremamente lieti di comunicare a tutte le spettabili Società che in data 17 settembre u.s. è stato accreditato sul **"conto Società"** di ciascuna Società l'importo complessivo spettante.

CONVENZIONE CON DUFERCO ENERGIA

SUPERBONUS 110% PER ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

A seguito della convenzione stipulata nel 2019 tra Comitato Regionale Toscana e Duferco Energia, società impegnata nella realizzazione di opere di efficientamento energetico, è possibile, per coloro che lo desiderano, verificare la possibilità di efficientare gratuitamente gli spogliatoi dei propri impianti sportivi, con un indubbio risparmio sul costo delle utenze, utilizzando la consulenza e l'eventuale coordinamento dei lavori da parte della Società Duferco.

Si ricorda che nel decreto Rilancio anche le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche sono state inserite tra i soggetti che possono usufruire del bonus del 110%, limitatamente agli immobili destinati a spogliatoi.

In allegato al presente C.U., si riporta la procedura concordata con Duferco per la richiesta, da parte delle Società interessate, di coordinamento lavori e per la successiva cessione del credito a Duferco Energia.

Le società in questo modo non avranno alcun onere economico da corrispondere.

Per info numero verde 800.58.39.01 o mail: convenzioneInd@dufercoenergia.com

MICROCREDITO E NUOVO PRODOTTO FINANZIARIO

In data 20 luglio è stato perfezionato con la Federazione Toscana delle Banche del Credito Cooperativo l'accordo per un nuovo finanziamento liquidità Covid-19, finalizzato ad accompagnare la ripresa dell'attività sportiva. I dettagli della condizione sono riportati a pagina 1094 del C.U. n.29 del 3/10/2020.

Oltre al nuovo finanziamento restano in vigore le altre tre convenzioni:

1. per l'acquisto dei defibrillatori per gli impianti sportivi;
2. per le quote di iscrizione ai campionati di appartenenza e le spese del settore scuola calcio e giovanile;
3. per la manutenzione e l'adeguamento degli impianti sportivi in cui le Società svolgono la propria attività.

3.2. SEGRETERIA

3.2.1. PROROGA TERMINI DI TESSERAMENTO PER CALCIATORI NON PROFESSIONISTI

Si ricorda che con il Comunicato Ufficiale n. 208/A F.I.G.C., pubblicato in allegato al presente C.U., è stato prorogato al **27 aprile 2021 – ore 19.00** – il termine ultimo per le variazioni di tesseramento dei calciatori "non professionisti" di cui al punto 1), lett. b) del Comunicato Ufficiale n. 193/A del 23 marzo 2021.

Tale termine si intende limitato, in via eccezionale, alla corrente Stagione Sportiva 2020/2021 e applicabile unicamente in favore delle Società che hanno aderito alla ripresa dei Campionati dilettantistici di Eccellenza e di Calcio a Cinque Serie C, maschili e femminili.

Si ritiene opportuno riportare di seguito stralcio del C.U. n. 193/A della F.I.G.C., allegato al C.U. n. 57 del 26/03/2021, relativo al punto 1), lett. b).

..omissis..

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

..omissis..

b) Calciatori "non professionisti" Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- da mercoledì 1° luglio 2020 a giovedì 15 aprile 2021 (ore 19.00)

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

..omissis..

3.2.2. ORARIO UFFICIALE DELLE GARE – CAMPIONATO ECCELLENZA MASCHILE

Si riporta di seguito stralcio di quanto già pubblicato sul C.U. n. 14 CRT del 10/9/2020 in merito al campionato in epigrafe:

A modifica di quanto riportato nel Comunicato Ufficiale n.3 del 1 luglio 2020 della L.N.D., il Consiglio Direttivo del C.R.T., nella riunione del 10 settembre 2020 ha stabilito per la Stagione Sportiva 2020/2021 i seguenti orari ufficiali di inizio delle gare.

..omissis..

SOLO PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA

..omissis..

dal 28 marzo 2021 ore 15,00

..omissis..

3.2.3. RICHIESTE VARIAZIONI DATA, ORARIO E CAMPO DI GIUOCO

Si porta a conoscenza delle Società che eventuali variazioni per quanto indicato in oggetto relativamente al calendario gare ufficiale, dovranno pervenire a questo Comitato Regionale almeno **cinque** giorni prima della data di svolgimento della gara.

Per quanto riguarda le variazioni di giorno e di orario, le richieste dovranno essere corredate del benestare della Società avversaria.

3.2.4. VARIAZIONE DATE ED ORARI GARE – ULTIME DUE GIORNATE

Nell'interesse comune di tutte le Società partecipanti ai campionati di Eccellenza maschile e Calcio a Cinque Serie C femminile,

considerato

- l'obbligo di svolgere ogni settimana il servizio di sorveglianza sanitaria, attraverso l'effettuazione di test antigenici come previsto dai protocolli di sicurezza, indispensabili per la ripresa ed il proseguimento delle attività e competizioni sportive;
- il ridotto numero di gare del nuovo format dei campionati;

si comunica

che per motivi organizzativi relativi a eventuali problematiche che le Società potrebbero incontrare nel corso del campionato e al fine di permettere loro una maggiore opportunità di variazione al calendario gare, si ritiene opportuno modificare, solo per la stagione sportiva 2020/2021, **da tre a DUE l'obbligo di contemporaneità per le ultime giornate di campionato.**

Questo Comitato Regionale si riserva, peraltro, di esaminare la possibilità di autorizzare, in deroga, spostamenti di data e di orario per le gare nelle quali sono impegnate Società, che per la loro posizione di classifica, non siano interessate alla promozione.

A seguito di tale decisione ripubblichiamo in allegato il "Vademecum Ripresa Campionati Apicali Regionali Dilettanti - Stagione Sportiva 2020/2021" nella versione aggiornata.

3.2.5. LIMITE RITARDO TOLLERATO CAMPIONATI DI ECCELLENZA MASCHILE E CALCIO A CINQUE SERIE C FEMMINILE

Si avvertono le Società partecipanti ai campionati a margine che dalle **ultime DUE gare** in calendario, il tempo di attesa previsto dall'art. 54 delle N.O.I.F., viene **limitato a 15'** (quindici minuti primi) in applicazione del punto 3 del predetto articolo e ciò per ragioni di classifica.

3.2.6. MIGLIORE FORMAZIONE

Reputiamo opportuno rammentare che le Società della Lega Nazionale Dilettanti sono tenute a schierare, nelle gare di Campionato, la loro migliore formazione.

La trasgressione alla norma, senza provati e giustificati motivi, potrà comportare il deferimento agli Organi Disciplinari.

3.2.7. RECUPERO GARE RINVIATE

Una volta verificate le richieste delle Società in relazione al rinvio delle gare per positività accertate secondo quanto definito dalla Circolare pubblicata sul C.U. n.59 del 02/04/2021, il Comitato provvederà a definire il recupero delle stesse gare entro il secondo mercoledì successivo, fatto salvo casi eccezionali visto la delicata situazione emergenziale attuale.

3.2.8. RINUNCIA A GARE

Vista l'eccezionalità della situazione emergenziale attuale, in deroga a quanto previsto dall'art. 53 NOIF e dall'art.10 CGS (CAPO III SANZIONI/SEZIONE I-SANZIONI IN GENERALE), la Società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato subisce la perdita della stessa con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque e la relativa sanzione pecuniaria come previsto dal C.U. n.1 della L.N.D., senza ulteriori pene accessorie anche in caso di specifica recidiva.

3.2.9. PRONTO RIPARTENZA – TELEFONO EMERGENZA GARE

Nell'ottica di dare sostegno alle proprie Società partecipanti ai campionati apicali regionali (Eccellenza maschile - Calcio a Cinque Serie C femminile) che hanno deciso di riprendere l'attività agonistica in questo periodo di emergenza sanitaria, il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale ha deciso di istituire una linea telefonica dedicata a cui potersi rivolgere in caso di necessità ed urgenza per lo svolgimento delle gare in programma durante il fine settimana. Si riporta di seguito la suddetta nuova linea telefonica: **351 5560600**

3.2.10. PRONTO A.I.A.

Si ritiene opportuno ricordare che sono sempre attive le linee telefoniche istituite dalla C.R.A. dedicate alle emergenze legate allo svolgimento delle gare dei campionati di Calcio a 11 e Calcio a 5.

CALCIO A 11: 335 7797449 CALCIO A 5: 335 5916111

3.2.11. PROROGA TERMINI TRASFERIMENTI

Si ricorda che con il Comunicato Ufficiale n. 193/A F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 57 del 26/03/2021, i termini di tesseramento nell'ambito delle attività della Lega Nazionale Dilettanti sono stati differiti da mercoledì 31 marzo 2021 a **giovedì 15 aprile (ore 19.00)**. Ciò in ragione dalle mutate esigenze di programmazione dei Campionati dilettantistici, conseguenti alla sospensione temporanea dei medesimi Campionati prevista dalle disposizioni governative in materia di misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.

3.2.12. PROSECUZIONE CAMPIONATI LND A LIVELLO REGIONALE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE

Si ritiene opportuno riportare di seguito stralcio del C.U. n. 192/A della F.I.G.C., allegato al C.U. n. 57 del 26/03/2021, relativo alla prosecuzione dei campionati LND a livello regionale di preminente interesse nazionale.

..omissis..

a) è disposta la ripresa dei Campionati di Eccellenza Maschile e Femminile e dei Campionati di Serie C/C1 di Calcio a 5 Maschile e Femminile della stagione sportiva 2020/2021, nel rispetto della autonomia organizzativa riconosciuta alla Lega Nazionale Dilettanti, secondo i format individuati dai Comitati Regionali LND e autorizzati dalla FIGC con lettera del 19 marzo 2021;

b) la partecipazione alla prosecuzione dei Campionati di Eccellenza Maschile e Femminile e di Serie C/C1 di Calcio a 5 Maschile e Femminile non è obbligatoria per le società e non sono previste retrocessioni nelle categorie inferiori. In caso di indisponibilità a proseguire la stagione, le società rinunciarie manterranno comunque il titolo sportivo riferito alla categoria;

c) i calciatori/calciatrici tesserati/e con le società rinunciarie saranno:

1) svincolati/e in presenza delle condizioni o a fronte delle richieste di cui agli artt. 32 bis e 108 delle N.O.I.F. in deroga alle modalità e tempistiche ivi previste. In tali casi: i) le istanze di cui al comma 2 dell'articolo 32 bis dovranno in ogni caso pervenire al Comitato di appartenenza entro e non oltre il 6 aprile 2021; ii) il deposito degli accordi di svincolo ex art. 108, presso i Comitati di competenza, dovrà avvenire entro e non oltre il 2 aprile 2021 (ore 19.00). Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 6 aprile 2021;

2) trasferiti/e a titolo temporaneo fino al 30.06.2021 ad altra società che prosegue nella medesima competizione la stagione sportiva, a semplice richiesta congiunta di quest'ultima e del calciatore/calciatrice.

3) In deroga all'art. 103 bis delle N.O.I.F., e a semplice richiesta della società cedente o del tesserato/tesserata, è inoltre consentita la risoluzione unilaterale di trasferimenti a titolo temporaneo nel solo ambito dilettantistico di calciatori/calciatrici già tesserati/e per le società che non riprendono l'attività nella stagione sportiva 2020/2021, al fine di consentire agli stessi e alle stesse il rientro alla originaria società cedente che, viceversa, ha deciso di proseguire l'attività. Nel caso in cui la società cedente non riprenda l'attività, il calciatore o la calciatrice potrà rientrare alla stessa società ed essere trasferito ai sensi del precedente punto 2.

..omissis..

3.2.13. TRASFERIMENTO CALCIATORI/CALCIATRICI A TITOLO TEMPORANEO- DEROGA ART. 42, COMMA 3, REGOLAMENTO LND

In allegato al C.U. n.60 CRT del 9 aprile 2021 è stato pubblicato il C.U. n.249 LND dell'8 aprile 2021 relativo al trasferimento calciatori/calciatrici a titolo temporaneo. In deroga all'art. 42, comma 3), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le Società della Lega Nazionale Dilettanti che hanno aderito alla ripresa dei Campionati dilettantistici di Eccellenza maschili e femminili e dei Campionati apicali regionali di Calcio a Cinque, sia maschili che femminili, riconosciuti di "preminente interesse nazionale", possono avere in forza, a titolo temporaneo, un numero massimo di 12 (dodici) calciatori e un numero massimo di 12 (dodici) calciatrici. Il presente provvedimento è valido unicamente per la corrente Stagione Sportiva 2020/2021.

3.2.14. DISPOSIZIONI PROTOCOLLO COVID 19 - PERSONE AMMESSE ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA

Si invitano tutte le società in organico a rispettare le disposizioni F.I.G.C. previste nei protocolli con le indicazioni generali finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 del 10 agosto e del 17 settembre 2020 e di attuare tutte le disposizioni ivi contenute. Si precisa, giusta quanto disposto dal DCPM del 3/11/2020 che in regime gare a porte chiuse, salvo provvedimenti diversi emessi dalle autorità preposte, potranno essere ammessi all'interno della struttura:

- n. 40 persone per ciascuna società ivi compresi coloro inseriti in distinta di gara;
- Arbitro ed Assistenti;
- Osservatore Arbitrale e/o Organo Tecnico;
- Responsabili servizio sanitario e/o 118 - Forze dell'Ordine, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco;
- n. 6 raccattapalle;
- Commissario di Campo se designato;
- Fino ad un massimo di n. 22 giornalisti regolarmente accreditati;
- n. 1 Operatore o Tecnico per emittente accreditata;
- Troupe televisive Emittenti titolari del diritto di esclusiva;
- fino ad un massimo di 15 fotografi compatibilmente con lo spazio consentito dall'impianto. Tutti i fotografi accreditati per l'evento dovranno posizionarsi rispettando il distanziamento necessario. I fotografi potranno accedere all'interno del recinto di gioco e dovranno disporsi sui lati corti dietro le porte. Non verranno effettuate foto di squadra e non sarà permesso loro la sosta e/o il transito sui lati lunghi ivi compreso la zona delle panchine. I fotografi dovranno mantenere le distanze di sicurezza da qualsiasi altra persona presente a bordocampo ed essere muniti di protezioni personali (mascherine);
- n. 4 steward e/o personale di servizio.

La corretta osservanza delle suindicate disposizioni eviterà l'adozione di qualsiasi provvedimento a carico delle Società ospitanti da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza competenti.

3.2.15. ATTIVITA' DI ALLENAMENTO IN ZONA ARANCIONE E IN ZONA ROSSA

Con il [decreto-legge n. 30 del 13 marzo 2021](#) sono state individuate le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, **che resteranno in vigore fino al 30 aprile 2021.**

ZONA ARANCIONE

Per quanto riguarda le **Regioni in zona arancione**: è consentito svolgere l'attività sportiva e motoria all'aperto e nei centri sportivi all'aperto. Non sono consentiti gli sport di contatto salvo **che in forma individuale e all'aperto, senza l'utilizzo degli spogliatoi**. Restano consentiti gli eventi e le competizioni, riconosciuti di interesse nazionale dal Coni e dal Cip, riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva.

Per completezza di informazione si riportano di seguito le FAQ al DPCM del 3 novembre 2020 emanate dal Dipartimento dello Sport del Governo, sempre in vigore anche dopo il DPCM del 4 dicembre 2020.

A. FAQ DI LIVELLO GENERALE

18. Un atleta tesserato per una Società Sportiva, che svolge la propria attività di allenamento in un comune differente da quello in cui risiede, ha la possibilità di spostarsi per raggiungere il comune in cui vengono svolti gli allenamenti?

Per quanto riguarda le regioni a elevata gravità (zona arancione) è possibile spostarsi tra comuni come disposto dall'art. 2 comma 4 lett. b), ovvero "per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune".

20. In zona arancione un atleta tesserato per una società sportiva, che svolge la propria attività di allenamento in un comune differente da quello in cui risiede, ha la possibilità di spostarsi per raggiungere il comune in cui vengono svolti gli allenamenti, se non rientra tra coloro che si allenano per competizioni di interesse nazionale?

Per quanto concerne gli spostamenti al di fuori del proprio comune per consentire la specifica attività, si fa presente che l'art. 2, comma 4, lettera b), in relazione alla mobilità nelle cosiddette zone arancioni, specifica che sono consentiti gli spostamenti all'interno del territorio per il rientro al proprio domicilio, nonché (...) per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza. Pertanto, è possibile lo spostamento all'interno delle zone arancioni per praticare le attività di allenamento consentite in generale dalla norma e nei limiti di quanto previsto dalla citata lettera b) dell'art. 2, comma 4.

Si ricorda che tutti gli spostamenti in zona arancione devono essere giustificati ricorrendo all'uso del modulo di autocertificazione.

ZONA ROSSA

Per quanto riguarda le **Regioni in zona rossa**:

l'attività sportiva non è più praticabile all'aperto presso centri o circoli sportivi, che vengono chiusi.

3.2.16. CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE E DELEGAZIONI PROVINCIALI

A seguito nuova comunicazione da parte della L.N.D., si comunica che gli Uffici del Comitato Regionale e delle Delegazioni Provinciali rimarranno ancora chiusi al pubblico.

Per qualsiasi informazione e comunicazioni inerenti l'attività sia regionale che provinciale, saranno operativi dal lunedì al sabato (8,30/13,30 15/17,30 – sabato 9/12), in base alla turnazione dei dipendenti, i seguenti numeri telefonici:

UFFICIO	TELEFONI
TESSERAMENTO	055/6521420 – 055/6521419 – 055/6521418
CONTABILITÀ	055/6521407 – 055/6521406 – 055/6521405
SEGRETERIA	055/6521416 – 055/6521410 – 055/6521400

3.2.17. PROTOCOLLO PER L'IDONEITÀ E LA RIPRESA ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA IN ATLETI NON PROFESSIONISTI POST COVID-19

In allegato al C.U. n.59 del 2 aprile u.s. è pubblicato il "Protocollo per l'idoneità e la ripresa all'attività sportiva agonistica in atleti non professionisti Covid-19 positivi guariti e in atleti con sintomi suggestivi per Covid-19 in assenza di diagnosi da Sars-COV-2" approvato in data 13 gennaio u.s. dal Ministero della Salute, con circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, previa condivisione con il Ministero dello Sport, il CONI, il Comitato Paralimpico e le altre Società Scientifiche e Istituzioni del Gruppo di Lavoro "Tutela della salute nelle attività sportive".

Si ricorda che tale documento è comunque disponibile nella sezione **SERVIZI** del sito di questo Comitato Regionale (toscana.lnd.it).

3.2.18. TESSERAMENTO TECNICI

Si ricorda a tutte le Società che le pratiche di tesseramento tecnici possono essere inviate per posta raccomandata a questo C.R. Toscana, Via Gabriele D'Annunzio 138 Firenze o in alternativa per email ad:

tesstecnici.toscana@lnd.it

Nel caso di invio per posta elettronica, si richiede di allegare la pratica di tesseramento del tecnico in un unico file, che deve comprendere solamente:

- copia per il Settore Tecnico
- copia per il Comitato Regionale
- bollettino quota iscrizione albo s.s. 20/21
- contratto o liberatoria obbligatorio se tecnico responsabile prima squadra

3.2.19. REGISTRO CONI

Si ricorda a tutte le società che hanno recentemente variato la carica del Legale Rappresentante (Presidente) che oltre alla comunicazione del provvedimento da inviare all'Agenzia delle Entrate, deve essere inoltrata anche comunicazione e richiesta di variazione al Coni utilizzando l'indirizzo di posta elettronica registro@coni.it

Alla mail inviata al Coni dovrà essere allegato il certificato dell'Agenzia delle Entrate in cui risulti il nuovo nominativo. Il mancato aggiornamento da parte del Coni determina la non validità dell'iscrizione al registro delle società sportive dilettanti.

3.2.20. MODELLI INNOVATIVI PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Si rende noto che dalla collaborazione tra l'assessorato allo sport del Comune di Firenze e la Camera di Commercio di Firenze è nato un ciclo di 3 incontri gratuiti (1-8-15 aprile p.v.), destinato alle associazioni sportive, per favorire e rafforzare la presenza online e la promozione e fruizione degli eventi.

In allegato al C.U. n. 57 del 25/03/2021, è stata riportata lettera dell'Assessore allo Sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione e del Presidente della Camera di Commercio di Firenze Leonardo Basilichi e locandina dell'evento con il programma degli incontri (argomenti, date, orari e modalità di partecipazione).

CALCIO FEMMINILE

Nessuna comunicazione.

CALCIO A 5

COMUNICAZIONI CAMPIONATO SERIE C1 MASCHILE

In allegato al presente C.U. è pubblicato il Comunicato Ufficiale n. 60 del C.R. Liguria del 15/4/2021 contenente informazioni relative al Campionato in epigrafe.

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

evolution
programme

CENTRI FEDERALI TERRITORIALI
TOSCANA



Il Coordinatore Federale Regionale FIGC-SGS Enrico Gabbrielli con riferimento all'attività dei Centri Federali Territoriali di Firenze, Grosseto-Corte degli Ulivi e Pisa-San Giuliano Terme comunica l'elenco degli atleti/e convocati/e alle attività dei Centri.

I calciatori/calciatrici convocati/e dovranno presentarsi puntuali e già con il kit personale di giuoco indossato comprensivo di scarpe, parastinchi, una borraccia personale per acqua e uno zainetto.

Per le misure antipandemia i ragazzi/e dovranno presentarsi inoltre con la mascherina protettiva indossata e consegnare l'autocertificazione compilata e firmata da un genitore.

La presentazione dell'autocertificazione è obbligatoria anche per lo Staff.

L'allenamento verrà svolto in forma individuale nel pieno rispetto di tutte le normative e di tutti i protocolli in vigore. Verrà redatto e costantemente aggiornato il registro presenze circa gli ingressi di atleti/e e Staff presso l'impianto sportivo sede dell'allenamento. Verrà effettuata la rilevazione della temperatura corporea e, qualora la stessa fosse superiore a 37,5°, non sarà consentito l'accesso alla struttura. La seduta di allenamento si svolge a porte chiuse e non è quindi consentita la presenza di pubblico all'interno dell'impianto sportivo. Nel rispetto dell'attuale normativa vigente non è poi consentito l'utilizzo degli spogliatoi.

Si precisa che qualora la Regione Toscana o la zona di ubicazione del CFT dal 19/04/2021 venga classificata come "zona rossa" l'allenamento dovrà considerarsi annullato.

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE FIRENZE

STAFF CFT FIRENZE

Responsabile Organizzativo: Daniele CAPUTO

Responsabile Tecnico: Roberto ANTONELLI

Allenatore Under 15 F: Fabrizio ULIVI

Allenatore Under 14 M: Giacomo DANI

Allenatore Under 13 M: Umberto BENINCASA

Allenatore: Giuseppe PANARELLI

Allenatore: Fabrizio POLLONI

Allenatore dei portieri: Francesco CONSIGLI

Preparatore atletico: Francesco CHIATTO

Medico: Giovanni TORRI

Psicologo: Gabriele COSTANZO

Fisioterapista: Cesare CAMBI

Operatore Sanitario: Stefano ROMOLINI

Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo Sig. Daniele CAPUTO

E-mail: cft.firenze@gmail.com - tel. 3331682176

CONVOCAZIONI CENTRO FEDERALE TERRITORIALE FIRENZE
Campo sportivo "G. Bozzi" Via Stefano Borgonovo snc – 50121 Firenze
CATEGORIA: UNDER 14 MASCHILE

Lunedì 19/04/2021: convocazione ore 15.00 - inizio allenamento ore 15.15

	COGNOME	NOME	ANNO NASCITA	SOCIETA'
1	ADEMOLLO	TOMMASO	2007	RONDINELLA MARZOCCO
2	ARCA	ANDREA	2007	LANCIOTTO CAMPI
3	ARRIVI	MATTEO	2007	POL. FIRENZE OVEST
4	BARTOLINI	TOMMASO	2007	RONDINELLA MARZOCCO
5	BOSCHI	PIETRO	2007	FIRENZE SUD SPORTING CLUB
6	CAMPONE	NICOLAS	2007	CS SCANDICCI 1908
7	CEREDA	DAVIDE	2007	SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS
8	CHIARELLO	ALESSANDRO	2007	LASTRIGIANA
9	CILLERAI	JACOPO	2007	US AFFRICO
10	COLLETTI	MATTEO	2007	LANCIOTTO CAMPI
11	ERMINI	DIEGO	2007	POL. FIRENZE OVEST
12	GREVI	MARCO	2007	LASTRIGIANA
13	MANTELLI	LORENZO	2007	US AFFRICO
14	MARTINI	GIORGIO	2007	LASTRIGIANA
15	MATRONE	PIETRO	2007	AUDACE LEGNAIA
16	MATTEINI	MATTEO	2007	DLF FIRENZE CALCIO
17	MAZZUOLI	MARCO	2007	PONTASSIEVE
18	MOCCIA	FRANCESCO	2007	SPORTING ARNO
19	PAOLIERI	CHRISTIAN	2007	SETTIGNANESE
20	SBORGI	RICCARDO	2007	SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS
21	SERIO	FRANCESCO	2007	CS SCANDICCI 1908
22	SERRINI	OSCAR	2007	SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS
23	SILLI	COSIMO	2007	SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS
24	VALIANTE	NERI	2007	CS SCANDICCI 1908
25	VENNI	DIEGO	2007	SETTIGNANESE

CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE

Lunedì 19/04/2021: convocazione ore 15.00 - inizio allenamento ore 15.15

	COGNOME	NOME	ANNO NASCITA	SOCIETA'
1	BORGOGNI	AURELIA	2007	FLORENTIA SAN GIMIGNANO
2	BROTINI	AGATA	2006	EMPOLI LADIES
3	CAPPELLI	ANITA	2007	FLORENTIA SAN GIMIGNANO
4	CESARI	GIORGIA	2007	RINASCITA DOCCIA
5	CINI	CAMILLA	2006	EMPOLI LADIES
6	CRABU	AURORA	2006	EMPOLI LADIES
7	DI PIETRO	GIULIA	2006	FLORENTIA SAN GIMIGNANO
8	FALLANI	MORGANA	2006	RINASCITA DOCCIA
9	IMPERIALE	MATILDA	2007	LASTRIGIANA
10	TALANTI	GAIA	2006	RINASCITA DOCCIA

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE GROSSETO-CORTE DEGLI ULIVI**STAFF CFT GROSSETO-CORTE DEGLI ULIVI**

Responsabile Organizzativo: Stefano GUERRINI

Responsabile Tecnico: Christian MORGIA

Allenatore Under 15 F: Matteo PRATESI

Allenatore Under 14 M: Luca D'ANDREA

Allenatore Under 13 M: Francesco ROSI

Allenatore: Fabio CAPPELLETTI

Allenatore dei portieri: Riccardo DELLEPIANE

Preparatore Atletico: Fabrizio RICCI

Medico: Claudio PAGLIARA

Psicologa: Marika DI BENEDETTO

Fisioterapista: Davide VELLUTI

Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo Sig. Stefano GUERRINI

E-mail: cft.grosseto@gmail.com - tel. 3929486719

CONVOCAZIONI CENTRO FEDERALE TERRITORIALE GROSSETO-CORTE DEGLI ULIVI**Campo sportivo c/o Bioagriturismo Corte degli Ulivi****Strada dello Sbirro km 2,5 - 58100 Roselle (GR)****CATEGORIA: UNDER 14 MASCHILE****Lunedì 19/04/2021: convocazione ore 15.00 - inizio allenamento ore 15.30**

	COGNOME	NOME	ANNO NASCITA	SOCIETA'
1	BALASSONE	ALESSANDRO	2007	ASD NUOVA GROSSETO BARBANELLA
2	BALISTRIERI	ANDREA	2007	ACD ROSELLE
3	BARNESCHI	TOMMASO	2007	PIANESE
4	BIGONI	DIEGO	2007	ASD NUOVA GROSSETO BARBANELLA
5	CERONE	LORENZO	2007	ASD INVICTA SAURO
6	GABRIELLI	ACHILLE	2007	SSD ARGENTARIO
7	GHILARDINI	ALESSANDRO	2007	USD FOLLONICA GAVORRANO
8	LORENZONI	CRISTIAN	2007	ASD INVICTA SAURO
9	MONTEMAGGIORE	ERNESTO	2007	ASD NUOVA GROSSETO BARBANELLA
10	MURINEDDU	SANTIAGO	2007	PIANESE
11	NASTRO	ANTONIO	2007	ACD ROSELLE
12	PINOTTI	MICHELE	2007	ASD NUOVA GROSSETO BARBANELLA
13	RIEMMA	DIEGO	2007	ACD ROSELLE
14	SABBATINI	ETTORE	2007	PIANESE
15	SCORRETTI	ALESSIO	2007	VENTURINA CALCIO
16	TARLEV	ALESSIO	2007	ACD ROSELLE
17	TASSI	LORENZO	2007	ASD NUOVA GROSSETO BARBANELLA
18	TEMPERANI	TOMMASO	2007	ACD ROSELLE
19	TIBERI	JUAN ESTEBAN	2007	ASD INVICTA SAURO
20	TORTORA	NICCOLO'	2007	ASD INVICTA SAURO
21	ZELLA	ACHILLE	2007	ACD ROSELLE

CATEGORIA: UNDER 16 FEMMINILE**Lunedì 19/04/2021: convocazione ore 15.00 - inizio allenamento ore 15.30**

	COGNOME	NOME	ANNO NASCITA	SOCIETA'
1	LUNGHI	ALICE	2005	FLORENTIA SAN GIMIGNANO
2	LUNGHI	SUSANNA	2005	FLORENTIA SAN GIMIGNANO
3	MASALA	VITTORIA	2007	ACD ROSELLE
4	MATEROZZI	VIRGINIA	2006	FLORENTIA SAN GIMIGNANO
5	PIERI	PERLA	2006	FLORENTIA SAN GIMIGNANO
6	ROSSI	ALLEGRA	2007	FLORENTIA SAN GIMIGNANO

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE PISA-SAN GIULIANO TERME**STAFF CFT PISA-San Giuliano Terme**

Responsabile Organizzativo: Andrea BALDONI

Responsabile Tecnico: Mario SABIA

Allenatore: Under 15 F: Giada MEINI

Allenatore Under 14 M: Valentino SANTONI

Allenatore Under 13 M: Andrea TOMEI

Allenatore: Saverio BEGHE'

Allenatore dei portieri: Paolo MANGIANTINI

Preparatore Atletico: Filippo PELAMATTI

Medico: Paolo MONTEMAGGI

Fisioterapista: Matteo POZZI

Fisioterapista: Mattia AMANATI

Operatore sanitario: Lorenzo LUNARDI

Psicologa: Chiara MICELLI

Psicologo: Francesco DI GRUTTOLA

Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo Sig. Andrea BALDONI

E-mail: cft.sangiulianoterme@gmail.com - tel. 3494720425

CONVOCAZIONI CENTRO FEDERALE TERRITORIALE PISA-SAN GIULIANO TERME
Campo sportivo "G. Bui" Via M. Dinucci – 56017 San Giuliano Terme

CATEGORIA: UNDER 14 MASCHILE

Lunedì 19/04/2021: convocazione ore 15.00 - inizio allenamento ore 15.15

	COGNOME	NOME	ANNO NASCITA	SOCIETA'
1	BASTILLO	NICOLO'	2007	LIDO DI CAMAIORE
2	BIGONDI	NICCOLÒ	2007	TAU CALCIO ALTOPASCIO
3	CERRAI	LUIS	2007	MADONNA DELL'ACQUA
4	CERRI	FRANCESCO	2007	CGC CAPEZZANO PIANORE1959
5	CINI	DIEGO	2007	OSPEDALIERI SEZ. CALCIO
6	DAL PINO	ALESSANDRO	2007	ATLETICO LUCCA S.C.
7	DI DARIO	ALESSANDRO	2007	NAVACCHIO ZAMBRA
8	EL OUARDI	AYOUB	2007	FORCOLI 1921 VALDERA
9	FOMMEI	DAVIDE	2007	LIDO DI CAMAIORE
10	GIUSTI	FRANCESCO	2007	TAU CALCIO ALTOPASCIO
11	GOZZI	DAMIANO	2007	ACADEMY PORCARI
12	LEMMI	MATTEO	2007	PONSACCO 1920
13	LUPI	GIANMARCO	2007	PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
14	SANZO	ALESSANDRO	2007	SAN GIULIANO F.C.
15	TOFANELLI	PIETRO	2007	CGC CAPEZZANO PIANORE1959
16	TONSA	DIEGO	2007	PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
17	VALENTE	MATTEO	2007	NAVACCHIO ZAMBRA
18	VOLPI	GIANLUCA	2007	BELLARIA CAPPUCCINI

CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE

Lunedì 19/04/2021: convocazione ore 15.00 - inizio allenamento ore 15.15

	COGNOME	NOME	ANNO NASCITA	SOCIETA'
1	BOTTAI	CHIARA	2007	PISA 1909
2	CATALDO	GUENDALINA	2006	LIVORNO CALCIO FEMMINILE
3	CAVALLINI	AURORA	2007	LIVORNO CALCIO FEMMINILE
4	DALLE MURA	ANNA	2006	EMPOLI LADIES
5	GALO	IRIS	2006	POL. MONTESERRA
6	GAROFALO	NOEMI	2006	PISA 1909
7	GIACHETTI	GRETA	2006	PISA 1909
8	GRAZIUSSO	DESIREE	2006	EMPOLI LADIES
9	GRIDA	GIULIA	2006	EMPOLI LADIES
10	LOMBARDI	EMMA	2007	LIVORNO CALCIO FEMMINILE
11	MINCIOTTI	SARA	2007	EMPOLI LADIES
12	PARDINI	ALICE	2006	POL. MONTESERRA
13	PENSABTE	MARIARITA	2007	EMPOLI LADIES
14	SEDDA	MARTINA	2007	EMPOLI LADIES
15	SOTTILE	MATILDE	2006	LIVORNO CALCIO FEMMINILE
16	VERNOCCHI	GIULIA	2006	LIVORNO CALCIO FEMMINILE

INCONTRI INFORMATIVI ON LINE - PROGETTO QUALIFICANTE TUTELA DEI MINORI PER LE SCUOLE CALCIO ELITE - ORGANIZZATI DAL SGS TOSCANA.

- vista l'attuale situazione epidemiologica e le conseguenti disposizioni emanate con i vari DPCM, con la sospensione delle attività sportive di gruppo e divieto di organizzazione di eventi e convegni;
- a seguito di quanto disciplinato nel Comunicato Ufficiale n°49 SGS del 2/12/2020, al fine di garantire il rispetto del requisito inerente la realizzazione di un Progetto Qualificante alternativo;

SI INFORMA che:

il Coordinamento Federale Regionale SGS, con l'intento di fornire un supporto a quelle società che hanno scelto come progetto alternativo qualificate "la Tutela dei Minori", organizzerà ulteriori incontri informativi On Line ai quali dovranno partecipare con i propri Delegati alla Tutela dei Minori.

I prossimi incontri ON LINE saranno svolti nei seguenti giorni:

- giovedì 22 aprile, ore 18:00 – 20:00
- giovedì 29 aprile, ore 18:00 – 20:00
- giovedì 6 maggio, ore 18:00 – 20:00

Successivamente alla società coinvolte sarà inviato, all'indirizzo email degli iscritti, il link per il collegamento.

PROCEDURE PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DELLA SCUOLA CALCIO ELITE STAGIONE 2020-21 - scadenze e fasi di controllo (da c.u. n. 5 del 31/4/2020)

Si ricorda a tutte le società che hanno fatto la richiesta del riconoscimento della Scuola Calcio Elite per la stagione sportiva 2020-21, dovranno inviare entro e non oltre il 10 maggio p.v. (3 step) la seguente documentazione utilizzando unicamente il seguente modulo on line:

<https://zfrmz.eu/hy6loi0L4OihHDj8vD1U>



- Consegna dichiarazione attestante l'effettiva realizzazione del progetto prescelto qualificante la "Scuola Calcio Elite", consegnando certificazione dell'attività svolta, sottoscritta dall'Ente con cui è stato sviluppato il progetto (Scuola o Ente preposto), dal Responsabile del Progetto e dal Presidente della Società
Oppure
- Partecipazione all'attività ufficiale giovanile e/o delle categorie di base con almeno una squadra mista, composta da bambini e bambine, o con una squadra composta da sole bambine. Per tale requisito è necessario il tesseramento di un numero minimo complessivo di 20 bambine. Dovrà essere allegata a questo una copia dei tesseramenti.

ATTENZIONE

SI RICORDA CHE SARÀ A CURA DEL COORDINAMENTO FEDERALE REGIONALE TOSCANA SGS PREDISPORRE E SOTTOSCRIVERE LE ATTESTAZIONI DEGLI INCONTRI ORGANIZZATI DA QUEST'ULTIMO ED AI QUALI HANNO PARTECIPATO LE SCUOLE CALCIO ELITE.

COSÌ COME PER I PROGETTI ALTERNATIVI PREVISTI CON IL C.U. N.49 DEL 2 DICEMBRE 2020.

PERTANTO, LE SOCIETÀ NON DOVRANNO PREOCCUPARSI DI PRESENTARE QUESTO TIPO DI DOCUMENTAZIONE.

SGSACADE



evolution
programme

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

TOSCANA

CORSI INFORMATIVI “GRASSROOTS LIVELLO E” PER ASPIRANTI “DIRIGENTI ATTIVITÀ DI BASE”, OPERANTI NELLE SCUOLE DI CALCIO ELITE, SCUOLE CALCIO RICONOSCIUTE E CENTRI CALCISTICI DI BASE DELLE PROVINCE DI MASSA CARRARA E PISTOIA E PER QUELLE SOCIETÀ CHE NON AVEVANO MAI PRESENTATO DOMANDA IN PRECEDENTI CORSI (1)

Iscrizione Corso Informativo “Grassroots Livello E” per Dirigenti Attività di Base” che si svolgerà ON LINE dal 4/5/2021 al 3/6/2021

Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. indice ed organizza un corso informativo rivolto a Dirigenti che operano nell’attività di base e giovanile delle società, **obbligatorio per Dirigenti Responsabili delle Scuole Calcio Elite e delle Scuole di Calcio** e dei Centri Calcistici di Base delle Società affiliate alla FIGC.

• Informazioni generali

Il corso, la cui partecipazione è a titolo gratuito, avrà la **durata complessiva di n°18 ore**.

Il Corso si svolgerà ON LINE

Il corso avrà inizio il giorno **4 maggio 2021** alle ore 18:00

Il termine del corso è previsto il giorno **3 giugno 2021**.

(il Settore Giovanile e Scolastico si riserva di apportare eventuali modifiche al programma in caso di sopraggiunte esigenze organizzative, di cui gli iscritti verranno messi al corrente in tempi rapidi)

Il Corso non conferisce una Qualifica Federale del Settore Tecnico e non prevede l’assegnazione di crediti/punti per l’ammissione ai corsi di formazione UEFA-C o Allenatori Dilettanti Regionali o Collaboratori della Gestione Sportiva o eventuali corsi similari indetti dal Settore Tecnico.

Il monte ore verrà ripartito in moduli da due ore ciascuno, con frequenza settimanale.

Stesura del **calendario** e **orario** di svolgimento del corso, saranno a cura dell’Ufficio del Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico e **comunicati agli aventi diritto a mezzo comunicato ufficiale**, nella home page del CR Toscana LND-SGS, nella sezione “territorio” sul sito del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, nella pagina ufficiale di Facebook e nel canale Telegram del CR Toscana.

Sono concesse assenze per un massimo di 2 ore (una singola sessione giornaliera).

Qualora le assenze superino tale quota, il corso verrà considerato non frequentato, pertanto, per ottenere l’attestato di partecipazione, sarà necessario ripetere il corso.

Chi effettuerà assenze potrà eventualmente essere considerata l’ipotesi di recuperare le ore perdute in una delle altre sedi attivate nella medesima corrente stagione sportiva.

Tale modalità è giustificata dall’essenza e dagli obiettivi del corso stesso.

• **Modalità di iscrizione**

Per accedere e partecipare al corso il requisito richiesto è svolgere la propria attività presso una **SCUOLA CALCIO ELITE, Scuola Calcio Riconosciuta e Centro Calcistico di Base delle province di Massa Carrara e Pistoia** nella stagione sportiva in corso, come da dichiarazione a firma del Presidente della Società di appartenenza. ⁽¹⁾ Sono ammesse anche le richieste di iscrizioni da parte dei dirigenti di quelle società che non si erano iscritti nei precedenti corsi organizzati dal Coordinamento Federale Regionale Toscana SGS, anche se la società di appartenenza ha sede in altra provincia.

Al Corso verranno ammessi a partecipare **un corsista per ciascuna Scuola Calcio Elite, Scuola Calcio Riconosciuta e Centro Calcistico di Base delle province di Massa Carrara e Pistoia** ed eventuali domande di cui al punto ⁽¹⁾, che compileranno unicamente apposito modulo ON LINE **entro e non oltre il 27 aprile 2021**

Questo il link per l'iscrizione al corso: <https://zfrmz.eu/53kTzj9iLx00ZBXEdDOb>



L'iscrizione dovrà essere ANCHE formalizzata entro e non oltre il 30 aprile 2021 nell'apposita sezione per l'iscrizione OnLine ai Corsi SGS accessibile al seguente link:

<https://servizi.figc.it/NEWSGS/>

I candidati dovranno registrarsi al sistema di iscrizione ai corsi online e scegliere il corso a cui vogliono iscriversi, formalizzando appunto l'iscrizione.

La mancata iscrizione nella piattaforma potrà determinare l'esclusione dal Corso stesso.

A tal proposito si informa che la registrazione al sistema potrà essere effettuata anche dalle Società che avranno quindi la possibilità di iscrivere i loro Dirigenti ai corsi proposti.

L'iscrizione ovviamente sarà valida anche per accedere ad altre iniziative di formazione/informazione che verranno proposte dal Settore Giovanile e Scolastico.

• **Numero dei partecipanti.**

Al corso in modalità ONLINE, può essere ammesso un numero massimo **di 30 iscritti** pari ad un corsista per ciascuna **Scuola Calcio Elite, Scuola Calcio Riconosciuta e Centro Calcistico di Base delle province di Massa Carrara e Pistoia** ed eventuali domande di cui al punto ⁽¹⁾.

Per poter attivare il corso il numero minimo di partecipanti viene stabilito in 20 unità.

Nel caso di un **numero inferiore** a quello minimo previsto, il Settore Giovanile e Scolastico, viste le domande depositate presso ciascuna Delegazione Provinciale, potrà organizzare corsi a carattere interprovinciale e comunque nel rispetto del criterio di viciniorità

Il Settore Giovanile e Scolastico, nei limiti delle opportunità didattico-organizzative, si riserva la possibilità di autorizzare la partecipazione di un numero maggiore di iscritti, indicando successivamente le eventuali diverse modalità organizzative.

<ul style="list-style-type: none"> • Criteri per la determinazione dei partecipanti ai corsi.

Non potranno essere ammessi al corso le seguenti persone:

- persone che all'atto di iscrizione non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età;
- persone che sono incorse in provvedimenti DASPO;
- persone che hanno in essere provvedimenti disciplinari significativi che ostano alla partecipazione al corso.

Qualora il numero delle richieste di partecipazione **sia superiore** a quello previsto, per la determinazione degli aventi diritto di partecipazione, si terrà di conto, nell'ordine, di quanto sotto riportato:

- ⇒ **un nominativo per ciascuna Società con la Scuola Calcio Elite, Scuola Calcio Riconosciuta e Centro Calcistico di Base delle province di Massa Carrara e Pistoia (nel caso di più nominativi la Società dovrà indicare quello *prioritario* e quello *secondario*);**
- ⇒ in presenza di **posti a completamento** dell'organico, questi saranno assegnati in base all'ordine di arrivo/deposito delle domande dei nominativi *secondari* indicati dalle Società;

Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero minimo di iscrizioni, gli aspiranti corsisti verranno invitati a partecipare in una delle sedi più vicine alla sede annullata con posti disponibili.

L'Ufficio del Coordinatore Federale Regione Toscana SGS provvederà a comunicare l'elenco degli iscritti a mezzo comunicato ufficiale, nella home page del CR Toscana LND-SGS, nella sezione "territorio" sul sito del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, nella pagina ufficiale di Facebook e nel canale Telegram del CR Toscana.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio del Coordinatore Federale Regionale Toscana del Settore Giovanile e Scolastico (tel. 055 65211 – mail: servizitoscasgs@gmail.com).

I sotto segnati allegati, parti integranti della domanda di partecipazione:

- Modello per la dichiarazione DASPO,
- Modello per la dichiarazione dei Procedimenti Disciplinari e Informativa sul trattamento dei dati.

sono scaricabili al seguente indirizzo:

<https://toscana.lnd.it/wp-content/uploads/2021/02/Dichiarazioni-Level-E-dirigenti.pdf>

La registrazione al portale Servizi FIGC dovrà essere effettuata dal **singolo corsista** e non dalla società e quindi dovrà essere premuto sulla voce “**registrati**”.

Log On

Nome Utente

Password

Ricordami?

Password dimenticata? [Recupera password.](#)

Inserire Username e password. [Registrati](#) se non hai un Account.

E successivamente scegliere l'opzione “**utente**”

Registrazione

Utente Società

© 2012 - 2021 SGS Corsi - Federazione Italiana Giuoco Calcio - [Email Amministratore](#)

5. RISULTATI

Nessuna comunicazione.

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

Nessuna comunicazione.

7. ERRATA CORRIGE

Nessuna comunicazione.

8. ALLEGATI

- Comunicato Ufficiale n. 207/A FIGC - modifica Regolamento AIA e Norme Funzionamento Organi tecnici
- Comunicato Ufficiale n. 208/A FIGC - variazione termini di tesseramento per i calciatori non professionisti
- Comunicato Ufficiale n. 60 del C.R. Liguria del 15/4/2021 – informazioni Campionato Calcio a Cinque Serie C1 maschile

9. CALENDARIO GARE

ECCELLENZA

GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CASCINA	PONSACCO 1920 SSD ARL	A	18/04/2021 15:00	843 F.FIORENTINI - CASCINA	CASCINA	TRAVERSA DI FOSSO VECCHIO, 105
FRATRES PERIGNANO 2019	TAU CALCIO ALTOPASCIO	A	18/04/2021 15:00	454 COMUNALE MATTEOLI - PERIGNANO	PERIGNANO	VIA DEL RISORGIMENTO 1
MASSESE 1919 SSDRL	SAN MINIATO BASSO CALCIO	A	18/04/2021 15:00	865 OLIVETI - MASSA	MASSA	VIA OLIVETI - MASSA
SAN MARCO AVENZA 1926	CUOIOPELLI	A	18/04/2021 15:00	398 C.SPORT."P.DESTE" AVENZA E.A.	AVENZA	PIAZZA A. BARACCHINI 1
TUTTOCUOIO 1957 S.M. SRL	POLISPORT.CAMAIORE CALCIO	A	18/04/2021 15:00	477 STADIO LEPORAIA - SAN MINIATO	PONTE A EGOLA - SAN MINIATO	VIA N.SAURO-PONTA A EGOLA

GIRONE B - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FORTIS JUVENTUS 1909	PONTASSIEVE	A	18/04/2021 15:00	96 ROMANELLI	BORGO SAN LORENZO	VIA CAIANI 75
POGGIBONSI S.R.L.	FIRENZE OVEST A.S.D.	A	18/04/2021 15:00	743 S.LOTTI PRINCIPALE - POGGIBONSI	POGGIBONSI	VIALE MARCONI,105 - POGGIBONSI
SIGNA 1914 A.D.	ANTELLA 99	A	18/04/2021 15:00	625 STADIO DEL BISENZIO	SIGNA	VIA DELLO STADIO 35
TERRANUOVA TRAIANA	COLLIGIANA	A	18/04/2021 15:00	83 M.MATTEINI	TERRANUOVA BRACCIOLINI	P.ZZA GENERALE CORALLI 6

CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C

GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
C.U.S. PISA	PRATO CALCIO A CINQUE	A	16/04/2021 21:30	1846 STRUTTURA GEODETICA	PISA	VIA F.CHIARUGI, 1 PISA
FUTSAL PISTOIA	FUTSAL PANTERE	A	16/04/2021 21:30	5801 GISINTI FUTSAL CENTER	PISTOIA	VIA U.MARIOTTI. 190 PISTOIA

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL'ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 15-04-2021

Il Segretario
Dr. Sauro Falciani

Il Presidente
Dr. Paolo Mangini

CONVENZIONE SUPERBONUS 110% DUFERCO ENERGIA

Per gli immobili delle ASD limitatamente agli spogliatoi.

DOCUMENTAZIONE INIZIALE

L'ASD trasmette a DUFERCO ENERGIA via email (convenzioneInd@dufercoenergia.com) la documentazione seguente:

- Indirizzo Esatto e Riferimenti
- Visura per immobile
- Accertamento della proprietà immobiliare urbana e Mappe Catastali
- Asseverazione di conformità urbanistica ed edilizia (vedi formato allegato)
- Planimetria
- Foto ed Immagine Google
- Libretto impianto termico
- Richieste Lavori ed Esigenze (es. richiesta rifacimento tetto, sostituzione caldaia, etc...)

SOPRALLUOGO

DUFERCO ENERGIA prende contatto con la ASD ed organizza un sopralluogo con i propri tecnici.

PRESENTAZIONE PROGETTO ALLA ASD ED APPROVAZIONE

A seguito del sopralluogo DUFERCO ENERGIA elabora un progetto esecutivo che include lo **scopo di lavoro** dettagliato, i **costi** e la **tempistica**. La tempistica dovrà essere concordata con la ASD per tenere conto dell'operatività durante i lavori.

Prima di passare all'esecuzione delle opere l'ASD deve approvare il progetto e firmare il **contratto di appalto** con DUFERCO ENERGIA nella modalità **sconto in fattura per la totalità per l'importo**: grazie al Decreto Rilancio, questa modalità permette la cessione del credito a DUFERCO ENERGIA delle future detrazioni fiscali maturate dalla ASD, che quindi non anticiperà alcun pagamento dell'importo contrattuale.

APPALTO ED ESECUZIONE PROGETTO

DUFERCO ENERGIA affida (i) **l'esecuzione del progetto** ad imprese locali scelte tra quelle messe ad albo fornitori ed eventualmente quelle segnalate dalla ASD (dopo opportuna verifica e qualifica) e (ii) **la direzione lavori** ed il **coordinamento della sicurezza** a tecnici abilitati.

PRATICHE FINALI

Collaudo e fine lavori: firmato congiuntamente tra la ASD, il Direttore Lavori, DUFERCO ENERGIA e le imprese esecutrici.

Visto di conformità del progetto ai fini della pratica SUPERBONUS 110% (a cura di DUFERCO ENERGIA)



COMUNICATO UFFICIALE n. 260
Stagione Sportiva 2020/2021

Si pubblica, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 207/A della F.I.G.C., inerente l'approvazione delle modifiche al Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri ed alle Norme di funzionamento degli Organi Tecnici dell'A.I.A., secondo il testo accluso sub A) e sub B).

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 APRILE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 207/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 13 aprile 2021;
- viste le proposte di modifica al Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri ed alle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici dell'A.I.A.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare le modifiche al Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri ed alle Norme di funzionamento degli Organi Tecnici dell'A.I.A., secondo il testo allegato sub A) e sub B).

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 APRILE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO
DELLA ASSOCIAZIONE
ITALIANA ARBITRI

INDICE

TITOLO I - L'ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI.....	> 5
CAPO PRIMO – NATURA, FUNZIONI E POTERI.....	> 5
Art. 1 – Natura e funzioni	
Art. 2 – Potestà regolamentare	
Art. 3 – Potestà disciplinare	
CAPO SECONDO – SEDI E SEGRETERIA.....	> 5
Art. 4 – Sedi, Comitati Regionali, Provinciali e Sezioni	
Art. 5 – Segreteria	
TITOLO II – LA STRUTTURA E L'ORGANIZZAZIONE.....	> 6
CAPO PRIMO – GLI ORGANI DIRETTIVI IN GENERE.....	> 6
Art. 6 – Organi associativi, tecnici, disciplinari, amministrativi e consultivi	
CAPO SECONDO – GLI ORGANI DIRETTIVI CENTRALI.....	> 7
Art. 7 – Assemblea generale	
Art. 8 – Presidente nazionale	
Art. 9 – Vice Presidente nazionale	
Art. 10 – Responsabile del settore tecnico arbitrale	
Art. 11 – Comitato nazionale	
Art. 12 – Consiglio centrale	
CAPO TERZO – CARICHE ELETTIVE E DI NONIMA CENTRALI E PERIFERICHE.....	> 13
Art. 13 – Requisiti dei candidati	
Art. 14 – Durata delle cariche elettive	
Art. 15 – Decadenza e revoca	
CAPO QUARTO – IL COMITATO DEI GARANTI.....	> 15
Art. 16 – Il Comitato dei garanti	
CAPO QUINTO – GLI ORGANI DIRETTIVI PERIFERICI.....	> 16
Art. 17 – Presidente e Vice Presidente del Comitato Regionale e del Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano	
Art. 18 – Comitato regionale e Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano	
Art. 19 – Consulta regionale e Consulta delle province autonome di Trento e di Bolzano	
Art. 20 – Assemblee sezionali - norme comuni	
Art. 21 – Assemblea sezionale ordinaria	
Art. 22 – Assemblea sezionale elettiva	

Art. 23 – Presidente di sezione	
Art. 24 – Consiglio direttivo sezionale	
CAPO SESTO – GLI ORGANI TECNICI.....>	23
Art. 25 – Organi tecnici in genere	
Art. 26 – Organi Tecnici Nazionali	
Art. 27 – Organi Tecnici Regionali, Provinciali e Sezionali	
CAPO SETTIMO – GLI ORGANI DI DISCIPLINA.....>	25
Art. 28 – Organi di disciplina in genere	
Art. 29 – Commissioni di Disciplina	
Art. 30 – Commissioni di disciplina di primo grado nazionali e regionali	
Art. 31 – Commissione di Disciplina di Appello	
Art. 32 – Procura Arbitrale	
CAPO OTTAVO – L’ORGANO CONSULTIVO.....>	27
Art. 33 – Commissione Esperti Legali	
CAPO NONO – IL SERVIZIO ISPETTIVO E GLI ORGANI DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO E CONTABILE.....>	28
Art. 34 – Servizio Ispettivo Nazionale	
Art. 35 – Collegio dei Revisori Sezionali	
TITOLO TERZO – LA RAPPRESENTANZA AIA ALLE ASSEMBLEE FEDERALI.....>	29
CAPO PRIMO – I DELEGATI DEGLI UFFICIALI DI GARA.....>	29
Art. 36 – Delegati degli Ufficiali di gara	
TITOLO QUARTO – LO STRUMENTO TECNICO.....>	30
CAPO PRIMO – IL SETTORE TECNICO ARBITRALE.....>	30
Art. 37 – Settore Tecnico Arbitrale	
TITOLO QUINTO – GLI ARBITRI.....>	30
CAPO PRIMO – GLI ARBITRI IN GENERE.....>	30
Art. 38 – Assunzione della qualifica	
Art. 39 – Diritti degli Arbitri	
Art. 40 – Doveri degli Arbitri	
Art. 41 – Congedi	

CAPO SECONDO – QUALIFICHE ARBITRALI.....	> 34
Art. 42 – Inquadramento	
Art. 43 – Arbitri Effettivi	
Art. 44 – Arbitri Effettivi di Calcio a cinque	
Art. 45 – Arbitri Effettivi Beach Soccer	
Art. 45 <i>bis</i> – Arbitri Effettivi VAR PRO	
Art. 46 – Assistenti Arbitrali	
Art. 47 – Osservatori Arbitrali	
Art. 48 – Arbitri Benemeriti	
Art. 49 – Dirigenti Benemeriti FIGC associati AIA	
Art. 50 – Dirigenti Benemeriti AIA	
Art. 51 – Arbitri fuori ruolo	
CAPO TERZO – LA PERDITA DELLA QUALIFICA DI ARBITRO.....	> 41
Art. 52 – Perdita della qualifica	
TITOLO SESTO – LA GIUSTIZIA DOMESTICA.....	> 42
CAPO PRIMO – PROCEDURE E SANZIONI.....	> 42
Art. 53 – Procedimento disciplinare	
Art. 54 – Sanzioni disciplinari	
NORME TRANSITORIE E FINALI.....	> 43

TITOLO I

CAPO PRIMO – NATURA, FUNZIONI E POTERI

Art. 1 – Natura e funzioni

1. L'Associazione Italiana Arbitri (AIA) è l'associazione che, all'interno della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), riunisce obbligatoriamente tutti gli arbitri italiani che, senza alcun vincolo di subordinazione, prestano la loro attività di ufficiali di gara nelle competizioni della FIGC e degli organismi internazionali cui aderisce la Federazione stessa.

2. L'AIA provvede direttamente al reclutamento, alla formazione, all'inquadramento ed all'impiego degli arbitri, assicurando condizioni di parità nell'accesso all'attività arbitrale.

3. L'AIA è organizzata con autonomia operativa e amministrativa che può esercitare anche tramite le proprie articolazioni ed espleta la gestione delegata dalla FIGC nel rispetto dello Statuto e delle norme federali.

Le risorse finanziarie dell'AIA sono rappresentate dai contributi federali e dagli introiti provenienti da terzi, anche in conseguenza di accordi commerciali per lo sfruttamento del diritto della propria immagine e di quella dei propri associati.

In ogni caso, la FIGC agevola l'AIA nel reperimento di risorse finanziarie e contributi finalizzati al sostegno e sviluppo dell'attività associativa, nonché alla innovazione tecnologica, con vincolo di destinazione ed assegnazione immediata all'AIA.

4. L'AIA, nella tenuta della contabilità e nella attività gestionale delegata, osserva le norme e le direttive federali e fornisce alla FIGC idoneo rendiconto periodico.

La contabilità dell'AIA confluisce nel bilancio preventivo e consuntivo annuale della FIGC.

Art. 2 – Potestà regolamentare

1. L'AIA adotta i propri regolamenti in conformità alla legislazione vigente, allo Statuto ed agli indirizzi del CONI, allo Statuto della FIGC ed ai principi informativi emanati dal Consiglio Federale.

2. I regolamenti dell'AIA sono inviati alla FIGC, la quale valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della stessa Federazione.

In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento all'AIA per le opportune modifiche, indicandone i criteri.

Qualora l'AIA non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o l'AIA possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello.

3. Il presente regolamento prevale in ogni caso su ogni altra disposizione interna adottata dall'AIA.

Art. 3 – Potestà disciplinare

1. Gli arbitri sono sottoposti alla potestà disciplinare degli Organi della giustizia sportiva della FIGC per le violazioni delle norme federali.

2. Sono invece sottoposti alla giurisdizione domestica dell'AIA per la violazione agli obblighi associativi specificatamente disciplinati dall'art. 40, commi terzo e quarto, del presente regolamento e per la violazione delle norme secondarie interne, purché le questioni non riguardino in alcun modo altri tesserati o società della FIGC.

3. La Procura arbitrale deve segnalare alla Procura federale ogni notizia di presunta violazione di norme federali commesse da arbitri, nonché ogni presunta violazione di qualsiasi norma, anche associativa, commessa da arbitri in concorso con altro tesserato o società della FIGC, nonché trasmettere alla stessa copia di eventuali atti di indagine già compiuti e di quanto comunque in suo possesso.

CAPO SECONDO – SEDI E SEGRETERIA

Art. 4 – Sedi, Comitati Regionali, Provinciali e Sezioni

1. L'AIA ha la sua sede centrale presso la FIGC e comunque nelle strutture da essa messe a disposizione.

2. L'AIA si articola territorialmente in Comitati regionali, istituiti di norma in ogni capoluogo di Regione, nei Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, istituiti nei rispettivi capoluoghi di provincia, ed in

Sezioni, istituite di norma in ogni capoluogo di provincia, aventi natura di associazioni di diritto privato non riconosciute e dotate di autonomia amministrativa e fiscale.

3. Nelle località ove risiedano più di 50 arbitri effettivi ovvero anche in numero inferiore nel caso sussistano particolari situazioni ambientali e geografiche, il Comitato nazionale può autorizzare l'istituzione di Sezioni purché dispongano di una propria sede per lo svolgimento dell'attività associativa e tecnica e sia possibile la custodia degli atti d'ufficio in luogo riservato.

Le riunioni sezionali possono essere indette anche in sedi diverse.

4. L'AIA, per le sue articolazioni periferiche, si avvale, per quanto logisticamente compatibile, dei mezzi e delle strutture della FIGC.

Art. 5 – Segreteria

1. Il funzionamento amministrativo e organizzativo dell'AIA è assicurato dalla Segreteria, istituita presso la sede centrale.

La Segreteria è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità e deve operare secondo principi di imparzialità e trasparenza.

2. La Segreteria è diretta dal Segretario, che ne risponde dell'operato al Presidente dell'AIA ed al Segretario Generale della FIGC, fatto salvo quanto previsto dalle Norme organizzative interne della FIGC.

3. Il Segretario può essere coadiuvato da un Vice Segretario.

4. Il Segretario o, in caso di suo impedimento o assenza, il Vice Segretario:

- a) coordina e dirige la Segreteria;
- b) cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici;
- c) assiste alle riunioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Centrale e del Comitato Nazionale e ne redige i verbali, anche avvalendosi di personale della Segreteria;
- d) provvede a dare attuazione alle relative deliberazioni;
- d) ha facoltà di assistere alle riunioni delle commissioni dell'AIA o di farsi rappresentare da personale della Segreteria.

5. Il Segretario e il Vice Segretario dell'AIA sono nominati dal Presidente federale su proposta del Presidente dell'AIA.

TITOLO SECONDO – LA STRUTTURA E L'ORGANIZZAZIONE

CAPO PRIMO – GLI ORGANI DIRETTIVI IN GENERE

Art. 6 – Organi associativi, tecnici, disciplinari, amministrativi e consultivi

1. L'AIA assolve le proprie finalità istituzionali e realizza le sue funzioni mediante Organi direttivi, tecnici, disciplinari e di controllo amministrativo e contabile, nonché mediante Commissioni e Servizi.

2. Gli Organi direttivi centrali sono:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Presidente nazionale;
- c) il Vice Presidente nazionale;
- d) il Responsabile del settore tecnico arbitrale;
- e) il Comitato nazionale;
- f) il Comitato nazionale in composizione allargata;
- g) il Consiglio centrale.

3. Gli Organi direttivi e tecnici periferici sono:

- a) il Presidente del Comitato regionale e dei Comitati delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che svolgono, rispettivamente, funzioni di Organo tecnico regionale (OTR) e provinciale (OTP);
- b) il Comitato regionale (CRA) e il Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano (CPA);
- c) la Consulta regionale e la Consulta delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
- d) il Presidente di sezione, che svolge funzioni di Organo tecnico sezionale (OTS);
- e) l'Organo Tecnico Sezionale (OTS), nominato dal Presidente di Sezione nei casi previsti dal presente Regolamento;
- f) l'Assemblea sezionale;

g) il Consiglio Direttivo Sezionale.

4. Gli Organi tecnici nazionali sono:

- a) la Commissione arbitri per i campionati nazionali di Serie A e di Serie B (CAN);
- b) la Commissione arbitri per campionati nazionali di Serie C e di Serie A femminile (CAN C);
- c) la Commissione arbitri per i campionati nazionali di Serie D, di Calcio Femminile e del Settore per l'attività giovanile e scolastica (CAN D);
- d) la Commissione arbitri interregionale per gli scambi (CAI);
- e) la Commissione arbitri nazionale per il Calcio a cinque (CAN 5);
- f) la Commissione arbitri nazionale per il Beach Soccer (CAN BS).

5. Gli Organi di disciplina sono:

- a) la Commissione nazionale di disciplina di primo grado;
- b) le Commissioni regionali di disciplina di primo grado;
- c) la Commissione di disciplina d'appello;
- d) la Procura arbitrale.

6. L'organo direttivo per la formazione e l'aggiornamento dell'attività tecnica è il Settore tecnico arbitrale.

7. Gli Organi direttivi di controllo dell'attività amministrativa e contabile sono:

- a) il Servizio ispettivo nazionale;
- b) i Collegi dei revisori sezionali.

8. Le Commissioni e i Servizi sono:

- a) la Commissione esperti legali, a cui sono attribuite funzioni consultive in materia giuridica;
- b) le Commissioni di studio e i Servizi, a cui possono essere affidati specifici incarichi operativi, di proposta e consultivi;
- c) i Servizi con funzione di supporto operativo a favore degli Organi dell'AIA, composti da uno o più collaboratori e coordinatori.

9. L'organo centrale di garanzia e controllo dell'osservanza del Codice etico è il Comitato dei garanti.

10. Il Consiglio federale, con provvedimento motivato, può nominare un Commissario straordinario dell'AIA attribuendogli i relativi poteri.

CAPO SECONDO – GLI ORGANI DIRETTIVI CENTRALI

Art. 7 – Assemblea generale

1. Il Presidente dell'AIA indice l'Assemblea Generale in via ordinaria ogni quadriennio, dopo lo svolgimento dei giochi olimpici estivi e delle Assemblee sezionali elettive e non oltre il 60° giorno antecedente l'Assemblea elettiva FIGC, dandone immediata comunicazione scritta ai componenti del Consiglio Centrale.

2. I lavori dell'Assemblea generale sono diretti da un Presidente eletto con voto palese tra gli associati aventi diritto al voto che non abbiano presentato alcuna candidatura.

3. L'Assemblea generale, con le modalità previste dal Regolamento elettivo dell'AIA, elegge a scrutinio segreto con schede distinte:

- a) con voto unico di lista, il Presidente dell'AIA e il Vice Presidente, nonché quattro componenti effettivi del Comitato nazionale, di cui tre da scegliersi in numero di uno per ciascuna macroregione prevista dal Regolamento elettivo ed il quarto di genere diverso da quello della maggioranza degli altri componenti;
- b) tre ulteriori componenti effettivi del Comitato nazionale, eletti in numero di uno per ciascuna macroregione, mediante l'espressione di una sola preferenza da parte di ciascun avente diritto al voto;
- c) nove delegati effettivi e nove delegati supplenti degli ufficiali di gara alle Assemblee federali.

4. Partecipano all'Assemblea generale, con diritto di voto e senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, i Presidenti sezionali eletti in carica, i Delegati sezionali eletti, i Dirigenti benemeriti FIGC associati AIA, i Dirigenti benemeriti AIA, nominati da almeno dodici mesi ed associati AIA alla data dell'Assemblea.

I Dirigenti benemeriti FIGC e AIA non possono essere in un numero complessivo superiore a 15 e, comunque, non possono superare la percentuale del cinque per cento degli aventi diritto al voto.

5. Partecipano all'Assemblea generale senza diritto di voto i componenti del Consiglio centrale in carica.

6. L'Assemblea generale è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, di almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un lasso di tempo di almeno un'ora.

7. Risultano eletti:

a) il candidato a Presidente dell'AIA, con la lista collegata, che ha ottenuto la metà più uno dei voti dei presenti accreditati ovvero, nell'eventuale secondo turno elettivo di ballottaggio, il maggior numero di voti;

b) il candidato a componente effettivo del Comitato Nazionale che, per ciascuna macroregione, ha ottenuto il maggior numero di voti;

c) i tre candidati a delegati effettivi degli ufficiali di gara alle Assemblee federali che, per ciascuna macroregione, hanno ottenuto il maggior numero di voti, mentre sono eletti delegati supplenti i tre candidati che, per ciascuna macroregione, hanno ottenuto il maggiore numero di voti a seguire i candidati proclamati delegati effettivi.

8. Per tutte le cariche elettive prevale, in caso di parità di voti, il candidato con maggiore anzianità associativa e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

9. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea generale, la presentazione delle candidature, l'espressione del voto, lo scrutinio, la Commissione elettorale, la proclamazione degli eletti, i reclami degli aventi diritto al voto sono disciplinati dal Regolamento elettivo.

Art. 8 – Presidente nazionale

1. Il Presidente nazionale dell'AIA è eletto, con le modalità indicate nel regolamento elettivo, a scrutinio segreto dai Presidenti sezionali, dai Delegati sezionali, dai Dirigenti benemeriti FIGC associati AIA e dai Dirigenti benemeriti AIA, riuniti in apposita Assemblea generale, e resta in carica per quattro stagioni sportive corrispondenti al quadriennio olimpico.

2. I candidati alla carica di Presidente nazionale devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 13 e la candidatura, unitamente alla lista collegata composta dal Vice Presidente e da quattro componenti effettivi del Comitato Nazionale, deve essere accompagnata dall'accredito da parte di non meno cinquanta e non più di sessanta associati aventi diritto al voto.

3. Ciascun elettore può, con un voto unico di lista, votare per un candidato Presidente e per la lista collegata, riportando il nominativo del solo candidato Presidente nella scheda che gli viene consegnata.

È proclamato Presidente il candidato, con la lista collegata, che ottiene la metà più uno dei voti dei presenti accreditati.

Qualora nessun candidato ottenga la predetta maggioranza, esaurito lo spoglio delle altre cariche elettive, si procede immediatamente ad un secondo turno elettivo di ballottaggio, cui sono ammessi i due candidati, con la rispettiva lista collegata, che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti dei presenti accreditati ed è proclamato Presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

In ogni caso, con la proclamazione del Presidente vengono proclamati eletti automaticamente il Vice Presidente ed i quattro componenti effettivi del Comitato nazionale della lista collegata.

4. Il Presidente nazionale rappresenta l'AIA nei rapporti con la FIGC e con tutte le sue componenti interne, nonché nei confronti dei terzi.

5. Il Presidente nazionale indica i principi generali per l'attività tecnica, associativa ed amministrativa dell'AIA, verificandone l'attuazione, ed adotta, sotto la sua esclusiva responsabilità, i provvedimenti che corrispondono alle attribuzioni riconosciutegli dal regolamento e nelle materie non espressamente delegate alla competenza di altri Organi.

6. Il Presidente nazionale, oltre a quanto altrimenti previsto dal presente regolamento o da disposizioni della FIGC:

a) presiede il Comitato nazionale ed il Consiglio centrale, che convoca di sua iniziativa predisponendo l'ordine del giorno dei lavori;

b) coordina e vigila sugli organi associativi e tecnici;

c) sentito il parere degli arbitri effettivi appartenenti al ruolo CAN, nomina il rappresentante degli arbitri in attività tra quelli con la qualifica di arbitri internazionali, che resta in carica per il quadriennio olimpico in corso e decade di diritto in ipotesi di dimissioni o perdita della qualifica di arbitro internazionale, con conseguente nomina, con le stesse modalità, di altro rappresentante che resta in carica sino al termine del medesimo quadriennio;

d) propone al Comitato nazionale la nomina dei componenti degli Organi di disciplina;

e) indice le Assemblee elettive;

- f) stipula, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, i contratti con i terzi nel rispetto delle norme per l'attività negoziale della FIGC e nei limiti del budget approvato annualmente dalla medesima Federazione;
- g) verifica che l'impiego dei fondi ad opera degli Organi direttivi avvenga nel rispetto del Regolamento amministrativo e di contabilità della FIGC e delle norme amministrative interne;
- h) emette obbligatoriamente il provvedimento di sospensione cautelare nei confronti degli associati che siano destinatari di misure cautelari restrittive della libertà personale ovvero comportanti divieto di accedere alle manifestazioni sportive; la sospensione cautelare obbligatoria determina l'esclusione dell'associato dall'attività tecnica ed associativa e, cessata la misura cautelare, può essere revocata su richiesta dell'interessato ovvero convertita in sospensione facoltativa;
- i) può emettere il provvedimento motivato di sospensione cautelare nei confronti degli associati che siano sottoposti ad indagini per delitti dolosi che recano pregiudizio all'immagine della FIGC o dell'AIA ed alla credibilità della funzione arbitrale; la sospensione cautelare facoltativa ha durata di mesi quattro, prorogabile, persistendone le condizioni, fino al massimo di un anno e determina l'esclusione dell'associato dall'attività tecnica, con facoltà del Presidente dell'AIA di inibire lo svolgimento anche dell'attività associativa;
- j) propone al Comitato nazionale, nei casi previsti dal Regolamento, la decadenza dei Presidenti sezionali e di tutte le altre cariche elettive;
- k) propone al Comitato nazionale la nomina del Responsabile e dei componenti della Commissione esperti legali e al Comitato nazionale in composizione allargata la nomina del componente dell'AIA del Comitato dei garanti;
- l) autorizza i Dirigenti benemeriti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 49 e 50, gli arbitri benemeriti e gli osservatori arbitrali, a loro domanda scritta, a svolgere incarichi federali di nomina, anche presso le Leghe ed i Settori, per ogni stagione sportiva ovvero per la durata dell'incarico e, con provvedimento motivato, revoca tale autorizzazione;
- m) propone al Comitato nazionale le nomine di competenza previste dallo Statuto FIGC, dal presente Regolamento e dalle Norme di funzionamento degli Organi tecnici;
- n) procede, con provvedimento motivato e con le stesse forme e modalità con le quali si è proceduto alla nomina, alla revoca e alla sostituzione di persone da lui nominate;
- o) su richiesta scritta e motivata dell'interessato, acquisito il preventivo parere favorevole motivato in forma scritta del Presidente della Sezione di ultima appartenenza del richiedente, provvede alla riammissione nell'AIA di ex associati dimissionari o che abbiano perso la qualifica per ipotesi diverse dal non rinnovo tessera e dal ritiro tessera disciplinare; in caso di parere sfavorevole del Presidente della Sezione alla richiesta di riammissione, ogni decisione, valutate le oggettive motivazioni del detto parere, spetta al Presidente nazionale che delibera con provvedimento motivato; il nuovo inquadramento, con ricongiungimento della precedente anzianità associativa, è subordinato alla partecipazione, da parte degli interessati, ad un corso di aggiornamento organizzato dal Settore Tecnico dell'AIA;
- p) ad istanza scritta dell'associato e previo parere favorevole scritto del Presidente sezionale, può riconoscere le funzioni di arbitro associativo all'arbitro effettivo, assistente arbitrale ed osservatore arbitrale che, per motivi eccezionali, non è più in grado di svolgere l'attività tecnica e sia giudicato meritevole di proseguire il rapporto associativo ed in grado di contribuire concretamente al buon funzionamento della Sezione di appartenenza; sempre su istanza motivata del Presidente sezionale, può emettere il provvedimento di revoca delle funzioni di arbitro associativo, con conseguente riassunzione della precedente funzione tecnica e, qualora osservatore arbitrale, previo superamento del corso previsto dall'art. 47, comma 8; in ogni caso, gli arbitri associativi non possono superare il limite del 5% della forza sezionale;
- q) propone al Presidente federale gli associati aventi i requisiti tecnici per la nomina ad arbitri, assistenti e osservatori internazionali, sentiti i responsabili dei rispettivi organi tecnici nazionali;
- r) nomina, sentito il Vice Presidente ed il Comitato Nazionale, i Dirigenti benemeriti AIA;
- s) assume, sussistendo comprovati motivi di urgenza e sentito il Vice Presidente nazionale, i provvedimenti di competenza del Comitato nazionale diversi da quelli relativi a nomine, sottoponendoli alla ratifica del Comitato nazionale alla prima riunione successiva.

Art. 9 – Vice Presidente nazionale

1. Il Vice Presidente nazionale collabora con il Presidente nazionale dell'AIA per l'assolvimento delle funzioni attribuite a quest'ultimo, svolge direttamente quelle eventualmente delegate ed esprime tutti i pareri richiesti.

2. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente dell'AIA, il Vice Presidente svolge le funzioni vicarie, con l'obbligo di sentire in ogni caso il parere del Comitato nazionale prima dell'emissione di qualsiasi provvedimento.

3. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente nazionale dell'AIA, le sue funzioni sono attribuite al Vice Presidente, il quale deve provvedere, entro 90 giorni, alla convocazione dell'Assemblea generale straordinaria per procedere a nuove elezioni.

Il nuovo Presidente eletto resta in carica sino al termine del quadriennio olimpico in corso.

4. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Vice Presidente dell'AIA, il Comitato nazionale, su proposta del Presidente nazionale, nomina fra i componenti eletti un nuovo Vice Presidente, che resta in carica sino al termine del quadriennio olimpico in corso.

Al nuovo Vice Presidente nazionale nominato tra i componenti eletti singolarmente in una macroregione subentra il primo candidato non eletto nella macroregione di appartenenza, che resta in carica, quale componente effettivo del comitato nazionale, sino al termine del quadriennio olimpico in corso.

Art. 10 – Responsabile del settore tecnico arbitrale

1. Il Responsabile dirige il settore tecnico arbitrale, lo coordina e controlla nell'ambito delle attribuzioni di cui al successivo art. 37 e, seguendo le indicazioni del Comitato nazionale, promuove e realizza le iniziative tese alla formazione, preparazione e perfezionamento degli arbitri, degli assistenti arbitrali e degli osservatori arbitrali ed all'uniformità delle prestazioni arbitrali, mantenendo rapporti di collaborazione con il Settore tecnico e con il Settore giovanile e scolastico della FIGC.

2. Il Responsabile del settore tecnico arbitrale, ai fini dell'attività di formazione, può visionare gli arbitri effettivi, gli assistenti e gli osservatori arbitrali appartenenti a qualsiasi ruolo.

3. In caso di impedimento temporaneo del Responsabile del settore tecnico arbitrale, il Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, può attribuire ad uno dei vice responsabili le funzioni vicarie sino al termine dell'impedimento.

4. In caso di dimissioni, revoca o impedimento non temporaneo del Responsabile del settore tecnico arbitrale, il Comitato nazionale nomina, su proposta del Presidente, un nuovo Responsabile del settore tecnico arbitrale, che resta in carica sino al termine della stagione sportiva.

Art. 11 – Comitato nazionale

1. Il Comitato nazionale è composto dal Presidente nazionale dell'AIA, dal Vice Presidente nazionale, dai quattro componenti effettivi della lista collegata e dai tre componenti effettivi eletti singolarmente per ciascuna macroregione dall'Assemblea generale.

2. Al Comitato nazionale partecipano senza diritto di voto:

a) il Responsabile del Settore Tecnico arbitrale;

b) i Responsabili degli Organi tecnici nazionali;

c) il rappresentante degli arbitri in attività.

3. Il Comitato nazionale si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, previa, in ogni caso, convocazione scritta del Presidente dell'AIA contenente l'ordine del giorno e inviata con un preavviso di almeno tre giorni.

4. Il Comitato nazionale collabora con il Presidente dell'AIA e con il Vice Presidente all'assolvimento di tutte le funzioni istituzionali ed espleta i compiti allo stesso espressamente delegati dal Presidente dell'AIA, esprimendo il proprio parere sugli argomenti richiesti.

5. Se non diversamente disposto dal presente Regolamento, le riunioni del Comitato nazionale sono valide alla presenza della maggioranza semplice dei componenti eletti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente dell'AIA.

6. Il Comitato nazionale delibera in ordine:

- a) all'inquadramento annuale degli arbitri, degli assistenti e degli osservatori a disposizione degli Organi tecnici nazionali e alle relative promozioni e dimissioni, su proposta dei responsabili degli Organi tecnici nazionali;
- b) all'assegnazione dei fondi federali e delle risorse finanziarie, autorizzando le forme di finanziamento proprie dell'AIA in tutte le sue articolazioni anche periferiche e verificando le relazioni del Servizio ispettivo;
- c) alla diffusione della conoscenza delle regole del giuoco del calcio, alla indizione, con bando unico, del Corso Arbitri Nazionale, alla promozione dei corsi per arbitro ed alle iniziative operative per l'aggiornamento degli associati e l'interpretazione uniforme delle regole di giuoco, all'organizzazione e al coordinamento dei raduni arbitrali, dei corsi di aggiornamento e dei controlli sanitari;
- d) al controllo ed alla ratifica dell'inquadramento annuale degli arbitri a disposizione degli Organi tecnici periferici e delle proposte formulate dagli stessi durante ed al termine della stagione sportiva;
- e) alla nomina e alla revoca degli Arbitri benemeriti;
- f) alla nomina, su proposta del Presidente dell'AIA, dei responsabili e dei componenti degli Organi tecnici nazionali, dei Presidenti dei Comitati regionali arbitri e dei Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i Presidenti di sezione delle rispettive Regioni e delle Province autonome, dei componenti, collaboratori e referenti di ciascun Comitato regionale e Comitato delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei responsabili e dei componenti della Commissione esperti legali e del Servizio ispettivo, nonché alla determinazione del numero dei componenti di tali Organi;
- g) alla nomina, su proposta del Presidente dell'AIA, del Responsabile del Settore Tecnico arbitrale, dei vice responsabili, del coordinatore, dei responsabili dei moduli d'area e dei componenti, nonché alla determinazione del numero dei componenti del medesimo Settore;
- h) alla istituzione di nuove Sezioni, con conseguente adozione del codice fiscale, ed alla soppressione o accorpamento di quelle esistenti, nonché all'istituzione di nuovi Comitati regionali ed alla soppressione o accorpamento di quelli esistenti;
- i) alla convocazione dell'Assemblea organizzativa e tecnica dei Presidenti sezionali;
- j) alla nomina, su proposta del Presidente dell'AIA, dei componenti degli organi di disciplina ed alla determinazione del numero di componenti di ciascun organo, nonché all'istituzione, soppressione o accorpamento delle Commissioni di disciplina regionali;
- k) alle linee direttive generali cui devono uniformarsi i Presidenti sezionali nello svolgimento dell'attività associativa;
- l) alla decadenza dalla carica del Presidente nazionale;
- m) alla gestione del sito internet ufficiale dell'AIA, all'autorizzazione agli Organi direttivi centrali e periferici per l'apertura di propri siti e alle direttive sulle modalità di gestione dei predetti siti;
- n) ai congedi motivati richiesti dagli arbitri ai sensi del successivo art. 41;
- o) ai controlli sull'attitudine e sull'efficienza fisica degli arbitri, anche a richiesta degli interessati e degli Organi tecnici, mediante test atletici e verifiche mediche con le modalità fissate dal Settore Tecnico arbitrale;
- p) all'autorizzazione agli arbitri, previo congedo, ad espletare attività all'estero presso altre Federazioni affiliate agli organismi internazionali cui aderisce la FIGC, nonché agli arbitri stranieri di tali federazioni ad espletare attività sul territorio italiano;
- q) all'esenzione, anche temporanea, dal versamento, anche parziale, delle quote associative per fatti e/o motivi eccezionali e sopravvenuti, alla misura minima delle quote associative annuali determinabili dalle singole Assemblee sezionali e alla ratifica delle proposte di conferimento della Presidenza Onoraria, della nuova titolazione o della modifica della titolazione della sezione formulate dalle Assemblee sezionali;
- r) all'autorizzazione ad accettare contributi e donazioni di terzi a qualsivoglia titolo, anche se a favore degli Organi direttivi periferici, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 3, e dal Regolamento amministrativo, se a favore delle Sezioni;
- s) alla gestione del fondo di solidarietà;
- t) con provvedimento motivato, al commissariamento delle Sezioni, dei Comitati regionali e dei Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano per imprevedibili e gravi eventi insorti nel corso della stagione sportiva che impediscano o compromettano il regolare o normale svolgimento delle loro attività, anche in pregiudizio dell'immagine della FIGC e/o dell'AIA, ovvero per gravi irregolarità o violazioni che compromettano o impediscano il loro funzionamento ed alla contestuale nomina del Commissario

straordinario a tempo determinato, con decadenza di tutti gli organi direttivi regionali, provinciali e sezionali ovvero di solo alcuni di essi;

u) su proposta del Presidente dell'AIA e con provvedimento motivato, alla decadenza dei Presidenti sezionali e di tutte le altre cariche elettive, nei casi previsti dal Regolamento;

v) alla revoca e alla sostituzione di persone nominate dal Comitato Nazionale, mediante provvedimento motivato con le stesse forme e modalità con le quali si è proceduto alla nomina;

w) all'adozione del provvedimento di non rinnovo della tessera e alla revisione e revoca dello stesso;

y) alla istituzione, su proposta del Presidente dell'AIA, delle Commissioni di studio e dei Servizi con specifici incarichi di proposta, consultivi e di mero supporto operativo e alla nomina dei componenti e dei responsabili, che restano in carica per una stagione sportiva con obbligo di presentare al Comitato Nazionale relazione dell'attività svolta al termine di essa, nonché alla nomina, a tempo determinato, di referenti operativi per specifiche materie associative, tecniche ed amministrative non rientranti in attività di spettanza degli organi previsti dal presente Regolamento;

z) alla nomina, su proposta del Presidente dell'AIA, del nuovo Vice Presidente o del nuovo Responsabile del settore tecnico arbitrale in caso di dimissioni, decadenza, revoca o impedimento non temporaneo del Vice Presidente o del Responsabile del settore tecnico arbitrale.

7. Alle riunioni del Comitato nazionale con all'ordine del giorno la nomina degli Organi tecnici nazionali, del Responsabile del Settore Tecnico e dei Presidenti dei CRA e dei CPA partecipano solo i componenti eletti.

8. Il Comitato nazionale si riunisce in composizione allargata con la partecipazione, con diritto di voto, oltre che dei componenti indicati nel primo comma, dei Presidenti sezionali designati dai Presidenti di sezione di ciascuna Consulta regionale e di ciascuna Consulta delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei Delegati effettivi degli Ufficiali di gara.

Partecipano, senza diritto di voto, i responsabili degli Organi Tecnici nazionali e del Settore Tecnico arbitrale, il rappresentante degli arbitri in attività e il responsabile della Commissione Esperti Legali.

Il Comitato nazionale in composizione allargata delibera in ordine alla adozione del presente regolamento e di quelli secondari e loro modificazioni, all'approvazione del Codice etico e di comportamento e sue modificazioni e, su proposta del Presidente nazionale dell'AIA, alla nomina del componente dell'AIA del Comitato dei garanti.

Le riunioni del Comitato nazionale in composizione allargata sono valide alla presenza della maggioranza semplice dei componenti aventi diritto di voto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente dell'AIA.

9. I componenti effettivi del Comitato nazionale eletti singolarmente dalla Assemblea generale, in caso di impedimento non temporaneo, dimissioni e decadenza, sono automaticamente sostituiti con i primi non eletti della medesima macroregione.

10. Nel caso venga meno la maggioranza numerica dei suoi componenti elettivi decade l'intero Comitato nazionale ed il Presidente dell'AIA ne assume provvisoriamente le funzioni, provvedendo nel termine di 90 giorni a convocare l'Assemblea generale straordinaria per procedere a nuove elezioni ed il Comitato nazionale così eletto resta in carica sino al termine del quadriennio olimpico in corso.

11. Alla riunione del Comitato nazionale che precede le Assemblee federali sono invitati a partecipare i Delegati effettivi degli Ufficiali di gara al fine del coordinamento della rappresentanza dell'AIA sugli argomenti all'ordine del giorno delle Assemblee federali.

12. Ai componenti eletti in carica del Comitato nazionale, salvo deroga motivata dal Presidente dell'AIA, è fatto divieto di svolgere attività tecnica, restando congelati in ruolo sino alla cessazione della loro carica.

Art. 12 – Consiglio centrale

1. Il Consiglio centrale è composto dai componenti del Comitato nazionale, dai Presidenti dei Comitati regionali e dei Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano o dai loro Vice presidenti in caso di impedimento, nonché dai responsabili degli Organi di disciplina nazionale, della Commissione esperti legali e del Servizio ispettivo nazionale, dai componenti del Comitato dei garanti, dall'ultimo Presidente uscente dell'AIA e dai Delegati effettivi degli Ufficiali di gara.

2. Il Consiglio centrale si riunisce almeno due volte per ogni stagione sportiva su convocazione scritta del Presidente dell'AIA contenente l'ordine dei lavori, inviata con un preavviso di almeno tre giorni.

3. Il Consiglio centrale svolge funzioni di organo consultivo, senza potere deliberante, che esprime proposte e pareri sugli argomenti d'interesse generale posti all'ordine del giorno ed è, altresì, organo informativo interno nel quale i componenti, ciascuno in ordine al suo ambito di responsabilità, riferiscono delle iniziative assunte a livello nazionale e periferico, dell'andamento associativo, tecnico e amministrativo e possono formulare proposte operative al Comitato nazionale.

4. Alle riunioni possono essere invitati dal Presidente dell'AIA, senza diritto di voto, altri associati in relazione al loro specifico incarico ed alle materie all'ordine del giorno previsto.

CAPO TERZO: CARICHE ELETTIVE E DI NOMINA CENTRALI E PERIFERICHE

Art. 13 – Requisiti dei candidati

1. Sono eleggibili alle cariche di Presidente nazionale e di Vice Presidente nazionale gli associati che possiedano all'atto della presentazione della candidatura i seguenti requisiti:

- a) siano Dirigenti benemeriti FIGC associati AIA, Dirigenti benemeriti AIA o Arbitri benemeriti;
 - b) siano muniti della capacità elettorale politica attiva e passiva;
 - c) non siano stati colpiti nel corso degli ultimi 10 anni, salva riabilitazione, da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione e squalifica, superiori complessivamente ad un anno da parte dell'AIA, della FIGC e del CONI e di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - d) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - e) non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche;
 - f) non abbiano come primaria o prevalente fonte di reddito una attività commerciale collegata all'AIA o alla FIGC;
 - g) non abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI o la FIGC o l'AIA, contro altri organismi riconosciuti dal CONI o contro altri organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - h) non siano stati dichiarati decaduti, per una delle cause di cui all'art. 15 del presente Regolamento, da precedente carica elettiva con provvedimento non impugnato o, se impugnato, rimasto confermato; sono escluse dalle ipotesi di decadenza di cui sopra, quelle determinate dalla scoperta successiva all'elezione di una delle cause di ineleggibilità o dalla sopravvenuta perdita di uno dei requisiti soggettivi per la elezione.
- Non sono eleggibili alla carica di Presidente nazionale dell'AIA gli associati che abbiano ricoperto tale carica per due mandati.

Non sono eleggibili alla carica di Vice Presidente nazionale dell'AIA gli associati che abbiano ricoperto tale carica o quella di Presidente nazionale dell'AIA per due mandati.

2. Sono eleggibili alla carica di Componente del Comitato nazionale gli associati che possiedano all'atto della presentazione della candidatura i requisiti per l'elezione alla carica di Presidente nazionale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del primo comma, nonché i seguenti ulteriori requisiti:

- a) abbiano maturato un'anzianità associativa di almeno venti anni;
- b) abbiano compiuto i trentacinque anni di età;
- c) abbiano ricoperto uno dei seguenti incarichi: Presidente di sezione, Presidente o componente CRA o CPA, componente degli organi di disciplina, del Servizio ispettivo nazionale, della Commissione esperti legali, del Settore tecnico arbitrale e di Commissioni tecniche nazionali.

Non sono eleggibili alla carica di componente del Comitato nazionale dell'AIA gli associati che abbiano ricoperto tale carica o quella di Presidente nazionale dell'AIA o quella di Vice Presidente nazionale dell'AIA per tre mandati.

3. Sono eleggibili alla carica di Presidente di sezione gli associati che possiedano all'atto della presentazione della candidatura i requisiti per l'elezione alla carica di Presidente nazionale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del primo comma, nonché i seguenti ulteriori requisiti:

- a) abbiano maturato un'anzianità associativa di almeno dieci anni;
- b) abbiano compiuto i ventotto anni di età;
- c) abbiano rinunciato da almeno un mese ad incarichi direttivi di nomina in ambito nazionale o regionale, tecnici o associativi, ovvero ad incarichi federali di nomina, anche presso le Leghe ed i Settori.

4. Sono eleggibili alla carica di Delegati degli Ufficiali di gara all'Assemblea federale gli associati che possiedano i requisiti per la elezione alla carica di Presidente nazionale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del primo comma, nonché i seguenti ulteriori requisiti:

- a) abbiano maturato un'anzianità associativa di almeno dieci anni;
- b) abbiano compiuto i ventotto anni di età.

Nella qualità di componenti del Comitato Nazionale in composizione allargata i Delegati degli Ufficiali di gara non sono eleggibili a tale carica qualora l'abbiano ricoperta per tre mandati.

5. Sono eleggibili alla carica di Delegati sezionali gli associati che possiedano i requisiti per la elezione alla carica di Presidente nazionale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del primo comma, nonché i seguenti ulteriori requisiti:

- a) abbiano maturato un'anzianità associativa di almeno dieci anni;
- b) abbiano compiuto i ventotto anni di età.

6. Fermi gli specifici requisiti previsti dal presente Regolamento per ogni singola carica di nomina, possono essere nominati alle cariche centrali o periferiche, tecniche o associative, gli associati che all'atto della nomina posseggano i requisiti di cui di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del primo comma.

Art. 14 – Durata delle cariche elettive

1. Il Presidente nazionale, il Vice Presidente nazionale, i componenti eletti del Comitato nazionale e i Delegati degli Ufficiali di Gara all'Assemblea federale restano in carica per un quadriennio olimpico.
2. I Presidenti di sezione e i componenti eletti del Collegio dei Revisori Sezionali restano in carica per un quadriennio olimpico.
3. I Delegati sezionali restano in carica solo per la specifica attività per cui sono stati eletti.

Art. 15 – Decadenza e revoca

1. Per i componenti eletti degli Organi direttivi centrali costituiscono causa di decadenza dalla carica:

- a) la scoperta successiva all'elezione anche di una sola delle cause di ineleggibilità;
- b) la perdita sopravvenuta anche di uno solo dei requisiti soggettivi per l'elezione;
- c) l'accertamento di gravi irregolarità amministrative da parte degli organi federali di vigilanza contabile;
- d) la sopravvenienza di una o più sanzioni disciplinari, passate in giudicato, la cui durata sia superiore complessivamente ad un anno;
- e) il permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono eletti;
- f) l'assenza ingiustificata ad almeno tre riunioni di Organi direttivi centrali nel corso della medesima stagione sportiva;
- g) l'assenza ingiustificata ad almeno due Assemblee federali nel quadriennio olimpico.

2. Per il Presidente di sezione costituiscono cause di decadenza le circostanze di cui ai punti da a) ad e) del primo comma, nonché:

- f) l'accertamento di gravi violazioni al regolamento associativo ed a quelli secondari tramite verifiche ispettive;
- g) la mancata approvazione da parte della maggioranza assoluta degli aventi diritto della relazione tecnica, associativa e amministrativa nell'Assemblea ordinaria;
- h) l'ingiustificata assenza ad almeno tre riunioni della Consulta regionale e della Consulta delle provincie autonome di Trento e di Bolzano nell'arco della stessa stagione sportiva.

3. Per i componenti eletti dei Collegi dei revisori sezionali e per i componenti dei Consigli Direttivi Sezionali eletti ai sensi dell'art. 24, comma 2 lett. b), costituiscono cause di decadenza le circostanze di cui ai punti da a) ad e) del primo comma e l'ingiustificata assenza ad almeno tre riunioni, rispettivamente, del Collegio dei Revisori e del Consiglio Direttivo nell'arco della stessa stagione sportiva.

4. La decadenza del Presidente nazionale dell'AIA è dichiarata con provvedimento motivato del Comitato Nazionale, su proposta di uno o più componenti, e avrà efficacia soltanto dopo la ratifica da parte del Consiglio Federale.

La decadenza dei componenti eletti degli Organi direttivi centrali, dei Presidenti di sezione, dei componenti eletti dei Collegi dei revisori sezionali e del componente di diritto del Consiglio Direttivo sezionale è dichiarata, con provvedimento motivato, dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente nazionale dell'AIA.

La decadenza dei Delegati degli Ufficiali di gara è dichiarata dal Consiglio Federale, con le modalità previste dallo Statuto della FIGC.

5. La decadenza, salvo che la causa sia quella automatica dell'essere stati destinatari di sanzioni disciplinari definitive di durata complessivamente superiori ad un anno e della non approvazione espressamente votata della relazione, è dichiarata previa contestazione dell'addebito all'interessato ed esame delle sue controdeduzioni scritte, da presentarsi entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della medesima contestazione.

6. Avverso la delibera di decadenza del Presidente nazionale dell'AIA e dei componenti eletti degli Organi direttivi centrali dell'AIA può proporsi ricorso al Tribunale federale a livello nazionale – sezione disciplinare ai sensi dell'art. 86 del C.G.S. della FIGC.

7. Avverso la delibera di decadenza dei Presidenti di sezione e dei componenti eletti del Collegio dei revisori sezionali e del Consiglio Direttivo Sezionale può proporsi ricorso entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione scritta della delibera alla Commissione di disciplina di appello, che decide in unica istanza.

8. Per i componenti di nomina degli Organi di disciplina costituiscono causa di revoca dalla carica la scoperta, dopo la nomina, della mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 1, e dall'art. 29, e la perdita, dopo la nomina, di uno dei requisiti soggettivi di cui ai capi b), c), d), f) e g) del primo comma dell'art. 13.

9. Per i componenti di nomina degli altri Organi di cui all'art. 6 costituiscono causa di revoca dalla carica la scoperta, dopo la nomina, della mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 13 comma 1, ovvero degli specifici requisiti fissati dal presente Regolamento per ciascuna carica, la sopravvenienza di una delle cause di decadenza specificate nel presente articolo e, in ogni caso, l'ingiustificata assenza ad almeno tre riunioni degli organi collegiali di appartenenza nell'arco della stessa stagione sportiva.

10. Il provvedimento di revoca è adottato, con provvedimento motivato, dal medesimo Organo che ha effettuato la nomina ed ha facoltà di provvedere alla sostituzione.

CAPO QUARTO – IL COMITATO DEI GARANTI

Art. 16 – Il Comitato dei garanti

1. Il Comitato dei garanti è composto da tre membri, di cui uno, con funzioni di Responsabile, nominato dal Presidente del CONI, uno dal Presidente federale ed uno dal Comitato nazionale in composizione allargata, scelti, con incarico di durata quadriennale, tra personalità eminenti dello sport o della società civile, di riconosciuta indipendenza ed integrità morale, che abbiano conseguito particolari benemerienze o risultati di ordine sportivo, professionale o culturale.

2. Se i componenti sono associati AIA, agli stessi è fatto divieto di svolgere l'attività tecnica e di assolvere altre cariche associative, restando congelati nell'Organo tecnico di provenienza fino alla cessazione dell'incarico.

In ipotesi di dimissioni, revoca od impedimento permanente del componente AIA, si procede alla sua surroga con le modalità previste nel comma precedente e l'incarico avrà durata fino al termine del quadriennio originariamente previsto.

3. Il Comitato dei garanti si avvale degli uffici della FIGC e dell'AIA.

4. Sono compiti del Comitato dei garanti:

a) proporre al Comitato nazionale in composizione allargata l'approvazione del Codice etico e di comportamento e delle successive modificazioni;

b) emanare, anche d'ufficio, indirizzi interpretativi sulla applicazione del Codice etico e di comportamento da trasmettere al Comitato nazionale;

c) esprimere pareri scritti a richiesta degli Organi direttivi centrali e periferici e dei singoli associati sulla conformità ai principi e alle norme del Codice etico delle condotte degli associati nell'ambito sportivo e nella vita privata, nonché dirimere eventuali contrasti insorti, con comunicazione a tutti gli interessati;

d) controllare e verificare, d'ufficio o su segnalazione di associati, il rispetto del Codice etico e di comportamento da parte di tutti gli associati, emettendo inviti scritti di conformità all'associato e per conoscenza al suo Presidente sezionale per eventuali inadempienze che non assumano rilevanza disciplinare;

e) proporre al Comitato nazionale iniziative utili alla diffusione ed alla conoscenza del Codice etico e di comportamento e collaborare alle iniziative promosse dagli Organi direttivi centrali e periferici.

5. Il Comitato dei garanti svolge funzioni di controllo della struttura associativa proponendo al Presidente federale ed al Presidente dell'AIA modelli organizzativi volti ad assicurare la massima efficienza e moralità dell'associazione, la piena osservanza del Codice etico da parte degli associati e la prevenzione di possibili violazioni regolamentari.

6. Il Comitato dei garanti segnala alla Procura federale o alla Procura arbitrale eventuali violazioni riscontrate che possano avere rilevanza disciplinare e segnala, altresì, al Presidente federale e al Presidente nazionale dell'AIA inefficienze o irregolarità riscontrate.

CAPO QUINTO – GLI ORGANI DIRETTIVI PERIFERICI

Art. 17 – Presidente e Vice Presidente del Comitato Regionale e del Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano

1. Il Presidente del Comitato regionale e dei Comitati delle Province autonome di Trento e di Bolzano è nominato per una stagione sportiva dal Comitato nazionale su proposta del Presidente dell'AIA, sentiti i Presidenti sezionali.

2. Il Presidente, nell'ambito della Regione e della Provincia autonoma di competenza, svolge le funzioni tecniche ed amministrative assumendosene la responsabilità in proprio ed avvalendosi dei componenti del Comitato a ciò delegati.

3. Al Presidente del Comitato regionale e dei Comitati delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono affidate le ulteriori seguenti attribuzioni:

a) proporre al Comitato nazionale la nomina di un Vice Presidente, al quale può delegare la responsabilità amministrativa ed anche tecnica, degli altri componenti e dei referenti regionali di settore, secondo le indicazioni numeriche stabilite dal Comitato nazionale, e proporne la revoca per comprovate ragioni;

b) distribuire tra le sezioni, in particolare ove le stesse sono più di una in ogni provincia, le gare da designare;

c) convocare, con preavviso di almeno tre giorni, e presiedere le riunioni del Comitato regionale o del Comitato provinciale e della Consulta regionale o provinciale, predisponendone l'ordine del giorno da inviare in copia al Comitato nazionale;

d) curare l'impiego dei fondi a qualsiasi titolo introitati dal Comitato;

e) nominare uno dei tre componenti del Collegio dei revisori sezionali;

f) delegare specifiche funzioni tecniche ai componenti del comitato;

g) determinare l'organico degli arbitri con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

5. In caso di dimissioni, revoca o impedimento non temporaneo, anche per effetto di provvedimento disciplinare, del Presidente del Comitato regionale e del Comitato Provinciale, le sue funzioni, qualora il Comitato Nazionale non provveda alla nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'art. 11, comma 6 lett. t), sono attribuite al Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente, che resta in carica sino al termine della stagione sportiva in corso.

6. Il Presidente del Comitato regionale e provinciale, il Vice Presidente e tutti i componenti, dalla nomina e fino alla cessazione dell'incarico, restano congelati nell'Organo tecnico di provenienza, ad eccezione dei collaboratori e referenti di settore che possono proseguire l'attività tecnica nel rispettivo Organo di competenza.

Art. 18 – Comitato regionale e Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano

1. Il Comitato regionale e il Comitato delle province autonome di Trento e di Bolzano resta in carica una stagione sportiva ed è composto dal Presidente, da un Vice Presidente, da componenti, da collaboratori e da referenti di settore, nel numero indicato dal Comitato Nazionale tenuto conto delle effettive esigenze organizzative e delle previsioni di bilancio.

2. Le riunioni del Comitato, da tenersi almeno ogni due mesi, devono essere verbalizzate.

3. Al Comitato regionale e al Comitato delle province autonome di Trento e di Bolzano sono affidate le seguenti attribuzioni:

a) coordinare e controllare l'attività tecnica delle Sezioni della zona territoriale di propria giurisdizione secondo gli indirizzi ed obiettivi indicati dal Comitato nazionale;

- b) collaborare con il Presidente, in attuazione delle norme di funzionamento degli Organi tecnici, all'impiego e controllo tecnico degli arbitri in organico;
- c) trasmettere al Comitato nazionale, per la presa d'atto, i provvedimenti relativi alle dimissioni e trasferimenti degli arbitri della regione e della provincia autonoma adottate dai Presidenti sezionali;
- d) autorizzare i Presidenti sezionali all'indizione di ulteriori corsi arbitro rispetto a quello nazionale e segnalare al Comitato nazionale le relative richieste, indicando, in ogni caso, ai Presidenti sezionali il numero massimo degli arbitri da inserire nei ruoli al termine dei corsi, tenuto conto degli organici necessari sulla base delle gare sezionali da designare;
- e) curare l'organizzazione, se allo stesso delegata dal Comitato nazionale, dei corsi di qualificazione e aggiornamento per Osservatori arbitrali, nei limiti delle risorse a tal fine assegnate;
- f) trasmettere, al termine di ogni stagione sportiva, d'intesa con i Presidenti di sezione per i soli arbitri appartenenti agli organici sezionali, l'inquadramento degli associati soggetti alla giurisdizione tecnica regionale o provinciale, inviandola per il controllo e la ratifica al Comitato nazionale;
- g) trasmettere al termine di ogni stagione sportiva, per gli arbitri appartenenti al ruolo tecnico regionale o provinciale, le proposte di fine stagione e la graduatoria di merito formulata dall'Organo tecnico regionale o provinciale, inviandola per il controllo e la ratifica al Comitato nazionale;
- h) definire l'entità degli introiti ed impieghi del Comitato regionale o provinciale e trasmettere il bilancio preventivo e quello consultivo al Comitato nazionale ed al responsabile del Servizio ispettivo nazionale;
- i) approvare il bilancio di previsione delle Sezioni e comunque svolgere tutte le funzioni attribuite dal Regolamento amministrativo delle sezioni;
- l) assicurare la diffusione, nell'ambito territoriale di competenza, dei principi del Codice etico e di comportamento, provvedendo all'indicazione di un componente avente funzioni, non esclusive, di referente regionale o provinciale per tale attività;
- m) assolvere ogni ulteriore incarico affidato dal Comitato nazionale.

Art. 19 – Consulta regionale e Consulta delle province autonome di Trento e di Bolzano

1. La Consulta regionale e le Consulte delle province autonome di Trento e di Bolzano sono composte dal Presidente e dai componenti del Comitato regionale o provinciale, dai Presidenti di sezione, nonché dagli eventuali delegati da quest'ultimi a svolgere le funzioni di Organo tecnico sezionale, con diritto di voto limitato alle materie strettamente tecniche, e dal referente regionale della Commissione Esperti Legali. In caso di giustificato impedimento, i Presidenti di sezione sono sostituiti dal Vice Presidente che svolge funzioni vicarie.
2. La Consulta regionale o provinciale si riunisce obbligatoriamente almeno tre volte nella stagione sportiva.
3. La Consulta regionale o provinciale:
 - a) verifica l'andamento dell'attività tecnica ed associativa e la conformità della stessa alle direttive del Comitato Nazionale, avanzando eventuali proposte operative;
 - b) esprime al Comitato nazionale parere obbligatorio ma non vincolante sulla istituzione, soppressione e fusione di Sezioni, dopo discussione collegiale nel corso della quale sia stato richiesto il parere dei Presidenti delle sezioni interessate;
 - c) propone al Comitato regionale o provinciale l'organizzazione di corsi intersezionali regionali di aggiornamento attinenti l'attività tecnica arbitrale;
 - d) assolve ogni ulteriore incarico affidato dal Comitato nazionale;
 - e) designa, a seguito di scelta a maggioranza tra i soli Presidenti di sezione da effettuarsi alla prima riunione di ogni singola stagione, il Presidente di Sezione componente del Comitato nazionale in composizione allargata ed il Presidente supplente in caso di impedimento del primo; nei Comitati composti di due sole sezioni, in ipotesi di mancato accordo, i rispettivi Presidenti si alternano nell'incarico ad ogni stagione sportiva.
4. Alle riunioni della Consulta regionale o provinciale possono essere invitati altri associati in relazione al loro specifico incarico.
5. Le riunioni della Consulta regionale o provinciale devono essere verbalizzate dal segretario del Comitato Regionale o Provinciale ed una copia del verbale, custodito dal Presidente del Comitato regionale o provinciale, deve essere consegnata ai Presidenti di sezione entro la data della successiva riunione e trasmessa al Comitato nazionale entro otto giorni dalla data della riunione.

6. I componenti del Comitato nazionale possono partecipare alle Consulte regionali o provinciali, previa autorizzazione del Presidente nazionale o, in sua assenza, del Vice Presidente.

Art. 20 – Assemblee sezionali - norme comuni

1. Alle Assemblee sezionali hanno diritto di voto gli associati che abbiano compiuto la maggiore età, che risultino nominati arbitri entro il trenta giugno dell'anno precedente, che non siano sospesi neppure cautelativamente e che non siano morosi nel pagamento delle quote sezionali.

2. Le Assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

3. Il Presidente sezionale in carica è obbligato a convocare per ciascuna Assemblea tutti gli associati, mediante convocazione scritta riportante l'ordine del giorno inviata tramite il portale informatico AIA e affissa all'albo sezionale almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

La data di affissione alla bacheca viene attestata sulla convocazione con la sottoscrizione ad opera del Presidente di Sezione e di almeno un componente del Collegio dei revisori sezionali.

4. L'Assemblea sezionale elettiva e quella ordinaria sono convocate in unica sessione, fatta salva la facoltà di richiederne al Presidente dell'AIA la convocazione in via separata.

5. L'Assemblea non elettiva è convocata, in via straordinaria, dal Presidente Sezionale oppure su richiesta scritta della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo Sezionale o di almeno 1/3 degli associati aventi diritto al voto.

6. Hanno diritto di partecipare alla Assemblee sezionali tutti gli arbitri anche se privi del diritto di voto.

Art. 21 – Assemblea sezionale ordinaria

1. L'Assemblea sezionale si celebra in via ordinaria ogni anno, al termine della stagione sportiva e, in ogni caso, in una data compresa tra il 1° maggio ed il 30 giugno.

2. Ogni associato presente con diritto di voto può essere portatore di una sola delega scritta.

3. Sono compiti dell'Assemblea sezionale:

a) l'esame, la discussione e la votazione della relazione tecnica ed associativa della stagione sportiva presentata dal Presidente di Sezione;

b) l'esame, la discussione e la votazione, previa lettura della relazione amministrativa e contabile del Collegio dei Revisori Sezionali, del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno solare precedente presentato dal Presidente di Sezione;

c) l'elezione, ogni quadriennio, di due dei tre componenti del Collegio dei Revisori sezionali;

d) le deliberazioni sull'entità delle quote associative, sull'indizione di iniziative di valenza nazionale, sulla proposta, soggetta a ratifica del Comitato Nazionale, di conferimento della Presidenza Onoraria, della titolazione o della modifica della titolazione della Sezione.

4. L'Assemblea ordinaria è dichiarata aperta, in prima o seconda convocazione, dal Presidente di Sezione, dopo che il Collegio dei Revisori ha verificato la presenza degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea procede alla nomina palese di un Ufficio di Presidenza composto dal Presidente dell'Assemblea, che da quel momento ne dirige i lavori seguendo l'ordine del giorno e non consentendo la trattazione di altri argomenti, da un Vice Presidente, da un segretario, che cura la verbalizzazione, e da due o più scrutatori, che vidimano le schede per le eventuali votazioni e collaborano allo spoglio.

Il Presidente di Sezione è chiamato ad esporre la sua relazione tecnica ed associativa della stagione sportiva ed a presentare, mediante specifica relazione amministrativa e contabile, il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno solare precedente, cui fa seguito l'intervento del Presidente del Collegio dei Revisori Sezionali che relaziona sul bilancio consuntivo, segnalando eventuali irregolarità riscontrate e precisando se le stesse sono state sanate.

Di seguito il Presidente dell'Assemblea apre il dibattito tra gli aventi diritto al voto stabilendo un termine per ogni intervento.

Al termine si procede alla distinta votazione della relazione tecnica ed associativa del Presidente di Sezione e, successivamente, del bilancio consuntivo, che avviene per alzata di mano palese con verifica dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, salvo che almeno un quarto degli aventi diritto al voto non faccia richiesta di procedere per voto segreto.

Esaurite le operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente dell'Assemblea riferisce gli esiti sull'approvazione o meno della relazione del Presidente Sezionale e del bilancio consuntivo.

Successivamente, ove previsto dall'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea invita a presentare le candidature per l'elezione a componenti del Collegio dei Revisori sezionali e dà corso alla distribuzione nominativa delle schede vidimate per l'elezione degli stessi, precisando che il voto va espresso in modo segreto e che possono essere votati fino a due associati.

Esaurite le operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente dell'Assemblea proclama eletti a componenti del Collegio dei Revisori sezionali i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti o in caso di parità il candidato con maggior anzianità associativa o, in caso di ulteriore parità, quello di maggior età anagrafica, indicando, di seguito, tutti i candidati che hanno riportato voti.

Il Presidente dell'Assemblea procede secondo la restante parte dell'ordine del giorno ed infine, dopo aver chiesto agli aventi diritto al voto se intendono verbalizzare eventuali riserve motivate di reclamo o consegnare riserve motivate scritte, dichiara chiusa l'adunanza.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, ad eccezione di quella relativa alla nomina dei due componenti del Collegio dei Revisori sezionali, sono valide con la maggioranza semplice dei voti espressi.

Il verbale dell'Assemblea ordinaria, sottoscritto dai componenti dell'Ufficio di Presidenza, deve essere depositato presso la Sezione ed inviato in copia entro il quinto giorno dalla data dell'adunanza al Comitato Nazionale ed al Presidente del Comitato regionale o provinciale corredato da copia della relazione del Presidente di Sezione e della relazione del Collegio dei Revisori sezionali.

5. L'associato avente diritto al voto nell'Assemblea ordinaria e partecipante alla stessa può proporre reclamo in unica istanza, mediante lettera raccomandata da inoltrare alla Commissione di Disciplina di Appello presso la sede centrale dell'AIA, entro il termine perentorio di cinque giorni da quello dell'adunanza avverso l'irregolare svolgimento dell'Assemblea, a condizione che abbia fatto verbalizzare al Presidente dell'Assemblea, prima della dichiarazione di chiusura dell'adunanza, la sua espressa riserva motivata di proporre tale reclamo o che abbia consegnato allo stesso la riserva motivata scritta di reclamo.

6. L'associato avente diritto al voto nell'Assemblea ordinaria e non partecipante in nessun momento alla stessa può proporre reclamo in unica istanza, mediante lettera raccomandata da inoltrare alla Commissione di Disciplina di Appello presso la sede centrale dell'AIA, entro il termine perentorio di cinque giorni da quello dell'adunanza avverso l'irregolare convocazione dell'Assemblea.

7. In caso di accoglimento totale o parziale dei reclami, l'Assemblea ordinaria va riconvocata dal Presidente di Sezione entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera.

8. In caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo o della relazione tecnica ed associativa o di entrambe, il Comitato Nazionale dispone immediato accertamento, avvalendosi del Servizio Ispettivo Nazionale e del Settore Tecnico, e gli esiti ispettivi, formalizzati in una specifica relazione, sono comunicati al Comitato Nazionale per l'adozione dei provvedimenti di sua spettanza e, successivamente, da esso trasmessi al Presidente del Comitato Regionale o Provinciale di competenza e al Presidente di Sezione, cui spetta l'onere di assicurare l'affissione all'albo sezionale della relazione per almeno trenta giorni consecutivi.

Art. 22 – Assemblea sezionale elettiva

1. Le Assemblee sezionali elettive sono indette dal Presidente dell'AIA nell'arco temporale prefissato e si svolgono in via ordinaria ogni quadriennio olimpico.

2. Ogni Assemblea si svolge alla presenza del Presidente del Comitato regionale o provinciale o di un componente dallo stesso designato.

3. Gli aventi diritto al voto non possono farsi rappresentare con delega.

4. L'Assemblea sezionale elettiva procede, secondo le norme del Regolamento elettivo e comunque a scrutinio segreto, all'elezione del Presidente di Sezione e dei Delegati Sezionali all'Assemblea Generale eventualmente spettanti sulla base del numero degli associati iscritti alla data del trenta giugno dell'anno precedente a quello delle elezioni.

5. L'Assemblea sezionale elettiva deve essere indetta dal Presidente dell'AIA anticipatamente rispetto alla cadenza ordinaria in ipotesi di dimissioni, impedimento non temporaneo o decadenza definitiva del Presidente Sezionale, entro il termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento.

6. Per la presentazione delle candidature a delegato sezionale non è prevista alcuna firma di presentazione da parte di altri associati, mentre per quella a Presidente di Sezione occorre presentare una scheda con la

sottoscrizione di aventi diritto al voto nella misura percentuale minima del 16% e massima del 20% degli associati iscritti alla data del trenta giugno dell'anno precedente a quello delle elezioni.

7. Le modalità di svolgimento della Assemblea Sezionale elettiva, i modi di espressione del voto, lo scrutinio, la proclamazione degli eletti ed i reclami degli associati sono disciplinati dal Regolamento elettivo.

Art. 23 – Presidente di sezione

1. Il Presidente di Sezione è eletto dall'assemblea sezionale elettiva e resta in carica per il quadriennio olimpico di riferimento.

2. Il Presidente di Sezione è eletto con le modalità e le maggioranze indicate nel Regolamento dell'Assemblea Elettiva Sezionale.

3. Al Presidente di Sezione competono le seguenti attribuzioni:

a) organizzare, dirigere e controllare, nell'ambito degli indirizzi generali dettati dal Presidente dell'AIA, dal Comitato nazionale e dai Comitati Regionali e Provinciali di competenza, l'attività tecnica, svolgendo la funzione di Organo Tecnico Sezionale (OTS), l'attività amministrativa e quella associativa;

b) trasmettere al Presidente del Comitato Regionale o provinciale le proposte di fine stagione sportiva per tutti gli associati appartenenti all'organo tecnico sezionale o durante la stagione sportiva, se richieste dall'OTR o dall'OTP;

c) curare l'impiego dei fondi sezionali, di cui è l'unico responsabile, di concerto con il Consiglio Direttivo Sezionale, operando nell'ambito del bilancio preventivo predisposto e provvedendo alla rendicontazione nel rispetto del Regolamento amministrativo delle Sezioni, inviando copia di tali documenti al Comitato Regionale o Provinciale;

d) nominare i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale, con le funzioni ad essi delegate, e provvedere alla loro motivata revoca e sostituzione;

e) convocare con ogni mezzo e con preavviso di almeno otto giorni, salvo deroga motivata, le riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale per le quali redige l'ordine del giorno;

f) convocare l'Assemblea Sezionale Ordinaria, assumendone la presidenza provvisoria;

g) provvedere, sulla base dei risultati degli esami sostenuti e dell'acquisizione dei documenti prescritti, alla nomina degli arbitri ed alla formazione e tenuta, anche in via telematica, del loro fascicolo personale, che viene custodito in Sezione, nonché all'inoltro di copia, anche in via telematica, dello stesso all'OTR o all'OTP all'atto della promozione;

h) ricevere le dimissioni dall'AIA degli associati appartenenti alla Sezione, che diventano irrevocabili con l'inserimento nella piattaforma informatica AIA da effettuare entro giorni quindici dalla ricezione dell'atto scritto di dimissioni;

i) curare il rapporto associativo degli arbitri appartenenti alla sezione, anche tramite l'organizzazione di specifiche riunioni e attività;

j) indire e svolgere corsi per arbitro, previa autorizzazione del Comitato Regionale o Provinciale;

k) curare la formazione ed il perfezionamento tecnico degli arbitri di ogni categoria, anche tramite raduni e riunioni tecniche obbligatorie, da fissare per ogni stagione sportiva in misura non inferiore a quindici;

l) controllare l'osservanza dei doveri arbitrali da parte degli associati, segnalando prontamente alla Procura Arbitrale tutte le presunte infrazioni rilevate;

m) assicurare la collaborazione a tutti gli Organi direttivi dell'AIA, nonché a quelli federali, nei limiti delle rispettive autonomie di funzionamento;

n) provvedere in ordine alla richiesta di trasferimento di un proprio associato ad altra Sezione e al trasferimento di altro associato alla propria Sezione nel rispetto delle modalità di cui all'art. 42, con obbligo dell'interessato di presentarsi alla nuova Sezione di appartenenza entro giorni 60 dalla comunicazione del concesso trasferimento e del Presidente Sezionale di trasmettere a quello della nuova Sezione il fascicolo personale dell'associato trasferito;

o) esonerare dal versamento delle quote associative, valutate le specifiche esigenze sezionali e sentito il parere del Consiglio Direttivo Sezionale, gli arbitri di nuova nomina per un periodo liberamente determinabile ma non eccedente, in ogni caso, il primo biennio di appartenenza associativa e, in via definitiva, gli arbitri benemeriti che abbiano compiuto il 65° anno di età e gli osservatori arbitrali che abbiano compiuto il 70° anno di età e siano stati esonerati dalla attività tecnica, nonché, con delibera da adottare entro il 31 dicembre

di ogni anno e di durata pari ad un anno rinnovabile, gli associati che svolgono comprovata meritevole attività associativa, fino ad un numero massimo non superiore al 3% della forza arbitrale sezionale;

p) incassare, previa verifica delle esenzioni previste nel precedente punto o) e nell'art.11 comma 6 lett. q) le quote associative nonché sollecitare per iscritto, per via telematica mediante la piattaforma informatica AIA, gli associati inadempienti; il rateo anticipato semestrale od annuale di quote incassato dalla Sezione di appartenenza dell'associato resta definitivamente acquisito alla stessa anche se successivamente, nel medesimo periodo annuale o semestrale, l'associato cessa, per qualsiasi motivo, di farvi parte;

q) stipulare contratti relativi alla Sezione e, previa autorizzazione scritta del Comitato Nazionale, richiedere e ricevere contributi per singole iniziative non confliggenti con gli interessi della FIGC, da enti pubblici e privati, sia in danaro sia in beni mobili, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, e dal Regolamento amministrativo delle Sezioni;

r) impiegare gli osservatori arbitrali della Sezione, anche inquadrati negli Organi Tecnici Nazionali, quali osservatori "tutor" con funzioni di assistenza tecnica alle prestazioni arbitrali degli arbitri di nuova nomina, senza attribuzione di voto; l'attività di "tutor" è equiparata a tutti gli effetti alla nomina dell'osservatore;

s) fissare, con l'approvazione del Consiglio Direttivo Sezionale, la quota sezionale annuale per gli arbitri fuori ruolo e per gli associati che svolgono attività a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, comunque in misura non superiore a cinque volte di quella deliberata per gli altri associati della medesima Sezione;

t) sottoporre al Consiglio Direttivo Sezionale, per l'approvazione, l'istituzione dei premi sezionali;

u) esonerare dallo svolgere attività tecnica e dal frequentare le riunioni obbligatorie sezionali, a richiesta degli interessati, gli arbitri benemeriti che abbiano compiuto il 65° anno d'età e gli osservatori arbitrali che abbiano compiuto il 70° anno di età;

v) ricevere le istanze scritte e motivate di riammissione all'AIA da parte di ex associati dimissionari o che abbiano perso la qualifica per ipotesi diverse dal non rinnovo tessera e dal ritiro tessera disciplinare trasmettendole al Presidente nazionale con proprio espresso parere motivato in forma scritta.

4. Nei casi di assenza o di impedimento temporanei, anche per effetto di provvedimento disciplinare, del Presidente di Sezione, le sue funzioni sono attribuite al Vice Presidente, qualora il Comitato Nazionale non provveda alla nomina di un commissario straordinario.

Nelle Sezioni ove siano stati nominati due Vice Presidenti, il Presidente di Sezione è sostituito dal Vice Presidente vicario e, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice Presidente.

5. Nei casi di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, anche per effetto di provvedimento disciplinare, del Presidente di Sezione, le sue funzioni, qualora il Comitato Nazionale non provveda alla nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'art. 11 comma 6, lett. t), sono attribuite al Vice Presidente, il quale deve provvedere, entro 90 giorni, alla convocazione dell'Assemblea sezionale elettiva per procedere a nuove elezioni.

Il nuovo Presidente eletto resta in carica sino alla naturale scadenza del quadriennio olimpico in corso.

6. Il Presidente di Sezione, salvo quanto previsto dal comma seguente, cessa di appartenere all'Organo Tecnico in cui era precedentemente inquadrato e, se arbitro effettivo o assistente arbitrale, transita nella qualifica di osservatore arbitrale, previa sessione di verifica tecnica, da parte di una commissione nominata dal Comitato nazionale, sostitutiva del corso di qualificazione previsto dall'art. 47, o, se osservatore arbitrale, resta congelato nell'organico di appartenenza.

Al termine del suo incarico viene reintegrato nel ruolo di osservatore arbitrale presso l'Organo Tecnico Nazionale per il quale in precedenza svolgeva tali funzioni o viene immesso, a richiesta, nel ruolo di osservatore arbitrale presso l'Organo Tecnico Nazionale previsto dalle Norme di Funzionamento, qualora sussistano le condizioni ivi fissate, o presso l'Organo Tecnico Regionale o Provinciale, in tutti gli altri casi.

7. È, comunque, data facoltà al Presidente eletto nelle sole ipotesi in cui rivesta il ruolo di Arbitro Effettivo a disposizione di un OTN o Arbitro Effettivo VAR PRO o Arbitro effettivo beach soccer o Assistente Arbitrale di nominare, sentito il Consiglio Direttivo Sezionale e per la durata di una stagione sportiva, un componente del medesimo Consiglio Direttivo con qualifica di osservatore arbitrale quale Organo Tecnico Sezionale incaricato delle designazioni di arbitri effettivi e di osservatori arbitrali.

In tal caso, al Presidente eletto è consentito di proseguire l'attività tecnica nell'Organo di appartenenza in cui era inquadrato prima della sua elezione.

Art. 24 – Consiglio direttivo sezionale

1. Il Presidente di Sezione nomina, all'inizio di ogni stagione sportiva, i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale (CDS), specificando, all'atto dell'insediamento, l'attribuzione agli stessi delle funzioni di:

- a) Vice Presidente, che possono essere delegate a due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, nelle Sezioni con più di centoventi associati;
- b) segretario;
- c) cassiere;
- d) formatore degli associati sul Codice Etico e di comportamento;
- e) componente dell'Organo Tecnico Sezionale, ivi compreso quello con delega per il calcio a 5, nell'ambito del numero fissato dalle Norme di Funzionamento;
- f) Organo Tecnico Sezionale, qualora ricorra la fattispecie di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Le attribuzioni e le deleghe non eliminano la responsabilità del Presidente di Sezione per tutta l'attività sezionale.

Il CDS può essere integrato con i referenti di settore, senza diritto di voto.

La composizione del CDS, con le singole funzioni attribuite, è comunicata al Comitato regionale o provinciale di competenza.

2. Il Consiglio Direttivo Sezionale (CDS) resta in carica una stagione sportiva e, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, è composto dal seguente numero di consiglieri:

- a) da due a otto consiglieri per le Sezioni fino a cento associati;
 - da nove a dodici consiglieri per le Sezioni aventi da centouno a duecento associati;
 - da tredici a sedici consiglieri per le Sezioni aventi da duecentouno a trecento associati;
 - da diciassette a venti consiglieri per le Sezioni aventi più di trecento associati;
- b) dai candidati a Presidente di Sezione non eletti che abbiano riportato almeno il 25% dei voti validamente espressi; essi entrano a far parte di diritto del CDS per l'intero quadriennio olimpico, fatte salve sopravvenute dimissioni o altri impedimenti definitivi, e non comportano la diminuzione dei consiglieri di nomina presidenziale, ma si aggiungono al numero complessivo sopra indicato.

3. Qualora l'organico sezionale diminuisca nel corso della stagione sportiva, la composizione del CDS rimane numericamente invariata, mentre può variare in caso di aumento dell'organico sezionale nel corso della medesima stagione.

4. Il CDS è convocato, di norma, almeno ogni due mesi e le sue riunioni sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi componenti.

Esso delibera a maggioranza semplice sugli argomenti di pertinenza della vita sezionale posti all'ordine del giorno dal Presidente di sezione.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

5. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate.

6. Il componente del CDS che non partecipi, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni, anche non consecutive, nella stagione sportiva è revocato dalla carica con provvedimento motivato del Presidente di Sezione.

7. La sostituzione di un componente il CDS a seguito di vacanza della carica, per qualsiasi motivo, avviene mediante nuova nomina da parte del Presidente di Sezione e gli eventuali componenti nominati nel corso della stagione sportiva cessano automaticamente dalle funzioni al termine della stessa.

8. Le dimissioni, la decadenza o l'impedimento permanente del Presidente sezionale comportano la decadenza del CDS, che resta in carica in prorogatio per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione sotto la direzione del Vice Presidente, in conformità all'art. 23, comma 5, e fino all'elezione del nuovo Presidente sezionale da parte dell'Assemblea, da convocarsi entro novanta giorni.

9. Alle riunioni del CDS possono essere invitati altri associati ed i collaboratori in relazione al loro specifico incarico o competenza.

10. Ai consiglieri e agli eventuali collaboratori del CDS è consentito svolgere l'attività tecnica nell'Organo di inquadramento, ad eccezione dei componenti dell'Organo Tecnico Sezionale.

CAPO SESTO – GLI ORGANI TECNICI

Art. 25 – Organi tecnici in genere

1. Tutti gli Organi che svolgono funzioni tecniche, ad eccezione del Presidente sezionale con funzioni di Organo Tecnico Sezionale, restano in carica per una stagione sportiva ed eventuali componenti nominati nel corso della stessa cessano automaticamente dalle funzioni al suo termine.
2. Gli Organi Tecnici provvedono:
 - a) ad impartire agli arbitri in organico le direttive specifiche per la loro attività, all'interno degli indirizzi generali stabiliti dal Comitato Nazionale;
 - b) con autonomia operativa del Responsabile dell'Organo Tecnico, alle designazioni di competenza;
 - c) alle prove atletiche, ai raduni e, ove previsti, ai controlli sanitari degli arbitri in organico, previa loro convocazione, anche per le sessioni successive in caso di assenza senza preventiva e documentata giustificazione, per iscritto o in via telematica tramite la piattaforma informatica AIA e previa autorizzazione del Comitato Nazionale, ove necessaria;
 - d) in attuazione delle Norme per il loro funzionamento, all'impiego ed al controllo tecnico degli arbitri in organico;
 - e) ad assolvere l'obbligo di informativa sulle risultanze tecniche degli arbitri in organico con le modalità fissate dalle Norme di funzionamento;
 - f) a redigere la graduatoria di merito di fine stagione da inviare al controllo del Comitato Nazionale per gli Organi tecnici periferici e da proporre al Comitato Nazionale per gli Organi tecnici nazionali, indicando il numero delle dimissioni richieste, delle nuove immissioni e degli associati da proporre per l'eventuale passaggio alla categoria superiore.
3. Gli Organi Tecnici possono accordare agli arbitri a propria disposizione congedi come previsto dal successivo art. 41 e possono disporre la sospensione tecnica fino ad un massimo di due mesi per inadempienze tecniche, atletiche o comportamentali che non investano l'aspetto disciplinare.
4. Gli Organi Tecnici sono tenuti a custodire ed aggiornare il fascicolo personale degli associati, acquisito all'atto del loro inquadramento, nonché a trasmetterlo a quello di nuova destinazione.
5. Tutti gli Organi Tecnici devono rispettare nell'esercizio delle loro attribuzioni e competenze le Norme di funzionamento approvate dal Comitato Nazionale.
6. Gli Organi Tecnici nell'esercizio delle loro funzioni potranno richiedere al Presidente dell'AIA direttive ed autorizzazioni per risolvere situazioni di urgenza che, comunque, dovranno essere ratificate o revocate dal Comitato Nazionale alla prima riunione utile.
7. Ai responsabili e componenti degli Organi Tecnici nazionali e periferici è fatto divieto di svolgere altra attività tecnica ed associativa fino al termine del loro incarico, restando congelati nel precedente ruolo di appartenenza.
8. I responsabili e componenti degli Organi Tecnici Nazionali CAN, CAN C, CAN D e CAI non possono permanere nella medesima funzione all'interno dello stesso Organo Tecnico per più di quattro stagioni sportive, anche non consecutive.

I responsabili e componenti degli Organi Tecnici Nazionali CAN 5 e CAN BS non possono permanere nella medesima funzione all'interno dello stesso Organo Tecnico per più di sei stagioni sportive, anche non consecutive.

I Presidenti e Componenti dei Comitati regionali e provinciali non possono permanere nella stessa funzione per di più di otto stagioni, anche non consecutive, fatta salva la possibilità di deroga motivata da parte del Comitato Nazionale.

I predetti limiti di permanenza non si applicano al responsabile dell'Organo Tecnico Sezionale ed ai componenti dello stesso.

Art. 26 – Organi Tecnici Nazionali

1. La Commissione Arbitri per i campionati di serie A e di serie B (CAN) provvede alle designazioni arbitrali per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie B e per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA, nonché alle designazioni per le gare ove è prevista la video assistenza arbitrale.

2. La Commissione Arbitri per il campionato di Serie C (CAN C) provvede alle designazioni arbitrali per le gare organizzate dalla Lega Pro, per le gare del campionato Nazionale di Serie A femminile e di Coppa Italia organizzate dalla Divisione Calcio Femminile, nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA.

3. La Commissione Arbitri per i campionati nazionali di Serie D, per le altre competizioni nazionali di calcio femminile e del Settore per l'Attività Giovanile e scolastica (CAN D) provvede alle designazioni arbitrali per le gare organizzate dal Dipartimento dell'Interregionale, per le gare delle altre competizioni di calcio femminile organizzate dalla Divisione Calcio Femminile e di quelle del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA.

4. La Commissione Arbitri Interregionale per gli scambi (CAI), provvede alle designazioni arbitrali per le gare organizzate dalla LND, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e per le gare del campionato di Serie C di Calcio Femminile e per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA.

5. La Commissione Arbitri Nazionale per il Calcio a Cinque (CAN 5) provvede alle designazioni arbitrali per tutti i campionati organizzati dalla Divisione calcio a cinque della LND e per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA

6. La Commissione Arbitri Nazionale per il Beach Soccer (CAN BS) provvede alle designazioni arbitrali per tutti i campionati organizzati dal Dipartimento Beach Soccer della LND e per le gare eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA.

7. Il Comitato Nazionale può autorizzare gli Organi Tecnici Nazionali a delegare le designazioni di arbitri e assistenti arbitrali, ovvero dei soli arbitri o dei soli assistenti, in gare di loro competenza ad altri Organi Tecnici operanti in campionati di livello inferiore o superiore.

8. Gli Organi Tecnici Nazionali sono composti da un Responsabile nominato dal Comitato Nazionale su proposta del Presidente dell'AIA, nonché da un numero di componenti fissato dal Comitato Nazionale, che provvede alla loro nomina su proposta del Presidente dell'AIA, sentito il Responsabile stesso.

Art. 27 – Organi Tecnici Regionali, Provinciali e Sezionali

1. Le funzioni di Organo Tecnico Regionale (OTR) e di Organo Tecnico Provinciale (OTP) delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono svolte, rispettivamente, dal Presidente del Comitato Regionale Arbitri e dal Presidente del Comitato Provinciale Arbitri, che si avvale dell'operato dei Componenti del Comitato Regionale e Provinciale.

L'Organo Tecnico Regionale e Provinciale provvede alle designazioni arbitrali delle gare organizzate, rispettivamente, dal Comitato Regionale della propria area geografica di competenza e dal Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano della FIGC - LND e SGS e delle altre gare indicate dal Presidente dell'AIA e dal Presidente Federale.

2. L'Organo Tecnico Regionale e Provinciale:

a) può delegare, sotto la sua direzione e controllo, specifiche funzioni tecniche per il calcio a undici a componenti dell'Organo Tecnico per la designazione delle gare dei campionati regionali e provinciali;

b) può delegare, sotto la sua direzione e controllo, specifiche funzioni tecniche per il Calcio a Cinque ad uno o più componenti individuati secondo criteri di competenza e di esperienza specifica nel ruolo, per la designazione delle gare dei campionati regionali e provinciali;

c) determina il ruolo degli arbitri a disposizione dell'OTR e dell'OTP;

d) formula al termine di ogni stagione sportiva, per gli arbitri appartenenti al ruolo tecnico regionale e provinciale, le proposte di fine stagione e la graduatoria di merito da sottoporre al controllo del Comitato Nazionale;

e) propone al Comitato Nazionale la nomina dei componenti, dei referenti e dei collaboratori dell'OTR e dell'OTP nell'ambito dei limiti numerici fissati dal Comitato Nazionale.

3. Le funzioni di OTS sono svolte dal Presidente di Sezione, o dal componente del CDS da esso nominato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23, che si avvale di eventuali componenti dallo stesso nominati all'interno del Consiglio Direttivo Sezionale e di collaboratori.

L'Organo Tecnico Sezionale provvede alle designazioni arbitrali delle gare organizzate dalle Delegazioni Provinciali o Locali della FIGC – LND del proprio territorio, seguendo, nel caso di presenza di più Sezioni nella

medesima provincia ovvero di specifiche esigenze tecniche, la distribuzione delle gare effettuata dall'Organo tecnico regionale o provinciale.

CAPO SETTIMO – GLI ORGANI DI DISCIPLINA

Art. 28 – Organi di disciplina in genere

1. Sono organi di disciplina dell'AIA:

- a) la Commissione Nazionale di Disciplina di I grado;
- b) le Commissioni Regionali di Disciplina di I grado;
- c) la Commissione di Disciplina di Appello;
- d) la Procura Arbitrale.

2. I componenti degli Organi di disciplina restano in carica per un quadriennio.

3. Per tutti i componenti degli Organi di disciplina vige l'incompatibilità con l'assolvimento di altre cariche associative e con lo svolgimento dell'attività tecnica e dalla data di nomina a quella di cessazione dell'incarico restano congelati nell'Organo Tecnico di provenienza.

4. Gli Organi di disciplina, in ogni stato e grado del procedimento disciplinare AIA, devono cooperare lealmente con gli Organi di giustizia federali.

Art. 29 – Commissioni di Disciplina

1. Nell'ambito dei principi fissati dal precedente art. 3, le Commissioni di Disciplina sono competenti a giudicare le infrazioni commesse dagli associati in violazione del presente regolamento e di ogni altra norma associativa, ad eccezione degli associati eletti dall'Assemblea Generale, dei componenti del Comitato dei Garanti e dei componenti degli Organi di Disciplina Nazionale, che sono sottoposti al giudizio degli Organi federali.

2. Le Commissioni di Disciplina sono composte dal Presidente, dal Vice Presidente e dai componenti, in un numero fissato dal Comitato nazionale da un minimo di tre ad un massimo di quindici, tenuto conto delle effettive esigenze.

3. Il Presidente, il Vice Presidente e i componenti delle Commissioni di Disciplina Nazionali e delle Commissioni di Disciplina Regionali sono nominati dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, e devono essere scelti tra gli arbitri benemeriti o osservatori arbitrali.

4. Le Commissioni di Disciplina giudicano con la partecipazione del Presidente e di almeno due componenti, convocati dal Presidente.

5. Il Presidente è sostituito, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente con maggiore anzianità di appartenenza alla Commissione o, in caso di pari anzianità, da quello di maggiore anzianità associativa o, in caso di ulteriore parità, di maggiore età.

In caso di dimissioni, revoca o impedimento non temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono attribuite al Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente, che resta in carica fino al termine del quadriennio in corso.

In caso di dimissioni, revoca o impedimento non temporaneo del Vice Presidente o di un componente, il Comitato nazionale, tenuto conto delle effettive esigenze, può nominare un nuovo Vice Presidente o componente, che resta in carica fino al termine del quadriennio in corso.

5. Alle riunioni delle Commissioni di Disciplina partecipa un segretario nominato dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, anche tra i componenti della Commissione.

6. Le decisioni delle Commissioni di disciplina hanno effetto solo in ambito AIA.

Art. 30 – Commissioni di disciplina di primo grado nazionali e regionali

1. Le Commissioni di Disciplina di primo grado deliberano in ordine alle infrazioni commesse in violazione del presente regolamento e ad ogni altra norma associativa, ferma restando la giurisdizione federale ai sensi del precedente art. 3 e delle corrispondenti norme dello Statuto federale.

2. La Commissione di Disciplina Nazionale è competente a giudicare in ordine:

- a) alle violazioni disciplinari commesse dai componenti degli organi di disciplina regionale;

b) alle violazioni commesse da associati non sottoposti al giudizio degli Organi federali ed inquadrati quali arbitri effettivi, assistenti arbitrali, osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, quali dirigenti ed arbitri benemeriti, quali componenti del Settore Tecnico Arbitrale, del Servizio Ispettivo, della Commissione Esperti Legali, delle Commissioni di studio, dei Comitati Regionali, dei Consigli Direttivi Sezionali e dei Collegi dei Revisori Sezionali;

c) alle violazioni commesse da associati sottoposti al giudizio delle Commissioni di Disciplina Regionali laddove le infrazioni ascritte risultino connesse, oggettivamente o soggettivamente, con quelle attribuite agli associati di cui alla lettera b) del presente articolo;

d) alle violazioni commesse da associati sottoposti al giudizio delle Commissioni di Disciplina Regionale, qualora sussistano particolari ragioni di rilevanza o particolari situazioni locali che rendano necessario od opportuna la deroga alle comuni regole sull'attribuzione di competenza; in tale ipotesi, il provvedimento motivato del Presidente della Commissione di Disciplina Nazionale è comunicato al Presidente della Commissione di Disciplina Regionale originariamente competente, con facoltà, da parte di quest'ultimo, di proporre, nel termine perentorio di giorni dieci dal suo ricevimento, conflitto di competenza avanti la Commissione di Disciplina di Appello limitatamente alla verifica della sussistenza o meno dei predetti motivi di deroga alle comuni regole.

3. Le Commissioni di Disciplina Regionali sono competenti a giudicare delle infrazioni al presente regolamento e ad ogni altra norma associativa ascritte agli associati a disposizione degli Organi Tecnici periferici della propria regione, salvo quanto disposto nei commi precedenti e ferma restando la giurisdizione federale ai sensi del precedente art. 3 e della corrispondente norma dello Statuto Federale.

4. I Presidenti delle Commissioni di Disciplina Nazionale e Regionali, su istanza motivata della Procura Arbitrale, possono disporre, prima dell'atto di deferimento, la sospensione cautelativa, per un periodo non superiore a due mesi, dell'associato nei cui confronti sono in corso indagini, laddove la violazione disciplinare per la quale si procede sia di tale gravità da recare pregiudizio al buon nome dell'Associazione ovvero renda necessaria, per concrete e specifiche ragioni, in via d'urgenza ed eccezionale, l'interruzione temporanea del rapporto associativo e dell'attività dell'associato.

5. A deferimento avvenuto il Presidente delle Commissioni di disciplina di primo grado, in considerazione della gravità delle violazioni disciplinari contestate e degli elementi di prova al momento acquisiti, può disporre con l'atto di contestazione la sospensione cautelativa dell'associato deferito sino alla conclusione del giudizio di primo grado.

6. I provvedimenti di sospensione cautelativa non sono impugnabili e comportano gli effetti previsti dall'art. 53, commi 2 e 3.

Art. 31 – Commissione di Disciplina di Appello

1. La Commissione di Disciplina di Appello è competente a giudicare, in seconda ed ultima istanza, in ordine alle impugnazioni proposte dagli associati o dalla Procura arbitrale avverso le delibere assunte dalle Commissioni di Disciplina nazionale e regionali.

2. Essa è, altresì, competente in ordine:

a) ai ricorsi per revisione delle delibere definitive di ogni Commissione di Disciplina;

b) ai conflitti di competenza tra Commissioni di Disciplina Nazionale e Regionali e tra queste ultime, sollevati, prima della decisione del caso, d'ufficio o su istanza di parte, dalla Commissione presso cui pende il giudizio;

c) ai reclami e ricorsi previsti dal regolamento delle assemblee ordinarie ed elettive dell'AIA;

d) ai reclami proposti dagli associati avverso irregolarità di convocazione o di svolgimento delle Assemblee Sezionali;

e) in unica istanza, in ordine ai ricorsi avverso le declaratorie di decadenza del Presidente di Sezione, dei componenti eletti dei Collegi dei Revisori sezionali e del Consiglio Direttivo Sezionale.

Art. 32 – Procura Arbitrale

1. La Procura Arbitrale è composta dal Procuratore, da due Vice Procuratori e dai Sostituti, il cui numero è determinato dal Comitato Nazionale.

Tutti i componenti della Procura sono nominati dal Comitato Nazionale su proposta del Presidente dell'AIA.

2. La Procura Arbitrale, organo inquirente e requirente, ha il compito;

- a) di promuovere l'azione disciplinare d'ufficio o su segnalazione, tranne che per gli associati eletti dall'Assemblea Generale, i componenti del Comitato dei Garanti e i componenti degli Organi di Disciplina Nazionale, in ordine ai quali gli atti vengono trasmessi alla Procura Federale per quanto di competenza;
- b) di provvedere all'espletamento delle indagini sui fatti per cui è stata promossa l'azione disciplinare;
- c) di procedere all'archiviazione ovvero al deferimento degli associati.

3. La segnalazione alla Procura Arbitrale di presunte violazioni disciplinari può essere presentata dal Presidente dell'AIA, dai responsabili degli Organi tecnici, dai Presidenti dei Comitati Regionali e provinciali, dai Presidenti di Sezione, dai Presidenti delle Commissioni di disciplina e dal Presidente del Comitato dei garanti. Il singolo associato deve far pervenire la segnalazione al Presidente di Sezione, il quale è tenuto a trasmetterla alla Procura Arbitrale.

4. Al Procuratore Arbitrale, titolare dell'azione disciplinare, è attribuito il compito di assicurare il coordinamento dei Vice Procuratori e dei Sostituti, delegati alle indagini, al fine di assicurare l'uniforme esercizio dell'attività inquirente e requirente su tutto il territorio nazionale, e di provvedere all'archiviazione o al deferimento.

I sostituti procuratori delegati nell'ambito regionale si avvalgono delle sedi del Comitato Regionale e del Comitato provinciale ed all'occorrenza delle Sezioni.

5. Il Procuratore Arbitrale, o un suo sostituto, partecipa obbligatoriamente alle riunioni tenute dalle Commissioni di disciplina alle quali lo stesso ufficio o il deferito abbiano chiesto l'audizione personale.

In ogni caso, la Procura arbitrale deve formulare le proprie conclusioni alla Commissione di Disciplina, indicando la richiesta di sanzione ovvero di proscioglimento.

6. La Procura Arbitrale può richiedere il provvedimento di sospensione cautelativa previsto dall'art. 30, comma 4, del presente Regolamento.

7. La Procura Arbitrale può impugnare i provvedimenti delle Commissioni di disciplina nei casi e con le modalità previste dalle Norme di Disciplina.

8. La Procura Arbitrale si avvale della collaborazione di un segretario nominato dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA.

9. Se nel corso delle indagini o di un procedimento emergano presunte violazioni il cui accertamento è di competenza degli organi di giustizia federale, la Procura Arbitrale trasmette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza e le indagini od il procedimento devono essere sospesi.

10. Se al termine delle indagini, la Procura Arbitrale ritenga manifestamente infondata la segnalazione o ritenga gli accertamenti effettuati non idonei a configurare una fattispecie di rilevanza disciplinare, emette provvedimento di archiviazione, non impugnabile, da comunicare al Presidente dell'AIA.

Nelle procedure in cui l'associato sottoposto ad indagini sia stato a qualsiasi titolo informato delle stesse da parte della Procura Arbitrale, il provvedimento di archiviazione va trasmesso, senza formalità di sorta e anche in via telematica, all'associato interessato, al competente Presidente di Sezione e all'Organo segnalante, se diverso.

CAPO OTTAVO – L'ORGANO CONSULTIVO

Art. 33 – Commissione Esperti Legali

1. La Commissione Esperti Legali è istituita presso la sede centrale ed ha funzioni consultive e di studio in ordine alle questioni giuridiche concernenti il presente Regolamento, le norme secondarie e comunque connesse all'attività arbitrale, con esclusione di quelle di rilevanza disciplinare.

2. La Commissione Esperti Legali esprime pareri scritti e svolge attività di consulenza e di eventuale assistenza al Presidente dell'AIA, al Comitato Nazionale, ai Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali, ai Presidenti di Sezione e agli associati, per il tramite dei Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali e dei Presidenti di sezione, segnala le disposizioni normative che riguardano anche indirettamente l'AIA e gli arbitri e ne suggerisce le concrete applicazioni al Comitato Nazionale.

3. Il Responsabile della Commissione, il Vice Responsabile, i componenti centrali e i referenti regionali presso ogni Comitato Regionale e Provinciale sono nominati dal Comitato Nazionale su proposta del Presidente dell'AIA, restano in carica per una stagione sportiva e, se nominati durante la stagione, cessano dalle funzioni al termine della stessa.

4. I componenti della Commissione, salvo deroga concessa dal Presidente dell'AIA, sono tenuti a svolgere l'attività associativa e tecnica.
5. La Commissione Esperti legali coordina e dirige il servizio di assistenza legale gratuita a favore degli associati vittime di violenze e di altri atti lesivi del ruolo arbitrale e predispone per ogni Regione e Provincia autonoma un elenco degli associati iscritti agli Ordini degli Avvocati disponibili a prestare tale servizio, secondo le modalità fissate dal Comitato Nazionale.
6. La Commissione Esperti Legali, con la collaborazione degli Organi di Giustizia, organizza e cura il servizio di massimario delle delibere disciplinari di ogni ordine e grado e dei pareri dei Comitati dei Garanti, promovendo iniziative per renderli noti a tutti gli associati.
7. Entro il termine di ciascuna stagione sportiva la Commissione Esperti Legali presenta al Comitato Nazionale relazione dell'attività svolta.

CAPO NONO – IL SERVIZIO ISPETTIVO E GLI ORGANI DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

Art. 34 – Servizio Ispettivo Nazionale

1. Il Servizio Ispettivo Nazionale è l'Organo centrale di controllo dell'attività amministrativa e contabile dell'AIA, che deve svolgersi nel rispetto delle norme amministrative e dei regolamenti contabili della FIGC.
2. Esso vigila su tutte le entrate e le spese di tutti gli Organi Direttivi periferici dell'AIA, sui bilanci preventivi e consuntivi ed esprime gli eventuali pareri preventivi richiestigli dagli Organi assoggettati al suo controllo, mentre la vigilanza e le verifiche amministrative e contabili sugli Organi Direttivi centrali spettano al Collegio dei Revisori dei Conti della FIGC e agli organi a ciò preposti della Segreteria Generale della FIGC.
3. Il Servizio ispettivo verifica periodicamente, almeno una volta per stagione sportiva, la legittimità ed il merito dell'operato dei Presidenti dei CRA.
Verifica, inoltre, almeno una volta ogni biennio la legittimità ed il merito dell'operato dei Presidenti di Sezione e del Collegio dei Revisori Sezionali, redigendo appositi verbali da inoltrare al Presidente dell'AIA ed in copia al responsabile dell'organo controllato.
In caso di accertata irregolarità il Servizio Ispettivo indica nel medesimo verbale con quali modalità si deve porre rimedio e invia copia della sua relazione anche alla Procura Arbitrale Nazionale per l'eventuale accertamento di infrazioni sotto il profilo disciplinare.
4. Il Servizio Ispettivo, nel caso riscontri gravi irregolarità nella gestione contabile-amministrativa dell'organo controllato, tali da renderla inveritiera o comunque inattendibile, può proporre nel suddetto verbale la motivata richiesta al Presidente dell'AIA di decadenza dalla carica di Presidente Sezionale o di componente eletto del Collegio dei Revisori Sezionali o di revoca del Presidente del CRA e del CPA e del componente nominato del Collegio dei Revisori Sezionali.
5. Il responsabile del Servizio Ispettivo, il Vice Responsabile ed i componenti sono nominati dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, restano in carica per una stagione sportiva e, se nominati durante la stagione, cessano dalla funzione al termine della stessa.
6. Per tutti i componenti del Servizio Ispettivo vige l'incompatibilità con l'assolvimento di altre cariche federali ed associative e con lo svolgimento dell'attività tecnica e fino alla cessazione dell'incarico restano congelati nell'Organo Tecnico di provenienza.
7. Il Responsabile e i Componenti del Servizio Ispettivo non possono permanere nella stessa funzione per di più di otto stagioni, anche non consecutive, fatta salva la possibilità di deroga motivata da parte del Comitato Nazionale.
8. Entro il termine di ciascuna stagione sportiva il Servizio Ispettivo Nazionale presenta al Comitato Nazionale relazione dell'attività svolta.
9. L'AIA, i suoi organi e qualsiasi sua struttura, sono soggetti a verifiche ispettive dei competenti organi della FIGC in ordine alla gestione delle risorse federali.

Art. 35 – Collegio dei Revisori Sezionali

1. Il Collegio dei Revisori Sezionali è composto da tre componenti, di cui uno nominato dal Presidente del Comitato Regionale e del Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano tra gli associati della Sezione in possesso di competenza specifica in materia contabile ed amministrativa, e gli altri due eletti dall'Assemblea Sezionale ordinaria.

Il Collegio resta in carica per quattro anni e i tre componenti, alla prima riunione, eleggono a maggioranza il Presidente.

2. In caso di dimissioni, revoca o impedimento permanente del componente nominato, il Presidente del Comitato Regionale e del Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvede alla nomina di un nuovo componente del Collegio dei Revisori Sezionali, che resta in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso.

3. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di uno od entrambi i componenti eletti dall'Assemblea sezionale, subentra nella carica il primo dei non eletti, prevalendo in caso di parità quello con maggior anzianità associativa o, in caso di ulteriore parità, quello di maggior età anagrafica e così a seguire fino alla ricostituzione della composizione numerica del Collegio.

Qualora non sia possibile, nel corso del quadriennio di competenza, provvedere alla surroga dei componenti eletti a qualsiasi titolo receduti dall'incarico con quelli non eletti e sia venuto meno il numero di componenti previsto dal successivo settimo comma, il Presidente Sezionale, entro trenta giorni, dovrà convocare, con le modalità previste dai precedenti articoli 20 e 21, la Assemblea Sezionale suppletiva per la elezione del componente o dei componenti del Collegio mancanti, che rimarranno in carica fino al compimento del quadriennio di competenza.

4. Il Collegio dei Revisori Sezionali esercita il controllo di legittimità e di merito sulle entrate e sugli impieghi della Sezione, la verifica della conformità tra il bilancio preventivo e quello consuntivo, del versamento delle quote associative e dell'effettuazione dei rimborsi spese arbitrali e svolge le funzioni di verifica dei poteri degli aventi diritto al voto nelle assemblee sezionali.

5. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno trimestralmente, previa convocazione del Presidente o, in difetto, di un componente, e, espletate le verifiche di sua competenza, redige un verbale che consegna in copia al Presidente Sezionale ed inoltra in copia al Servizio Ispettivo.

Qualora rilevi irregolarità amministrative e contabili indica al Presidente Sezionale con quali modalità deve porvi rimedio.

6. Il Collegio dei Revisori Sezionali redige una relazione sull'andamento amministrativo e contabile di ogni esercizio finanziario e del relativo bilancio consuntivo, non soggetta a votazione, che consegna al Presidente Sezionale dieci giorni prima dell'Assemblea Sezionale ordinaria e della quale il Presidente del Collegio dà lettura all'Assemblea stessa dopo la presentazione della relazione tecnica, associativa ed amministrativa del Presidente Sezionale e prima della votazione.

7. Le riunioni del Collegio dei Revisori Sezionali sono valide con la presenza di almeno due componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti presenti.

Di tutte le riunioni va redatto e sottoscritto il verbale nell'apposito registro, custodito presso la sede sezionale.

8. I componenti del Collegio sono tenuti a svolgere attività tecnica.

TITOLO TERZO – LA RAPPRESENTANZA AIA ALLE ASSEMBLEE FEDERALI

CAPO PRIMO – I DELEGATI DEGLI UFFICIALI DI GARA

Art. 36 – Delegati degli Ufficiali di gara

1. La rappresentanza dell'AIA alle Assemblee della FIGC per ogni quadriennio olimpico è riservata ai Delegati eletti dall'Assemblea Generale, nove con la qualifica di Delegati effettivi e nove con quella di supplenti, con criteri che garantiscano la presenza paritaria di associati appartenenti alle tre macroregioni di cui al Regolamento Elettivo.

2. Detta carica, oltre che incompatibile con altre cariche federali, è anche incompatibile con le altre cariche elettive centrali dell'AIA, con i ruoli di Responsabili e componenti degli Organi Tecnici Nazionali e con quelli di Presidente e componente dei Comitati Regionali e Provinciali.

3. Il Delegato effettivo che per impedimento obiettivo e documentabile non possa partecipare all'Assemblea Federale è tenuto a segnalarlo con un preavviso di almeno cinque giorni alla Segreteria AIA, al fine di consentirne la sostituzione con il Delegato supplente della sua stessa macroregione che ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di suo impedimento, con i successivi supplenti.

4. L'omessa partecipazione a due Assemblee Federali anche non consecutive nel quadriennio, in assenza di preventiva giustificazione, comporta la decadenza che è dichiarata dal Consiglio Federale su segnalazione del Presidente AIA.

Il Consiglio Federale provvede alla sostituzione con il Delegato supplente che ha riportato il maggior numero di voti validi nella stessa macroregione

In caso di dimissioni o impedimento non temporaneo di un Delegato effettivo, questi è sostituito con il Delegato supplente che ha riportato il maggior numero di voti validi nella stessa macroregione e resta in carica quale Delegato effettivo fino al termine del quadriennio in corso.

5. La carica di Delegato effettivo e supplente non è ostativa allo svolgimento dell'attività tecnica ed associativa.

6. Le modalità delle elezioni dei Delegati degli Ufficiali di gara sono quelle previste dal Regolamento delle Assemblee elettive.

7. I Delegati effettivi degli Ufficiali di Gara partecipano, con diritto di voto, alle riunioni del Comitato Nazionale in composizione allargata ed a quelle del Consiglio Centrale.

TITOLO QUARTO – LO STRUMENTO TECNICO

CAPO PRIMO – IL SETTORE TECNICO ARBITRALE

Art. 37 – Settore Tecnico Arbitrale

1. Il Settore Tecnico Arbitrale è diretto dal Responsabile nominato dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, per una stagione sportiva.

Il Responsabile del settore tecnico provvede, seguendo le indicazioni generali del Comitato Nazionale:

- a) al perfezionamento tecnico degli Arbitri, degli Assistenti Arbitrali e degli Osservatori Arbitrali;
- b) al perfezionamento della formazione di istruttori tecnici, dirigenti associativi e preparatori atletici;
- c) alla promozione della conoscenza delle regole del giuoco e della loro corretta applicazione nonché alla diffusione delle relative pubblicazioni;
- d) allo studio, preparazione e realizzazione del materiale didattico dell'attività arbitrale;
- e) a coordinare la consulenza bio-medica, diagnostica e terapeutica in favore degli associati ed a vigilare il rispetto delle norme a tutela della salute degli arbitri;
- f) alla collaborazione e al coordinamento col Settore Tecnico e col Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

2. I Vice Responsabili, il Coordinatore, con funzioni di Segretario, i responsabili dei moduli d'area ed i componenti del Settore sono nominati dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, con criteri di equa rappresentanza territoriale e restano in carica per una stagione sportiva.

3. Entro il termine di ciascuna stagione sportiva il Responsabile del Settore Tecnico presenta al Comitato Nazionale relazione dell'attività svolta.

4. I componenti del Settore, salvo deroga concessa dal Presidente dell'AIA, sono tenuti a svolgere attività associativa e tecnica.

TITOLO QUINTO – GLI ARBITRI

CAPO PRIMO – GLI ARBITRI IN GENERE

Art. 38 – Assunzione della qualifica

1. Gli arbitri sono tesserati della FIGC e associati dell'AIA.

Agli stessi è affidata la regolarità tecnica e sportiva delle gare, nella osservanza delle regole del giuoco del calcio e delle regole disciplinari vigenti, e tali finalità vengono perseguite dagli ufficiali di gara, nelle diverse qualifiche loro attribuite dalle norme regolamentari, in osservanza dei principi di lealtà sportiva, terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio.

La qualifica di arbitro si assume con la nomina scritta del Presidente di Sezione, con le modalità previste dal presente Regolamento.

2. Il Presidente di Sezione rilascia tale nomina dopo aver verificato il verbale della Commissione esaminatrice e aver acquisito il certificato di idoneità prescritto dalle vigenti leggi sanitarie per l'esercizio dell'attività

sportiva agonistica e la dichiarazione con la quale il candidato autorizza irrevocabilmente l'AIA al trattamento, per le sole finalità interne, di tutti i propri dati anche sensibili e all'effettuazione delle comunicazioni di qualsiasi tipo e genere mediante la piattaforma informatica AIA.

Il verbale di esame viene prontamente comunicato al CRA e al CPA di competenza, per un controllo preliminare, e da questi inviato alla Segreteria dell'AIA per la verifica dello stesso e la relativa assegnazione del numero di codice meccanografico.

Il Presidente dell'AIA, con provvedimento motivato, non concede il tesseramento qualora, nell'ambito della predetta verifica, venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti dal successivo art. 43 ovvero la non veridicità delle attestazioni rese nella domanda di iscrizione al corso.

3. Per tutti gli arbitri vige il divieto di cumulo tra due cariche elettive.

Vige altresì il divieto di cumulo tra una carica elettiva e una di nomina e tra due di nomina, tranne che per il Presidente, per i Delegati Sezionali, per i componenti di Commissioni di studio, per i collaboratori degli organi centrali e periferici e per il commissario straordinario.

Il divieto di cumulo non opera tra la carica di componente del Settore Tecnico, con funzioni diverse da Responsabile, Vice Responsabile, Coordinatore e Responsabile dei moduli d'area, e quella di componente del Consiglio Direttivo Sezionale.

Il Presidente dell'AIA può attribuire nomine per particolari incarichi, anche in deroga a quanto sopra, agli associati che siano dotati di particolari abilitazioni professionali.

4. Tutte le prestazioni degli associati, tecniche, atletiche, mediche, amministrative, giuridiche, giornalistiche, informatiche e di qualsiasi altra natura ed in qualsiasi ambito, sono svolte per spirito volontaristico e gratuitamente, con il riconoscimento dei soli rimborsi spese e indennità stabiliti dalla FIGC e dall'AIA.

Art. 39 – Diritti degli Arbitri

1. Gli arbitri hanno diritto sia individualmente sia come associati alla difesa della loro onorabilità e dignità e a veder tutelata la loro integrità fisica.

2. Gli arbitri, nell'esercizio della loro attività tecnica, hanno diritto ad essere indennizzati di ogni danno ingiusto patito alla persona e alle cose nei limiti della polizza assicurativa federale.

3. Gli arbitri hanno, altresì, diritto di conoscere periodicamente nel corso della stagione sportiva le risultanze delle loro prestazioni tecniche, con le modalità stabilite nelle Norme di funzionamento degli organi tecnici.

4. Gli arbitri hanno diritto di conoscere all'inizio di ogni stagione sportiva o nel corso della stessa, in caso di variazioni, o prima dell'inizio di tornei e competizioni l'entità dei rimborsi spese loro spettanti per l'attività che svolgeranno, nonché di ottenere la liquidazione dei rimborsi nel più breve tempo possibile.

5. Gli arbitri hanno diritto ad una tessera federale che permetta loro l'accesso gratuito a tutte le manifestazioni calcistiche che si svolgono sotto l'egida della FIGC sul territorio nazionale.

6. Ogni associato individualmente può disporre della propria immagine di arbitro e sfruttarla ai fini commerciali stipulando contratti privatistici, previa autorizzazione scritta del Presidente dell'AIA che ne valuta la compatibilità tra le prestazioni richieste all'associato e l'esercizio indisturbato, imparziale e trasparente della funzione arbitrale.

Ciascun associato si obbliga a versare all'AIA un contributo straordinario pari al 10% dei compensi percepiti per attività promopubblicitarie, da destinare ad un fondo speciale di solidarietà per gli arbitri.

7. Gli arbitri, tramite i Presidenti di Sezione, hanno diritto a ricevere consulenza gratuita dalla Commissione Esperti Legali per questioni civili e penali attinenti a fatti accaduti nell'ambito della loro prestazione sportiva e che non rivestono rilevanza disciplinare a loro carico, nonché a ricevere, tramite la medesima Commissione e previa autorizzazione, assistenza legale gratuita nei procedimenti giudiziari avverso gli autori di condotte violente a danno degli ufficiali di gara.

8. Ottenuta, ove necessaria, la deroga al vincolo di giustizia prevista dall'art. 30 dello Statuto Federale, l'AIA può agire in giudizio, civile o penale, per la tutela dei propri diritti, ivi compresi quelli di immagine.

Art. 40 – Doveri degli Arbitri

1. Gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità.

2. Gli stessi devono osservare lo Statuto e le altre norme della FIGC, nonché ogni altra direttiva e disposizione emanata dagli organi federali.

3. Gli arbitri, in ragione della peculiarità del loro ruolo, sono altresì obbligati:

a) ad osservare il presente Regolamento, le norme secondarie ed ogni direttiva e disposizione emanata dai competenti organi associativi, nonché a rispettare il codice etico e di comportamento;

b) a mantenere tra loro rapporti verbali ed epistolari secondo i principi di colleganza e di rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti;

c) ad improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento della attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell'AIA e del loro ruolo arbitrale;

d) a non adire qualsiasi via legale nei confronti di altri tesserati FIGC o associati per fatti inerenti e comunque connessi con l'attività tecnica sportiva e la vita associativa, senza averne fatto preventiva richiesta scritta, rispettivamente, al Presidente della FIGC o dell'AIA e senza aver poi ottenuto dal Presidente FIGC la relativa autorizzazione scritta a procedere nei confronti di altri tesserati e dal Presidente dell'AIA nei confronti di altri associati;

e) ad accettare, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC o dall'AIA, dai suoi Organi o soggetti delegati nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale, nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, rinunciando ad adire qualsiasi Autorità Giudiziaria;

f) a collaborare fattivamente e lealmente con gli Organi disciplinari;

g) ad accettare il principio dell'assoluta insindacabilità delle decisioni di natura tecnica;

h) a compilare con assoluta veridicità la propria scheda anagrafica personale ed il proprio foglio notizie, tramite la piattaforma informatica AIA, ed a segnalare immediatamente eventuali variazioni, compresi cambi di residenza o domicilio, nonché la sussistenza di qualsiasi eventuale rapporto, diretto o anche indiretto, con società calcistiche, al fine di permettere la tempestiva verifica di situazioni di incompatibilità;

i) ad assolvere con tempestività e con la massima fedeltà al potere referendario ed alle eventuali richieste di integrazione;

j) a dirigere gare, assolvere incarichi, partecipare a raduni, prove tecnico-atletiche, corsi di qualificazione e di aggiornamento, salvo i casi di giustificato impedimento da segnalare in via preventiva, e comunque a svolgere assidua e qualificata attività arbitrale;

l) a frequentare le riunioni tecniche obbligatorie, giustificando anticipatamente eventuali assenze, ad eccezione degli associati che fanno parte degli Organi direttivi nazionali, regionali e provinciali indicati all'art. 6; costituisce fattispecie disciplinarmente rilevante l'assenza ingiustificata a cinque riunioni tecniche anche non consecutive nella medesima stagione sportiva;

m) a versare, presso la sezione di appartenenza, le quote associative di ogni anno solare con decorrenza dal mese di assunzione della qualifica arbitrale, ad eccezione degli associati esonerati ai sensi dell'art. 11 comma 6 lett. q) e dell'art. 23, comma 3 lett. o); il versamento deve essere effettuato in via anticipata per ogni annualità o in unica soluzione entro il mese di marzo o in due ratei semestrali entro i mesi di marzo e di settembre e l'omesso pagamento alla scadenza del mese di marzo impedisce il beneficio del versamento in due ratei; gli associati che non provvedono al pagamento alle predette scadenze vengono da tali date considerati morosi ad ogni effetto previsto dal presente regolamento e dalle norme secondarie, mentre costituisce fattispecie disciplinarmente rilevante la morosità, totale o parziale, che persista decorsi tre mesi dalle medesime scadenze e sia stata previamente contestata all'associato dal Presidente di Sezione tramite la piattaforma informatica AIA;

n) ad astenersi dal comunicare ad altri associati, salvo al proprio Presidente di Sezione, ed a terzi le designazioni ricevute per assolvere incarichi tecnici e dal comunicare il contenuto dei referti e delle relazioni trasmessi agli Organi tecnici;

o) a segnalare con immediatezza all'Organo Tecnico ogni anomalia che possa menomare la propria idoneità psico-fisica all'attività arbitrale;

p) a segnalare immediatamente al proprio Organo tecnico ogni notizia comunque acquisita di illecito sportivo consumato o tentato;

- q) ad attenersi alla disciplina generale in materia di divieto di assunzione di sostanze che alterino le prestazioni sportive;
- r) a segnalare con immediatezza al Presidente Sezionale le sentenze dichiarative personali di fallimento o di liquidazione giudiziale, gli avvisi di garanzia ricevuti e la pendenza di procedimenti penali per reati dolosi, le misure restrittive della libertà personale cui si è sottoposti, i provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, le sentenze penali di condanna per reati dolosi anche non definitive;
- s) a presentare tempestiva e motivata richiesta scritta di congedo temporaneo in caso di impedimento all'esercizio delle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 41;
- t) a consegnare al proprio Organo Tecnico l'originale del certificato di idoneità prescritto dalle vigenti norme sanitarie per l'esercizio dell'attività sportiva agonistica;
- u) a segnalare con immediatezza all'Autorità di Pubblica Sicurezza ed al Presidente di Sezione lo smarrimento e la sottrazione della sua tessera federale;
- v) a ritirare la tessera federale entro due mesi, salvo giustificati motivi, dalla comunicazione inviata per via telematica tramite la piattaforma informatica AIA.

4. Agli arbitri è fatto divieto:

- a) di dirigere o fungere da assistente arbitrale in gare che non rientrano nell'attività calcistica organizzata o autorizzata dalla FIGC, salva espressa deroga concessa dal Presidente di Sezione per soli scopi sociali e ad esclusione delle gare in ambito studentesco organizzate, in piena autonomia e responsabilità, dagli istituti scolastici di appartenenza degli arbitri;
- b) di svolgere attività agonistica, tecnica, dirigenziale e collaborativa presso società calcistiche, anche non affiliate alla FIGC, ed enti di promozione sportiva che svolgono attività calcistica, ad esclusione di coloro che, tesserati con società associate con la Lega Nazionale Dilettanti e con il Settore per l'attività giovanile e scolastica, non abbiano ancora compiuto il diciassettesimo anno di età al termine della stagione sportiva, cioè al 30 giugno, e salvo eventuali ulteriori deroghe concordate tra l'AIA, la FIGC e le Leghe ed Enti di competenza;
- c) di rappresentare società calcistiche a qualsiasi titolo e di intrattenere con le stesse rapporti di lavoro dipendente, rapporti imprenditoriali e commerciali in proprio o per conto di enti, società o ditte partecipate, amministrare o per cui prestino, ad ogni titolo, attività lavorativa nonché di intrattenere rapporti libero professionali non occasionali;
- d) di rilasciare interviste a qualsiasi mezzo di informazione o fare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma, anche a mezzo siti internet, articoli di stampa, attività e collaborazioni giornalistiche o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, che attengano le gare dirette e gli incarichi espletati da ogni associato, salvo espressa autorizzazione del Presidente dell'AIA; gli arbitri, previa sempre autorizzazione del Presidente dell'AIA, possono rilasciare dichiarazioni ed interviste sulle prestazioni espletate solo dopo che il Giudice Sportivo ha deliberato in merito alle gare, purché consistano in meri chiarimenti o precisazioni e non comportino alcun riferimento alla valutazione del comportamento tecnico e disciplinare di altri tesserati AIA o FIGC;
- e) di rilasciare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma attinenti ogni aspetto tecnico ed associativo dell'AIA, anche a mezzo siti internet o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, in modo anonimo ovvero mediante utilizzo di nomi di fantasia o "nickname" atti ad impedire l'immediata identificazione del suo autore; in ogni caso, eventuali dichiarazioni non rientranti nei predetti divieti devono essere rilasciate nel rispetto dei principi costituzionalmente garantiti nonché dei principi fissati dal presente articolo e, in particolare, di quelli indicati ai capi b) e c) del precedente comma;
- f) di intrattenere, per gli arbitri a disposizione degli OO.TT.NN., rapporti professionali e di collaborazione in qualsiasi forma anche occasionale e non continuativa con i mezzi di informazione su argomenti inerenti il giuoco del calcio;
- g) di svolgere attività o propaganda politica nell'ambito federale e associativo;
- h) di praticare nelle sedi sezionali giuochi di qualsiasi specie con poste che eccedono un valore puramente simbolico;
- i) per gli arbitri, VAR PRO, assistenti, osservatori, responsabili e componenti a qualsiasi titolo inquadrati negli Organi Tecnici Nazionali (CAN, CAN C, CAN D, CAI, CAN 5 e CAN BS) e per i componenti del Comitato Nazionale, di effettuare od accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i

soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC;

l) per gli arbitri, assistenti, osservatori a qualsiasi titolo inquadrati negli Organi Tecnici Periferici, di effettuare od accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC;

m) di fare o ricevere regali da altri associati, tesserati, società calcistiche che eccedano il modico valore e violino i principi fissati dal codice etico e di comportamento e le disposizioni emanate dagli Organi direttivi, tecnici ed associativi, con obbligo di rifiutarli e di darne immediata segnalazione ai propri dirigenti;

n) di utilizzare ai fini personali, estranei alle finalità associative, i beni e gli strumenti di appartenenza dell'AIA e delle sue articolazioni periferiche;

o) di svolgere attività di carattere propagandistico e di proselitismo in qualsiasi forma prima della formale indizione delle assemblee elettive; una volta indette le elezioni i candidati sono autorizzati al rilascio di interviste e dichiarazioni ai mezzi di comunicazione al fine di rendere pubbliche le ragioni della propria candidatura ed i programmi, senza necessità della autorizzazione del Presidente AIA;

p) per gli arbitri con doppio tesseramento, di dirigere gare relative ai gironi delle competizioni in cui sia presente la Società per la quale sono tesserati quali calciatori.

Art. 41 – Congedi

1. L'associato che nel corso della stagione sportiva non possa svolgere l'attività tecnica per un obiettivo impedimento o per apprezzabili gravi ragioni di carattere personale o familiare è obbligato a presentare, anche per via telematica tramite la piattaforma informatica AIA, tempestiva, motivata e documentata istanza scritta di congedo all'organo tecnico ove risulta inquadrato.

2. L'Organo Tecnico è tenuto a valutare la correttezza e serietà dell'istanza e, qualora conceda il richiesto congedo, può farlo per un massimo di giorni centottanta nella stessa stagione sportiva anche non continuativi, dandone comunicazione per via telematica, tramite la piattaforma informatica AIA, all'associato e per conoscenza al Presidente Sezionale, che è tenuto a conservare detta comunicazione nel fascicolo personale.

3. Nel caso l'impedimento ecceda la durata di giorni 180 o in presenza di un ulteriore congedo che sommato ai precedenti comporti il superamento di giorni 180 nella stessa stagione sportiva o che superi giorni 365 nell'ultimo biennio, l'organo tecnico competente invia la richiesta al Comitato Nazionale che, valutata la correttezza dell'istanza e la sua serietà, svolte le opportune indagini e acquisiti i pareri ritenuti opportuni, ha facoltà di concedere il richiesto congedo, comunicandolo per iscritto ovvero per via telematica, tramite la piattaforma informatica AIA, all'associato e per conoscenza all'Organo Tecnico ed al Presidente di Sezione, che è tenuto a conservare detta comunicazione nel fascicolo personale.

4. Il congedo per maternità va richiesto all'organo tecnico di appartenenza dell'associata istante e da esso concesso per un periodo non superiore a due anni. In presenza di richieste di durata superiore, l'organo tecnico invia la richiesta al Comitato Nazionale che provvede con le modalità di cui al precedente comma.

5. Il provvedimento di congedo, se emesso, produce i suoi effetti solo dalla sua comunicazione.

L'associato, durante il congedo, è tenuto al versamento delle quote associative, al rispetto di tutti gli obblighi regolamentari dai quali non è stato temporaneamente esentato e conserva il diritto alla tessera federale.

6. L'Organo Tecnico di appartenenza, considerata la durata del congedo, al suo termine può verificare l'idoneità fisica e il grado di preparazione atletica e tecnica dell'associato, prima di reimpiegarlo nell'attività.

CAPO SECONDO – QUALIFICHE ARBITRALI

Art. 42 – Inquadramento

1. Gli arbitri dell'AIA sono tesserati dalla FIGC e sono inquadrati nei ruoli dei rispettivi Organi Tecnici di appartenenza secondo le seguenti qualifiche:

a) arbitro effettivo;

b) arbitro effettivo Calcio a cinque;

c) arbitro effettivo beach soccer

d) arbitro effettivo VAR PRO;

- e) assistente arbitrale;
- f) osservatore arbitrale.

Gli osservatori arbitrali, pur mantenendo le specifiche funzioni tecniche derivanti da tale inquadramento, assumono, al verificarsi delle condizioni previste nel presente Regolamento, le seguenti qualifiche:

- g) arbitro benemerito;
- h) dirigente benemerito;
- i) arbitro fuori ruolo.

2. All'atto dell'assunzione della qualifica, gli arbitri devono essere iscritti alla Sezione nella quale hanno superato il corso arbitri, corrispondente a quella nella cui giurisdizione territoriale hanno la residenza o la dimora abituale o il domicilio o che risulti confinante con la stessa e comunque a quella loro assegnata, in caso di conflitto tra Presidenti Sezionali, dal Comitato Nazionale.

3. Il trasferimento ad altra sezione, indipendentemente dalla qualifica di inquadramento e dall'Organo Tecnico di appartenenza, va richiesto al Presidente sezionale di appartenenza, mediante presentazione di motivata comunicazione scritta o per via telematica tramite la piattaforma informatica AIA, il quale provvede con immediatezza dandone comunicazione, tramite la predetta piattaforma informatica, al richiedente, al Presidente della Sezione ove l'associato ha chiesto il trasferimento, all'Organo Tecnico di appartenenza, al Presidente del Comitato regionale o provinciale ed al Comitato Nazionale.

Il trasferimento di Sezione può essere richiesto dall'associato:

- a) che abbia trasferito la propria residenza;
- b) che abbia trasferito il proprio domicilio o dimora;
- c) che, senza aver mutato residenza, domicilio o dimora, intenda trasferirsi ad altra sezione confinante con quella di appartenenza.

Nelle sole ipotesi di cui alle lettere b) e c), il trasferimento di Sezione è subordinato alla formale accettazione da parte dei Presidenti di entrambe le sezioni interessate dal trasferimento.

In caso di diniego del richiesto trasferimento ovvero di conflitto tra i Presidenti interessati al trasferimento, ogni decisione spetta, su istanza del richiedente, al Comitato Nazionale, che delibera con provvedimento motivato.

4. Gli arbitri, per il loro impiego, sono posti dal Comitato Nazionale a disposizione dei diversi Organi Tecnici, secondo le attribuzioni, le esigenze e le norme di funzionamento degli stessi, con la precisazione che i limiti di età stabiliti si devono intendere al trenta giugno della stagione sportiva di riferimento.

Gli arbitri non inseriti nei ruoli degli organi tecnici nazionali, regionali e provinciali sono inquadrati nei ruoli dell'OTS.

5. Gli arbitri effettivi ed assistenti arbitrali avvicendati dagli Organi Tecnici Nazionali, che non abbiano già compiuto il cinquantesimo anno di età, possono proseguire l'attività arbitrale a disposizione dell'OTS, dell'OTP o dell'OTR, senza poter essere più riproposti per il passaggio agli Organi Tecnici nazionali nella stessa qualifica arbitrale, fermo restando quanto previsto dalle Norme di funzionamento sui limiti di età per gli arbitri a disposizione della CAN e della CAN5 e salvo espresse deroghe previste dalle Norme di funzionamento.

6. Gli arbitri, tramite disposizione del Comitato Nazionale, debbono essere sottoposti al controllo dell'attitudine e dell'efficienza fisica in conformità a norme e procedure stabilite dai competenti Organi dello Stato e delle Regioni e dal Regolamento sanitario interno.

Art. 43 – Arbitri Effettivi

1. La qualifica di arbitro effettivo, che abilita anche alle direzioni di gare del Calcio a cinque, si consegue con il superamento di un esame a seguito di un corso, indetto ed organizzato secondo le modalità previste nel presente Regolamento e nelle norme secondarie, al quale possono essere ammessi tutti i residenti nel territorio dello Stato che ne facciano domanda scritta e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e non abbiano compiuto il quarantesimo anno alla data di effettuazione degli esami;
- b) abbiano conseguito il titolo di studio della scuola media inferiore obbligatoria o altro equipollente;
- c) non abbiano già acquisito la qualifica di osservatore arbitrale in un precedente rapporto associativo conclusosi con le dimissioni accettate e non siano stati destinatari di provvedimenti di non rinnovo tessera o di sanzioni disciplinari di durata superiore complessivamente ad un anno;

d) rilascino dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale attestino, assumendosi le responsabilità connesse al mendacio, di non essere stati dichiarati falliti o soggetti a liquidazione giudiziale in proprio o quali soci di società di persona, di non aver riportato, nell'ultimo decennio, provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, di non essere sottoposti a procedimenti penali pendenti e di non aver riportato condanna penale passata in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;

e) sottoscrivano per accettazione il codice etico dell'AIA e una dichiarazione che autorizzi l'AIA all'utilizzazione dei loro dati personali, anche di natura medica, per le finalità associative e tecniche, nonché all'effettuazione delle comunicazioni di qualsiasi tipo e genere mediante la piattaforma informatica AIA;

f) presentino, nel caso di minori di anni diciotto, dichiarazione di assenso del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale alla partecipazione al corso, nonché di sussistenza dei requisiti e di accettazione delle condizioni sopra indicate.

2. L'iscrizione e la frequenza ai corsi per arbitro nonché la partecipazione agli esami di idoneità sono gratuite.

3. La qualifica di arbitro della FIGC è riconosciuta a seguito di esito positivo degli esami scritti e orali su argomenti di carattere tecnico – regolamentare.

4. In assenza del prescritto certificato medico di idoneità all'esercizio della pratica sportiva agonistica il candidato non può essere sottoposto ad alcuna attività o prova atletica.

5. Le Commissioni d'esame sono composte:

a) dal Presidente della Sezione sede degli esami o suo delegato;

b) da più componenti, uno dei quali con funzione di Presidente, nominati dal Comitato Regionale Arbitri o dal Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Gli arbitri sono inquadrati con la qualifica di effettivi fino all'ottenimento di diversa qualifica in forza delle norme previste dal presente Regolamento.

Gli arbitri effettivi dimessi dagli Organi Tecnici Nazionali, con esclusione degli avvicendati dalla CAI dopo una sola stagione sportiva, non possono essere più riproposti per il passaggio ad alcun Organo Tecnico Nazionale nella stessa qualifica arbitrale.

Art. 44 – Arbitri Effettivi di Calcio a cinque

1. La qualifica di Arbitro effettivo del Calcio a cinque si ottiene a seguito di inserimento nei ruoli della CAN 5.

2. Le gare di Calcio a cinque di competenza dell'OTR e dell'OTP sono dirette da arbitri effettivi con funzioni specifiche per tale attività.

Nel ruolo a disposizione dell'OTR e dell'OTP per le gare di Calcio a 5 possono essere inseriti gli arbitri effettivi che abbiano anzianità non inferiore a due stagioni sportive e abbiano svolto attività arbitrale nel calcio a cinque presso l'OTS almeno per una stagione sportiva.

In assenza di attività arbitrale di calcio a cinque presso l'OTS, l'inserimento nel ruolo a disposizione dell'OTR e dell'OTP può essere richiesto da arbitri effettivi che abbiano anzianità non inferiore a tre stagioni sportive e che abbiano superato un corso di qualificazione per l'attività del Calcio a cinque organizzato dall'OTR o dall'OTP.

3. Gli arbitri effettivi di Calcio a cinque dimessi dall'Organo Tecnico Nazionale, con esclusione degli avvicendati dopo una sola stagione sportiva, non possono essere più riproposti per il passaggio alla CAN 5 nella stessa qualifica arbitrale e, a richiesta, possono essere inquadrati nei ruoli O.T.R. e O.T.P. quali arbitri effettivi con funzioni specifiche nel calcio a cinque.

Art. 45 – Arbitri Effettivi Beach Soccer

1. La qualifica di Arbitro effettivo del Beach Soccer si ottiene a seguito di inserimento nel ruolo della Commissione Arbitri Nazionale per il Beach Soccer (CAN BS).

2. Durante il periodo della stagione sportiva non interessata da attività della CAN BS, gli arbitri effettivi speciali beach soccer sono tenuti a svolgere qualificata attività tecnica presso gli Organi Tecnici periferici.

3. Gli arbitri effettivi di Beach soccer dimessi dalla CAN BS non possono essere più riproposti per il passaggio al medesimo Organo Tecnico nella stessa qualifica arbitrale.

Art. 45-bis – Arbitri Effettivi VAR PRO

1. La qualifica di arbitro effettivo VAR PRO si ottiene a seguito di inserimento nel ruolo degli arbitri effettivi con funzioni di *video assistant referee* – VAR a disposizione della Commissione Arbitri Nazionale.
2. Possono essere inseriti nel ruolo degli arbitri effettivi VAR PRO esclusivamente gli arbitri effettivi avvicendati dalla Commissione Arbitri Nazionale per i campionati di Serie A e di Serie B in possesso dei requisiti disposti dalle Norme di Funzionamento e con le modalità ivi fissate.
3. Gli arbitri effettivi VAR PRO dimessi dalla CAN non possono essere più riproposti per il passaggio al medesimo Organo Tecnico nella stessa qualifica arbitrale.

Art. 46 – Assistenti Arbitrali

1. La qualifica di assistente arbitrale si ottiene a seguito di inserimento nei ruoli degli assistenti arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali.
2. Il ruolo degli Assistenti Arbitrali a disposizione dell'OTR e dell'OTP è composto da arbitri effettivi con funzioni di assistenti arbitrali.
In tale ruolo possono essere inseriti gli arbitri che abbiano svolto attività quali arbitri effettivi per un periodo non inferiore a tre stagioni sportive, gli assistenti arbitrali e gli arbitri effettivi dimessi dagli Organi Tecnici Nazionali.
3. Gli assistenti arbitrali dimessi dagli Organi Tecnici Nazionali non possono essere più riproposti per il passaggio ad alcun Organo Tecnico Nazionale nella stessa qualifica, mentre tale facoltà è concessa, nel rispetto dei limiti di età previsti dalle Norme di Funzionamento, agli arbitri effettivi già dimessi dagli Organi Tecnici Nazionali ed inseriti nei ruoli degli arbitri effettivi con funzioni di assistenti arbitrali a disposizione dell'OTR o dell'OTP.
4. Gli assistenti arbitrali, quando non sono designati dal loro Organo Tecnico di appartenenza e previa autorizzazione del responsabile di quest'ultimo, possono essere impiegati quali arbitri dagli Organi Tecnici Sezionali con le modalità e nei limiti fissati dalle Norme di Funzionamento, qualora sussistano comprovate esigenze di organico.

Art. 47 – Osservatori Arbitrali

1. Al termine della stagione sportiva nella quale compiono il 50° anno di età gli arbitri effettivi, effettivi di calcio a cinque, effettivi di beach soccer e assistenti arbitrali cessano l'attività arbitrale corrispondente alla rispettiva qualifica e sono tenuti a sostenere e superare un corso per assumere la qualifica di osservatori arbitrali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 45-bis.
2. Al termine della stagione sportiva nella quale gli arbitri effettivi VAR PRO cessano le funzioni di *video assistant referee* e, in ogni caso, compiono il 50° anno di età sono tenuti a sostenere e superare un corso per assumere la qualifica di osservatori arbitrali.
3. Gli arbitri effettivi, effettivi di calcio a cinque e assistenti arbitrali che abbiano svolto almeno dieci stagioni sportive di attività possono altresì presentare domanda motivata di essere ammessi al corso per osservatori arbitrali.
La domanda va presentata al Presidente Sezionale, trasmessa, per conoscenza, al competente Organo Tecnico ed inviata entro il termine del 15 settembre di ogni stagione sportiva al Comitato Nazionale per la decisione non soggetta a ricorso.
4. Qualora sussistano motivate esigenze tecniche legate al rapporto tra il numero delle gare da designare e degli arbitri a disposizione, gli arbitri effettivi dell'Organo Tecnico Sezionale che abbiano svolto almeno dieci stagioni sportive di attività possono essere inseriti d'ufficio dal Presidente sezionale, in sede di proposte di fine stagione, nell'elenco degli arbitri tenuti a sostenere il corso per osservatori arbitrali nella stagione immediatamente successiva.
Tale determinazione deve essere comunicata all'interessato, tramite il portale informatico AIA e senza alcuna ulteriore formalità, entro il termine del 15 luglio di ogni anno e può essere oggetto di ricorso, solo per questioni legate alle sopra richiamate esigenze, da proporsi entro il termine perentorio del 15 settembre di ogni stagione sportiva al Comitato Nazionale per la decisione non soggetta a ricorso.

5. Gli arbitri effettivi di beach soccer, in possesso dei requisiti e con le modalità sopra indicate, possono presentare domanda di essere ammessi al corso per osservatori arbitrali della stagione sportiva in cui sono stati avvicendati, previa domanda da presentarsi entro giorni 15 dalla data delle dimissioni dalla CAN BS.

6. Entro la stagione immediatamente successiva a quella indicata nei commi 1, 2 e 4 ed entro la stagione in cui è stata accolta la domanda di ammissione indicata nel terzo comma, gli arbitri effettivi, effettivi di calcio a cinque, effettivi di beach soccer, effettivi VAR PRO e assistenti arbitrali devono sostenere un corso e superare una prova scritta e orale di qualificazione, organizzati dal Comitato Regionale o Provinciale.

Il superamento del corso e della prova comporta l'ottenimento della qualifica di osservatore arbitrale, con conseguente venir meno della precedente qualifica.

Gli associati che non sostengano il corso o non si presentino alla prova di qualificazione senza giustificati motivi o non conseguano la prescritta idoneità incorrono nel provvedimento di non rinnovo tessera per motivi tecnici.

7. Sono dispensati dalla prova gli associati che siano stati inclusi nell'elenco degli Arbitri e Assistenti internazionali e quelli espressamente esonerati con motivazione scritta dal Presidente dell'AIA, i quali assumono la funzione e la qualifica di osservatore arbitrale a decorrere dalla data del provvedimento presidenziale.

8. Ottenuta la prima conferma nella qualifica di Osservatori Arbitrali, gli stessi sono obbligati a svolgere una notevole e qualificata attività tecnica ed associativa e a sottoporsi ad un periodico corso di aggiornamento, indetto dal Comitato Nazionale, e alla successiva prova finale: l'assenza non giustificata al corso e alla prova nonché l'esito negativo della prova comportano l'emissione del provvedimento di non rinnovo tessera.

La sussistenza di un congedo tecnico ai sensi dell'art. 41 non comporta, di per sé, l'esonero da una sessione del corso e dalla prova finale e, sia in tale ipotesi, sia in ogni altra fattispecie, i motivi di giustificazione della mancata presenza al corso o alla prova, corredati da idonea documentazione, sono presentati alla Segreteria dell'AIA e alla Commissione esaminatrice, cui spetta ogni deliberazione in ordine alla valutazione ed accettazione dei motivi giustificativi.

9. Sono dispensati dalla partecipazione al corso e prova di aggiornamento i componenti del Consiglio Centrale, i componenti degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali, i componenti del Settore Tecnico Arbitrale, i componenti degli Organi disciplinari, i componenti del SIN, i componenti della Commissione Esperti Legali che abbiano ottenuto l'esonero dall'attività tecnica, i Presidenti Sezionali, gli arbitri benemeriti e osservatori autorizzati a svolgere incarichi presso la FIGC e le Leghe ed esonerati dallo svolgimento dell'attività tecnica ai sensi del presente Regolamento e delle Norme di funzionamento degli Organi Tecnici.

Venute meno le predette cause di dispensa, gli associati, che in precedenza non hanno sostenuto il corso, sono tenuti a parteciparvi nella stagione immediatamente successiva alla cessazione dell'incarico.

10. Gli osservatori arbitrali che, a richiesta del Presidente di Sezione, abbiano ottenuto dal Presidente dell'AIA ai sensi dell'art. 8, comma 6, lett. p), la funzione di arbitro associativo con mansioni di segreteria e supporto logistico ed organizzativo, sono esonerati sia dalla partecipazione ai corsi di qualificazione che a quelli di aggiornamento.

11. Gli osservatori arbitrali sono abilitati a dirigere gare di competenza dell'Organo Tecnico Sezionale sino al termine della stagione sportiva in cui viene compiuto il cinquantesimo anno di età, purché in possesso del certificato di idoneità per la pratica sportiva agonistica e purché sussistano esigenze oggettive di copertura delle gare dell'OTS.

12. Gli osservatori arbitrali che ne facciano domanda e abbiano compiuto il 70° anno d'età possono richiedere al Presidente Sezionale l'esonero dallo svolgere attività tecnica, dal frequentare le riunioni obbligatorie sezionali e dal pagamento delle quote associative.

13. Gli osservatori arbitrali che ricoprono, previa autorizzazione del Presidente dell'AIA, incarichi direttivi elettivi e di nomina non in ruoli tecnici ovvero incarichi incompatibili con la propria funzione sono automaticamente sospesi dall'attività tecnica con le modalità ed i limiti previsti dal presente Regolamento e dalle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici.

14. Gli osservatori arbitrali, a qualunque titolo dimessi dagli Organi Tecnici Nazionali, non possono essere riproposti per l'inquadramento in un Organo Tecnico Nazionale nella medesima qualifica.

Art. 48 – Arbitri Benemeriti

1. Il Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, nomina, in ogni stagione sportiva, Arbitri Benemeriti gli associati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano conseguito la qualifica di osservatore arbitrale;
- b) non abbiano riportato sanzioni disciplinari durante le ultime due stagioni sportive;
- c) non abbiano riportato sanzioni disciplinari, passate in giudicato, di durata superiore complessivamente ad un anno nel corso degli ultimi dieci anni, salva riabilitazione;
- d) non abbiano alcun procedimento disciplinare in corso;
- e) non abbiano riportato condanna penale passata in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno; e di almeno uno dei seguenti requisiti:
- g) siano stati arbitro o assistente internazionale;
- h) abbiano diretto, con le funzioni di arbitro, almeno 50 gare di Serie A;
- i) abbiano maturato i cinquanta anni d'anzianità arbitrale.

2. Il Comitato Nazionale, ogni biennio, predispone e comunica i criteri di una graduatoria nazionale per il conseguimento della qualifica di arbitro benemerito e nomina Arbitri Benemeriti gli associati che possiedano tutti i requisiti di cui ai capi da a) ad f) del precedente comma e, inoltre, abbiano maturato i 20 anni d'anzianità arbitrale ed abbiano svolto qualificata attività tecnica ed associativa tale da far conseguire il punteggio minimo prefissato nella predetta graduatoria.

3. Il Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, può altresì nominare Arbitri Benemeriti gli associati che, in possesso dei requisiti di cui ai capi da a) ad f) del primo comma e privi di quelli ulteriori indicati nel precedente comma, si siano resi particolarmente meritevoli in relazione al contributo offerto all'Associazione o per altre speciali ragioni.

4. Gli arbitri benemeriti mantengono le funzioni tecniche specifiche degli osservatori arbitrali e sono, pertanto, tenuti a svolgere qualificata attività tecnica presso l'OT di appartenenza e a partecipare ai corsi di aggiornamento e superare le relative prove e, in difetto, sono soggetti a non rinnovo tessera per inidoneità tecnica.

5. Gli arbitri benemeriti che ne facciano domanda e abbiano compiuto il 65° anno d'età possono richiedere al Presidente Sezionale l'esonero dallo svolgere attività tecnica, dal frequentare le riunioni obbligatorie sezionali e dal pagamento delle quote associative.

6. Il Comitato Nazionale provvede ad una periodica revisione del ruolo degli Arbitri Benemeriti sulla base delle segnalazioni dei Presidenti di Sezione e delle risultanze ispettive e delibera la revoca della benemerenzza per gli associati:

- a) che abbiano riportato sanzioni disciplinari, passate in giudicato, di durata superiore complessivamente ad un anno;
- b) che abbiano riportato condanna penale passata in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno.

7. Gli arbitri benemeriti, a qualunque titolo avvicendati dalle funzioni di osservatore arbitrale da un Organo Tecnico Nazionale, non possono essere riproposti nei ruoli dello stesso Organo Tecnico Nazionale od inferiore, mentre possono essere proposti per l'inserimento nei ruoli di un OTN superiore qualora ricorrano i requisiti previsti dalle Norme di Funzionamento.

Art. 49 – Dirigenti Benemeriti FIGC associati AIA

1. Il Presidente nazionale dell'AIA propone al Presidente Federale gli associati in possesso dei requisiti per la nomina a Dirigenti Benemeriti FIGC.

2. Possono essere proposti per tale nomina i Presidenti Nazionali dell'AIA non più in carica, nonché gli associati che abbiano svolto una prestigiosa e qualificata attività dirigenziale nell'ambito associativo o federale e con almeno trentacinque anni d'anzianità arbitrale.

3. I Dirigenti Benemeriti FIGC associati AIA possono, previa comunicazione da parte della FIGC al Presidente dell'AIA, assolvere incarichi presso la FIGC ed i suoi Settori, nonché presso le Leghe.

4. Il Presidente dell'AIA, a richiesta del Dirigente Benemerito FIGC associato AIA, può esonerarlo dall'assolvimento dell'attività tecnica ed associativa.

Art. 50 – Dirigenti Benemeriti AIA

1. Il Presidente nazionale dell'AIA, sentito il Vice Presidente ed il Comitato Nazionale, può nominare Dirigenti Benemeriti AIA gli associati in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) siano stati Presidenti nazionali dell'AIA;
 - b) abbiano svolto una prestigiosa e qualificata attività dirigenziale tecnica o associativa in ambito AIA, ed abbiano maturato un'anzianità associativa superiore a trentacinque anni e siano Arbitri Benemeriti da almeno dodici stagioni sportive.
2. Il Presidente nazionale dell'AIA, sentito il Vice Presidente ed il Comitato Nazionale, può nominare Dirigenti Benemeriti AIA non associati i quali abbiano contribuito a promuovere, affermare e valorizzare l'immagine dell'AIA durante la loro appartenenza alla Associazione e che successivamente alla loro uscita dalla stessa, dovuta a dimissioni e non ad altre cause, abbiano continuato a manifestare pubblicamente il proprio attaccamento all'AIA e continuato a tutelare l'immagine di tale Associazione e quella degli arbitri. Gli stessi non hanno diritto di voto e non possono concorrere ad alcuna carica elettiva.
3. Il Presidente nazionale dell'AIA, a richiesta del Dirigente Benemerito AIA, può esonerarlo dall'assolvimento dell'attività tecnica e associativa.
4. La nomina di Dirigente Benemerito AIA è soggetta a revoca. qualora l'associato risulti destinatario di una sanzione disciplinare superiore a quella della sospensione per un anno o di una condanna penale passata in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno.
5. I Dirigenti Benemeriti AIA possono, previa autorizzazione del Presidente dell'AIA, assolvere incarichi presso le Leghe e, previa comunicazione da parte della FIGC al Presidente dell'AIA, svolgere incarichi presso la FIGC ed i suoi Settori.

Art. 51 – Arbitri fuori ruolo

1. Il Presidente nazionale dell'AIA autorizza gli arbitri benemeriti e gli osservatori arbitrali, a loro domanda scritta da presentare entro il termine inderogabile del 30 settembre di ciascuna stagione sportiva, a svolgere incarichi federali di nomina, anche presso le Leghe ed i Settori, ovvero incarichi presso Federazioni estere. In caso di incarichi conferiti dopo il 30 settembre di ciascuna stagione sportiva, la predetta domanda di autorizzazione deve essere presentata entro giorni trenta dalla data del conferimento dell'incarico. L'autorizzazione, salvo revoca da parte del Presidente nazionale dell'AIA ovvero rinuncia all'incarico da parte dell'interessato, ha durata fino al termine dell'incarico, per quelli di durata superiore ad una stagione sportiva, e fino al 30 settembre della stagione successiva, per quelli di durata pari ad una stagione sportiva.
2. Dalla data dell'autorizzazione e per tutta la durata dell'incarico gli osservatori arbitrali e gli arbitri benemeriti cessano di essere inquadrati nei ruoli dei rispettivi Organi Tecnici già di appartenenza, fatta salva la possibilità di esservi riammessi a domanda, previo superamento del corso previsto nel successivo quinto comma.
3. I dirigenti benemeriti che ricoprono incarichi federali e presso le Leghe ai sensi dei precedenti articoli 49 e 50 cessano, parimenti, di essere inquadrati nei ruoli dei rispettivi Organi tecnici già di appartenenza, fatta salva la possibilità di esservi riammessi a domanda, previo superamento del corso previsto nel successivo quinto comma.
4. Gli arbitri fuori ruolo, per tutta la durata del loro incarico, non possono svolgere attività tecnica a disposizione di qualsiasi Organo Tecnico, non possono assumere incarichi di nomina ed elettivi e sono esonerati dall'attività associativa, ad eccezione dell'obbligo di pagamento delle quote presso la Sezione di appartenenza.
5. Gli arbitri fuori ruolo sono obbligati, nella stagione immediatamente successiva alla cessazione dell'incarico, a partecipare al corso di aggiornamento previsto dall'art. 47, comma 8, per gli osservatori arbitrali e l'assenza non giustificata al corso e alla prova finale nonché l'esito negativo della prova comportano l'emissione del provvedimento di non rinnovo tessera. Sono dispensati dalla partecipazione al corso gli Arbitri ed Assistenti internazionali e quelli espressamente esonerati con motivazione scritta del Presidente dell'AIA.
6. I dirigenti benemeriti, arbitri benemeriti ed osservatori arbitrali che assumono incarichi presso l'UEFA e la FIFA e le relative commissioni arbitrali su designazione o proposta del Presidente federale non hanno

necessità di autorizzazione da parte del Presidente nazionale dell'AIA, fermo l'inquadramento quali arbitri fuori ruolo e la dispensa dal corso prevista nel precedente comma.

7. Non si considerano incarichi comportanti l'applicazione della presente norma la nomina del Presidente nazionale e del Vice Presidente dell'AIA a cariche federali nonché la nomina di associati a componenti, quali rappresentanti dell'AIA, presso commissioni federali o paritetiche con le Leghe e con i Settori.

CAPO TERZO – LA PERDITA DELLA QUALIFICA DI ARBITRO

Art. 52 – Perdita della qualifica

1. La qualifica di associato dell'AIA si perde:

a) per dimissioni regolarmente rassegnate;

b) per non rinnovo tessera per inidoneità tecnica:

1) qualora l'associato a disposizione dell'Organo Tecnico Sezionale, per causa ad esso imputabile, non presti, in una stagione sportiva, l'attività tecnica minima prevista dalle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici ovvero riporti, a fine stagione, una media globale definitiva inferiore alla votazione minima indicata dal Comitato Nazionale;

2) qualora l'associato non superi i corsi o le verifiche previsti dall'art. 47;

c) in caso di preclusione ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva federale o per il ritiro della tessera a seguito di procedimento disciplinare della giustizia domestica.

2. Il provvedimento di non rinnovo tessera è adottato, con delibera del Comitato Nazionale, d'ufficio o su proposta del Presidente di Sezione o della Commissione dei corsi di cui all'art. 47, nei soli casi espressamente previsti dal presente Regolamento e dalle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici e solo ove non sia pendente procedimento disciplinare nei confronti dell'associato ovvero non sia già stata effettuata segnalazione alla Procura Arbitrale.

3. Il provvedimento di non rinnovo tessera di cui al n. 1) del primo comma viene disposto dal Comitato Nazionale entro il 31 agosto successivo alle proposte formulate a chiusura della stagione precedente ed è dallo stesso comunicato al Presidente del Comitato Regionale o Provinciale e al Presidente di Sezione e da quest'ultimo trasmesso entro giorni quindici all'interessato mediante comunicazione scritta, anche per via telematica e senza alcuna ulteriore formalità.

Avverso il provvedimento di non rinnovo tessera l'interessato, con richiesta scritta al Comitato Nazionale da proporsi entro il termine perentorio del 31 dicembre successivo all'adottata delibera, può svolgere istanza motivata di revoca ove siano adottati elementi che rendano evidente la necessità di una nuova decisione. Il provvedimento del Comitato Nazionale di accoglimento dell'istanza dispone il reintegro dell'associato a decorrere dalla data del provvedimento revocato, fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Presidente Nazionale di segnalare i fatti alla Procura Arbitrale per i provvedimenti di competenza.

4. Il provvedimento di non rinnovo tessera di cui al n. 2) del primo comma viene disposto dal Comitato Nazionale nel corso della stagione in cui si sono tenuti i corsi ed è dallo stesso comunicato al Presidente del Comitato Regionale o Provinciale e al Presidente di Sezione e da quest'ultimo trasmesso entro giorni quindici all'interessato mediante comunicazione scritta, anche per via telematica, ma con prova dell'avvenuta ricezione.

Avverso il provvedimento di non rinnovo tessera l'interessato, con richiesta scritta al Comitato Nazionale da proporsi entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento della comunicazione di cui al capoverso precedente, può svolgere istanza motivata di revoca ove siano adottati elementi che rendano evidente la necessità di una nuova decisione. Il provvedimento del Comitato Nazionale di accoglimento dell'istanza dispone il reintegro dell'associato a decorrere dalla data del provvedimento revocato, fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Presidente Nazionale di segnalare i fatti alla Procura Arbitrale per i provvedimenti di competenza.

TITOLO SESTO – LA GIUSTIZIA DOMESTICA

CAPO PRIMO – PROCEDURE E SANZIONI

Art. 53 – Procedimento disciplinare

1. L'azione disciplinare compete alla Procura Arbitrale ed è esercitata con l'atto di deferimento. La medesima azione può essere esercitata per i fatti commessi in costanza di tesseramento anche se l'associato non è più tesserato al momento del deferimento.
2. La competenza funzionale è determinata al momento dell'infrazione.
3. Nell'atto di deferimento la condotta contestata deve essere descritta in forma chiara e precisa con indicazione delle norme asseritamente violate e delle eventuali circostanze aggravanti.
4. Le norme di disciplina assicurano che l'associato deferito abbia la possibilità:
 - a) di essere ascoltato;
 - b) di indicare mezzi di prova a discarico;
 - c) di depositare memorie già nella fase delle indagini;
 - d) di acquisire copia di tutti gli atti, dopo il deferimento, e di disporre di un tempo congruo per preparare la propria difesa;
 - e) di essere sentito presso le Commissioni di Disciplina eventualmente con l'assistenza di un altro associato non rivestente cariche associative.
5. Ogni delibera delle Commissioni di Disciplina deve essere motivata.
6. Le deliberazioni delle Commissioni di Disciplina sono immediatamente esecutive, con decorrenza dal giorno successivo alla loro pubblicazione nei comunicati ufficiali.
7. Le deliberazioni adottate dalle Commissioni di disciplina sono pubbliche.
8. Le norme di disciplina regolano la sospensione cautelativa, il doppio grado del giudizio, il giudizio semplificato, l'istituto della revisione, le impugnative per le decadenze ed i giudizi sui reclami delle Assemblies sezionali e Generale.

Art. 54 – Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari applicabili, secondo l'ordine di gravità, sono:
 - a) il rimprovero;
 - b) la censura;
 - c) la sospensione sino ad un massimo di due anni;
 - d) il ritiro della tessera.
2. La sospensione disciplinare comporta il divieto di svolgere attività tecnica ed associativa e di esercitare la carica eventualmente ricoperta.
3. Durante il periodo della sospensione, l'associato è tenuto:
 - a) a depositare la tessera federale presso la Sezione d'appartenenza;
 - b) a versare le quote associative;
 - c) a frequentare la sede sezionale solo per partecipare alle riunioni tecniche obbligatorie e alle assemblee sezionali, senza diritto di proporre interventi.
4. La sanzione è graduata in considerazione della gravità dell'infrazione e della condotta dell'associato, precedente e successiva all'infrazione medesima.
5. Le infrazioni disciplinari al presente Regolamento ed alle norme secondarie sono soggette alla prescrizione quinquennale, che rimane sospesa dall'atto di deferimento e fino alla decisione definitiva. In nessun caso la durata del termine per la prescrizione potrà superare i sette anni.
6. Le sanzioni disciplinari comminate dagli organi di giustizia domestica dell'AIA hanno effetto esclusivamente nell'ambito dell'AIA.

Norme transitorie e finali

- I. Il presente regolamento entra in vigore a far data dal giorno successivo all'approvazione da parte della Federazione.
- II. Il computo delle stagioni sportive per la determinazione del tempo massimo di permanenza nella medesima funzione all'interno dello stesso Organo Tecnico decorre dalla stagione sportiva 2007-2008.

III. Le modifiche di cui all'art. 40, comma 4, lettera b) e lettera p), all'art. 42, comma 5, all'art. 47, comma 1, entrano in vigore dalla stagione sportiva 2021/2022.

IV. Le modifiche di cui agli artt. 11, comma 6 lett. e), e 48 del presente Regolamento entrano in vigore nella stagione sportiva 2021/2022.

V. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le norme dello Statuto e dei regolamenti federali.

VI. Il Presidente dell'AIA, d'intesa con il Presidente federale, adotta le modifiche e le correzioni al presente Regolamento che si rendano necessarie ai fini di coordinamento formale del presente testo.

TITOLO PRIMO

Art. 1 - Organi tecnici

A. ORGANI TECNICI NAZIONALI

Gli Organi Tecnici Nazionali dell'A.I.A., composti da un Responsabile e più componenti, sono:

- a. Commissione Arbitri per i campionati di Serie A e di Serie B (C.A.N.);
- b. Commissione Arbitri per i campionati di Serie C e di Serie A femminile (C.A.N. C);
- c. Commissione Arbitri per i campionati nazionali di Serie D, di Calcio Femminile e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (C.A.N. D);
- d. Commissione Arbitri Interregionale per gli scambi e per il campionato di Serie C di calcio femminile (C.A.I.);
- e. Commissione Arbitri Nazionale per il Calcio a Cinque (C.A.N. 5);
- f. Commissione Arbitri Nazionale per il Beach Soccer (C.A.N. BS).

B. ORGANI TECNICI PERIFERICI

Gli Organi Tecnici Periferici sono i seguenti:

- a. Comitato Regionale Arbitri – C.R.A., composto dal Presidente e più Componenti (O.T.R.);
- b. Comitato delle Province Autonome di Trento e di Bolzano – C.P.A., composto dal Presidente e più Componenti (O.T.P.);
- c. Organo Tecnico Sezionale (O.T.S.).

Art. 2 - Linee guida per gli Organi Tecnici

1. Gli Organi Tecnici Nazionali e Periferici, oltre al rispetto delle norme di cui al Capo Sesto del Regolamento A.I.A., debbono attenersi alle direttive e disposizioni di indirizzo generale in ambito tecnico, associativo, amministrativo e alle modalità di impiego degli arbitri fissate dal Comitato Nazionale.

2. Gli arbitri effettivi (A.E., A.E. 5, A.E. VAR PRO), gli assistenti dell'arbitro (A.A.) e gli osservatori arbitrali (O.A.) cui siano stati comminati provvedimenti disciplinari comportanti la sospensione non possono essere proposti per il passaggio di categoria nella stagione sportiva di adozione del provvedimento.

3. I periodi di sospensione per motivi disciplinari e quelli di sospensione cautelare seguiti da provvedimenti conclusi con sanzione sono computati ai fini dell'anzianità maturata nel ruolo di appartenenza.

I periodi di congedo per maternità o per grave infortunio e/o malattia di durata superiore a mesi nove non sono computati ai fini dell'anzianità maturata nel ruolo di appartenenza, fermi i limiti massimi di età per la permanenza in ciascun Organo Tecnico così come stabiliti dalle presenti norme.

4. Gli A.E., A.A., e O.A., fatta salva l'adozione di ogni diverso provvedimento sulla base delle vigenti norme regolamentari e disciplinari, non possono essere impiegati, confermati ovvero proposti nei ruoli a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali e Regionali se colpiti da:

- a. provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione e sospensione disciplinare, complessivamente superiori a un anno adottati negli ultimi 10 anni, dagli organi di giustizia dell'AIA, della FIGC, del CONI e dagli organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- b. condanne penali passate in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori a un anno;
- c. sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche;
- d. divieto, di qualsiasi durata ed oggetto, di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive emesso con provvedimento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e convalidato dall'Autorità Giudiziaria;
- e. condanne penali, anche non definitive, per reati di frode sportiva ovvero per qualsivoglia altro reato non colposo a qualsiasi titolo commesso nell'esercizio e in occasione dell'attività arbitrale.

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'A.I.A.

Gli A.E., A.A., e O.A. colpiti dai provvedimenti sopra elencati sono tenuti a svolgere attività tecnica presso l'Organo Tecnico Sezionale di competenza, ove non vietata da diverso provvedimento giudiziale, amministrativo o disciplinare.

La preclusione disposta nel capo sub e) cessa una volta venuta meno la condanna ivi indicata.

Art. 3 – Formazione fascicolo personale e tecnico degli associati

1. Nel fascicolo personale degli associati, custodito in Sezione per almeno cinque stagioni sportive successive al venir meno del vincolo associativo, devono essere inseriti:

- a. i documenti presentati all'atto della partecipazione al corso di qualificazione ad arbitro, nonché ogni altro documento personale compresi i rilievi, sospensioni tecniche e provvedimenti disciplinari;
- b. una fotografia formato tessera da rinnovare periodicamente, anche tramite la piattaforma informatica AIA;
- c. un foglio notizie, da aggiornare annualmente anche tramite la piattaforma informatica AIA, contenente i dati interessanti l'associato (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, titolo di studio, professione e rapporto di lavoro, dati autovettura, eventuale appartenenza a società di calcio, indirizzo di posta elettronica, telefoni fissi e mobili, la sussistenza di eventuali ragioni di incompatibilità a svolgere le funzioni arbitrali presso società calcistiche, ogni altro dato ritenuto utile soprattutto con riferimento ad incidenti accaduti nella direzione di precedenti gare);
- d. la dichiarazione sottoscritta con cui il singolo associato, ai sensi all'art. 43, comma 1 lett. e), del Regolamento, autorizza il trattamento dei propri dati personali per una durata pari a quella sopra indicata.

2. Nel fascicolo personale tecnico gli Organi Tecnici devono provvedere per ogni associato a loro disposizione a inserire:

- a. il foglio notizie di cui al punto 1.c.;
- b. le relazioni degli osservatori arbitrali e dei componenti dell'O.T.;
- c. copia delle lettere relative ai rilievi tecnici, ai provvedimenti disciplinari e alle sospensioni tecniche;
- d. l'ultima scheda tecnica.

3. Sulla scheda tecnica dell'A.E. o dell'A.A. devono risultare:

- a. le gare dirette o per le quali è stato impegnato quale A.A. e il loro risultato;
- b. i rifiuti giustificati o ingiustificati;
- c. il cognome, la sezione degli O.A. e il voto definitivo ottenuto in ciascuna gara in cui è stato visionato.

4. Sulla scheda tecnica dell'O.A. deve risultare:

- a. il cognome, la Sezione degli A.E. e A.A. visionati ed il voto attribuito ad ognuno;
- b. il luogo, la gara e la data riguardanti la prestazione;
- c. i rifiuti giustificati o ingiustificati;
- d. i voti attribuiti dall'O.T. alle relazioni;
- e. il voto attribuito dall'O.T. a seguito di visionatura congiunta.

5. Sulla scheda tecnica dell'A.E. VAR PRO deve risultare:

- a. il luogo, la gara e la data riguardanti la prestazione;
- b. i rifiuti giustificati o ingiustificati;
- c. il voto attribuito dall'O.T. alla prestazione.

6. I fascicoli personale e tecnico, la scheda tecnica e ogni altro documento cartaceo possono essere predisposti in modalità informatica e trasmessi tramite la piattaforma informatica AIA.

Art. 4 - Trasmissione fascicolo personale tecnico

Il fascicolo personale tecnico, corredato dalla documentazione di cui all'art. 3, comma 2, degli A.E., A.E. VAR PRO, A.A. e O.A. passati a disposizione di altro Organo Tecnico deve essere tempestivamente trasmesso, tramite il portale informatico AIA, all'Organo Tecnico di nuova appartenenza.

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'A.I.A.

Al termine dell'attività, il fascicolo personale tecnico deve essere conservato nell'archivio dell'O.T. di ultima appartenenza per almeno cinque stagioni sportive.

Art. 5 - Idoneità fisica e atletica a svolgere funzioni arbitrali

1. E' fatto divieto agli Organi Tecnici di impiegare A.E., A.A. e A.E. VAR PRO privi del prescritto certificato medico, in corso di validità all'atto della relativa prestazione arbitrale.
2. Gli A.E. ed A.A., devono consegnare al proprio O.T. l'originale del certificato d'idoneità alla "attività agonistica" rilasciato, con le modalità previste dalle vigenti norme sanitarie, dal Servizio di Medicina dello Sport delle A.S.L., oppure dai Centri di Medicina dello Sport della Federazione Medico Sportiva Italiana convenzionati o da chiunque legalmente autorizzato e riconosciuto. Il certificato consegnato al proprio O.T. ed inserito nella piattaforma informatica AIA costituisce documento idoneo per ogni attività tecnica ed atletica prevista dalle presenti Norme di Funzionamento.
3. Il Comitato Nazionale, sentito il Responsabile dell'area Bio-medica del Settore Tecnico, ha facoltà di disporre che, all'inizio di ogni stagione sportiva, le visite mediche per il rilascio del prescritto certificato di idoneità degli arbitri a disposizione degli Organi Tecnici operanti in campionati professionistici siano effettuate esclusivamente presso l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI ovvero altro centro medico specializzato indicato dal Comitato Nazionale.
4. Gli A.E. VAR PRO devono consegnare al proprio O.T. l'originale del certificato d'idoneità per l'attività sportiva non agonistica rilasciato con le modalità previste dalle vigenti norme sanitarie. Il certificato consegnato al proprio O.T. ed inserito nella piattaforma informatica AIA costituisce documento idoneo per ogni attività tecnica prevista dalle presenti Norme di Funzionamento.
5. Gli A.E. ed A.A. devono superare i test atletici programmati dagli OO.TT.
6. Il Comitato Nazionale, sentito il Settore Tecnico Arbitrale, stabilisce ad ogni inizio di stagione i tempi minimi previsti con le modalità e numero di convocazioni da effettuare.
7. Gli A.E. ed A.A. a disposizione degli OO.TT. Nazionali, Regionali e Provinciali che non superano i test sono considerati non idonei athleticamente a svolgere attività arbitrale e proposti per la dismissione dai ruoli di appartenenza al termine della stagione sportiva. Gli A.E. a disposizione dell'O.T.S. che non superano i test atletici possono essere proposti, nell'ambito delle direttive di cui al precedente quinto comma, per l'adozione del provvedimento di N.R.T.
8. Gli A.E., gli A.A. e gli O.A., promossi all'Organo Tecnico superiore, dichiarati non idonei in forma definitiva possono essere sostituiti secondo le risultanze della relazione di fine stagione e, comunque, non oltre l'inizio dell'ultimo raduno precampionato di competenza.

Art. 6 – Impiego e controllo delle prestazioni arbitrali

1. Gli A.E. e A.A. a disposizione degli OO.TT. devono essere impiegati con turni regolari e, di norma, in almeno quindici gare per ogni intera stagione sportiva. Gli A.E. e A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali che, per causa a loro imputabile, non prestano tale attività minima devono essere, a fine stagione, dismessi dal ruolo di appartenenza, mentre gli A.E. a disposizione dell'O.T.S. devono essere proposti per l'adozione del provvedimento di N.R.T.
2. Gli O.T. Nazionali provvedono, secondo le modalità disposte dal Comitato Nazionale sulla base delle richieste della FIGC, all'impiego degli arbitri o degli assistenti arbitrali con le funzioni di quarto ufficiale di gara, di addizionale d'area, di video assistant referee (VAR) e di assistant video assistant referee (AVAR). Il Responsabile dell'O.T. competente per le gare ove è previsto l'impiego di arbitri ed assistenti arbitrali con le funzioni di quarto ufficiale di gara o di addizionale d'area provvede alle relative designazioni con piena autonomia operativa ai sensi dell'art. 25, comma 2 lett. b), del Regolamento, avvalendosi, ove occorra, di arbitri ed assistenti arbitrali dell'O.T. immediatamente inferiore previamente formati alla specifica funzione.

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'A.I.A.

Il Responsabile della CAN, nelle gare ove è previsto l'impiego di arbitri ed assistenti arbitrali con le funzioni di video assistant referee (VAR) e di assistant video assistant referee (AVAR), provvede alle relative designazioni con le modalità di cui al successivo art. 7.

3. Gli A.E. e A.A. a disposizione degli OO.TT. Nazionali devono, di norma, essere visionati da O.A. e/o da O.T. in ogni gara diretta nel massimo campionato di competenza, fatta salva la possibilità, per ciascun Organo tecnico, di disporre ulteriori visionature delle prestazioni arbitrali in ogni altra gara designata

Gli A.E. a disposizione della CAN 5 devono essere visionati almeno sette volte, di cui almeno una volta da parte dell'O.T.

4. Gli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche di assistenti arbitrali, a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. devono essere visionati, nel corso di ogni stagione sportiva:

a. almeno una volta quelli in età non più selezionabile;

b. almeno tre volte quelli in età selezionabile, di cui almeno una da parte dell'O.T.

5. Gli A.E. a disposizione dell'O.T.S., nel corso di ogni stagione sportiva, devono essere visionati:

a. dal TUTOR, nella fase di avviamento sia dell'attività del calcio a undici che del calcio a 5, da un minimo di una ad un massimo di tre gare;

b. almeno una volta e, di norma, non più di tre volte, se abbiano compiuto il 25° anno di età;

c. almeno due volte, se non abbiano compiuto il 25° anno di età;

d. se selezionabili per il passaggio all'O.T.R. o all'O.T.P. almeno tre volte, di cui almeno una e non più di tre da parte dell'O.T.S. o di uno dei componenti.

6. La valutazione delle prestazioni degli A.E. e degli A.A. da parte degli O.A. e/o dei componenti l'O.T. è, di norma, oggetto di colloquio da tenersi nella immediatezza della conclusione di ogni gara visionata ed è effettuata mediante la stesura di una relazione tecnica e l'assegnazione di un voto, la cui scala numerica, attributiva della valutazione della prestazione visionata, parte da un massimo di 8,70 e decresce, con voti intermedi per ogni decimo di punto, fino ad un minimo di 8,20.

I singoli voti di tale scala numerica, secondo i criteri stabiliti dal Settore Tecnico, non sono indicativi di alcuna soglia massima o minima per promozioni ed avvicendamenti, che vengono effettuati esclusivamente in forza delle risultanze della graduatoria finale di merito e degli altri criteri espressamente indicati nelle presenti Norme di Funzionamento.

Il modello di relazione per ogni O.T. è predisposto dal Settore Tecnico ed approvato dal Comitato Nazionale prima dell'inizio della stagione sportiva.

7. Il voto va assegnato anche alle prestazioni effettuate da A.E. ed A.A. in gare sospese per qualsiasi motivo a condizione che la sospensione avvenga dopo l'inizio del secondo tempo della gara.

In ipotesi di sostituzione di A.E. e di A.A. nel corso di una gara il voto va assegnato solo all'A.E. e all'A.A. impiegato per più di un tempo della gara.

8. Il voto assegnato dall'O.A. può essere modificato dall'O.T. solo a seguito di evidenti contraddizioni e/o incongruenze tra la stesura della relazione e la valutazione numerica espressa ovvero tra le risultanze della visionatura congiunta e la medesima valutazione numerica e comunque non può essere superiore o inferiore di 0,20 rispetto al voto dell'O.A.

Gli OO.TT. nazionali hanno la facoltà di utilizzare, per modificare il voto dell'O.A., mezzi che offrono piene garanzie tecniche e documentali di prova delle evidenti contraddizioni e/o incongruenze di cui al capoverso precedente.

In ipotesi di modifica, il voto definitivo assegnato ad A.E. e A.A. è quello attribuito dall'O.T., ricavato dalla media dei voti espressi da ciascun componente l'O.T. incaricato della lettura della relazione.

In caso di modifica del voto assegnato dall'O.A., l'Organo Tecnico deve inviare la lettera di cui al successivo art. 10 all'Osservatore interessato, mentre all'arbitro visionato sarà inviata comunicazione contenente dettagliata esposizione delle ragioni della intervenuta modifica.

In caso di visionatura congiunta in cui l'O.T. non ravvisi evidenti contraddizioni e/o incongruenze nella valutazione da parte dell'O.A., il voto da questi espresso non può essere modificato qualora si discosti, in difetto o in eccesso, di 0,10 rispetto al voto assegnato dall'O.T. e, pertanto, entrambi i voti concorrono a formare le rispettive medie.

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'A.I.A.

9. I voti assegnati ad arbitri ed assistenti arbitrali determinano, alla fine di ogni stagione sportiva, la media globale definitiva di ogni A.E. ed A.A., così composta:

- media dei voti definitivi assegnati dagli O.A.;
- media dei voti assegnati dall'O.T.;
- la media globale definitiva sarà quella risultante dalla somma delle due medie sopra indicate diviso due.

La media globale definitiva di ciascun A.E. ed A.A. concorre a determinare la graduatoria finale di merito degli arbitri e degli assistenti arbitrali a disposizione di ogni singolo Organo Tecnico, prevista dall'art. 25, comma 2 lett. f), del Regolamento, che, insieme agli altri criteri previsti dalle presenti Norme di funzionamento, individua gli arbitri ed assistenti arbitrali da promuovere, confermare od avvicendare fino alla concorrenza degli organici predeterminati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.

10. Gli A.E. e A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali, che, a fine stagione, riportano una media globale definitiva inferiore alla votazione minima indicata dal Comitato Nazionale nell'ambito delle direttive di cui al precedente art. 2 devono essere dismessi dal ruolo di appartenenza, mentre gli A.E. a disposizione dell'O.T.S. devono essere proposti per l'adozione del provvedimento di N.R.T.

11. I voti assegnati ad arbitri ed assistenti impiegati in gare diverse dalle categorie di appartenenza e valutati da O.A. e da O.T. non appartenenti al loro Organo Tecnico ovvero dal Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, nell'ambito delle visionature di cui all'art. 10, comma 2, del Regolamento AIA, non concorrono a determinare la media globale definitiva.

Parimenti, le valutazioni delle prestazioni effettuate da arbitri ed assistenti arbitrali in funzione di quarto ufficiale di gara e di addizionale d'area non concorrono a determinare la media globale definitiva, ma, in ipotesi di inadempienze tecniche o comportamentali accertate nello svolgimento di tali attività, il Responsabile dell'O.T. designante può sospendere gli arbitri ed assistenti arbitrali del proprio organico dall'attività tecnica, ai sensi dell'art. 10, ovvero dallo svolgimento della specifica funzione per un tempo determinato.

Lo stesso Responsabile dell'O.T. designante può sospendere dalla specifica funzione di cui al capoverso precedente gli arbitri ed assistenti appartenenti ad altro O.T., dandone comunicazione al Responsabile di tale Organo Tecnico.

12. Gli O.A. a disposizione degli OO.TT. devono essere impiegati con turni regolari e, di norma e salva deroga del Comitato Nazionale, assicurare almeno otto visionature per ogni intera stagione sportiva, comprese, per gli O.A. a disposizione dell'O.T.S., l'attività di TUTOR.

Gli O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali che, per causa a loro imputabile, non prestano tale attività minima devono essere, a fine stagione, dismessi dal ruolo di appartenenza, mentre gli O.A. a disposizione dell'O.T.S. devono essere proposti per l'adozione del provvedimento di N.R.T.

13. La valutazione delle prestazioni degli O.A. da parte degli OO.TT. è effettuata mediante l'assegnazione di un voto alle risultanze tecniche delle visionature congiunte di gare tra componenti dell'O.T. e l'O.A. e delle singole relazioni predisposte dall'O.A.

La scala numerica dei voti assegnati all'O.A., attributiva della valutazione della prestazione effettuata secondo i criteri indicati dal Settore Tecnico, parte da un massimo di 8,70 e decresce, con voti intermedi per ogni decimo di punto, fino ad un minimo di 8,20.

14. I voti assegnati agli osservatori arbitrali determinano, alla fine di ogni stagione sportiva, la media globale definitiva di ogni O.A., così costituita:

- media dei voti assegnati in base alla lettura delle relazioni;
- media dei voti delle visionature congiunte, come risultanti dalle schede di valutazione compilate dai componenti degli OO.TT. che hanno effettuato le covisionature stesse;
- la media globale definitiva sarà quella risultante dalla somma delle due medie sopra indicate diviso due.

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'A.I.A.

La media globale definitiva di ciascun O.A. concorre a determinare la graduatoria finale di merito degli osservatori arbitrali a disposizione di ogni singolo Organo Tecnico, prevista dall'art. 25, comma 2 lett. f), del Regolamento, che, insieme agli altri criteri previsti dalle presenti Norme di funzionamento, individua gli osservatori arbitrali da promuovere, confermare od avvicendare fino alla concorrenza degli organici predeterminati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.

15. Gli O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali, che, a fine stagione, riportano una media globale definitiva inferiore alla votazione minima indicata dal Comitato Nazionale nell'ambito delle direttive di cui al precedente art. 2, devono essere dismessi dal ruolo di appartenenza, mentre gli O.A. a disposizione dell'O.T.S. devono essere proposti per l'adozione del provvedimento di N.R.T.

16. La comunicazione agli arbitri e agli assistenti arbitrali delle valutazioni delle loro prestazioni è effettuata in occasione dei raduni tecnici dei vari Organi Tecnici, mediante l'invio delle medie con le modalità previste nei successivi commi 18 e 19 e:

a. per gli arbitri ed assistenti arbitrali a disposizione della C.A.N., della C.A.N. C, della C.A.N. D, della C.A.I. e della C.A.N. 5, mediante l'invio, da eseguirsi per via telematica, della copia integrale della relazione dell'O.A., con il relativo voto, e del voto assegnato dall'O.T.;

b. per gli arbitri, anche con funzione di assistenti arbitrali, a disposizione degli Organi Tecnici Regionali e Provinciali ed impiegati in gare dei campionati di Eccellenza e Promozione mediante l'invio, per via telematica, della copia integrale della relazione dell'O.A., con il relativo voto, e del voto assegnato dall'O.T., mentre per gli arbitri impiegati in gare dei campionati inferiori ciascun O.T.R. / O.T.P. può adottare la suesposta modalità di comunicazione ovvero prevedere la consegna di riscontro scritto all'A.E. degli argomenti, oggetto di rilievo, trattati nel colloquio di fine gara e successive altre modalità informative delle risultanze tecniche delle prestazioni;

c. per gli arbitri a disposizione degli Organi Tecnici Sezionali mediante consegna di riscontro scritto all'A.E. degli argomenti, oggetto di rilievo, trattati nel colloquio di fine gara;

d. per gli osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali, mediante invio, per via telematica, delle medie, mentre per gli osservatori a disposizione degli Organi Tecnici Sezionali è prescritta la comunicazione del giudizio e del voto solo per votazioni inferiori al limite minimo indicato dal Comitato Nazionale nell'ambito delle direttive di cui all'art. 2.

17. Il Comitato Nazionale, successivamente alla delibera di avvicendamento dagli Organi Tecnici Nazionali, invia ad ogni A.E., A.A. ed O.A. oggetto di tale provvedimento una comunicazione, tramite il portale informatico AIA, riportante la media globale definitiva conseguita, la posizione nella graduatoria finale di merito e la causale dell'avvicendamento.

18. La C.A.N., la C.A.N. C, la C.A.N. D, la C.A.I. e la C.A.N. 5 devono far pervenire agli associati le medie degli A.E., degli A.A. ed O.A., con la relativa posizione nella graduatoria di merito:

- entro il 30 novembre con la situazione aggiornata almeno al 15 novembre;

- entro il 31 marzo con la situazione aggiornata almeno al 15 marzo.

La C.A.N. invia le medie, per conoscenza, al Presidente dell'A.I.A., mentre gli altri Organi Tecnici provvedono a tale invio per conoscenza ai Presidenti dei C.R.A., dei C.P.A. e di Sezione.

19. I Presidenti dei C.R.A. e dei C.P.A., nel rispetto delle predette modalità ed entro le scadenze del 31 dicembre, con la situazione aggiornata al 15 dicembre, e del 31 marzo, con la situazione aggiornata al 15 marzo, provvederanno a trasmettere ai Presidenti di Sezione le medie degli associati operanti, rispettivamente, per l'O.T.R. e per l'O.T.P.

Art. 7 – Impiego e controllo delle prestazioni arbitrali nelle funzioni di VAR e di AVAR

1. La Commissione Arbitri per i campionati di Serie A e di Serie B (CAN) provvede, con le modalità disposte dal Comitato Nazionale sulla base delle richieste della FIGC, all'impiego degli arbitri con le funzioni di video assistant referee (VAR) e degli assistenti arbitrali con le funzioni di assistant video assistant referee (AVAR) in tutte le gare in cui esse sono previste.

2. La funzione di video assistant referee (VAR) è assicurata:

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'A.I.A.

a) dagli arbitri effettivi inseriti negli organici della CAN in possesso della prescritta abilitazione IFAB e impiegati con le modalità di cui all'art. 6, comma 2;

b) dagli arbitri effettivi VAR PRO che hanno ottenuto tale qualifica con inserimento nel relativo ruolo.

3. La funzione di assistant video assistant referee (AVAR) è assicurata da assistenti arbitrali inseriti nell'organico della CAN, previamente formati e impiegati con le modalità di cui all'art. 6, comma 2, oltre che dagli arbitri effettivi indicati nel comma precedente.

4. Il Responsabile della CAN provvede alle designazioni per tutte le gare ove è previsto l'impiego di arbitri ed assistenti arbitrali con le funzioni indicate nei commi precedenti con piena autonomia operativa ai sensi dell'art. 25, comma 2 lett. b), del Regolamento.

5. Le valutazioni delle prestazioni effettuate da arbitri ed assistenti arbitrali in funzione, rispettivamente, di video assistant referee (VAR) e di assistant video assistant referee (AVAR) non concorrono a determinare la loro media globale definitiva, ma, limitatamente alle prestazioni effettuate quali video assistant referee (VAR), concorrono a formare una graduatoria di merito idonea per l'eventuale inserimento nel ruolo degli A.E. VAR PRO, in presenza dei requisiti previsti dalle presenti Norme di Funzionamento.

I criteri di valutazione degli arbitri con funzioni di video assistant referee (VAR) sono quelli indicati nel successivo art. 34, comma 3.

6. In ipotesi di inadempienze tecniche o comportamentali accertate nello svolgimento delle funzioni di VAR e AVAR, il Responsabile dell'O.T. designante può sospendere gli arbitri ed assistenti arbitrali del proprio organico dall'attività tecnica, ai sensi dell'art. 11, ovvero dallo svolgimento della specifica funzione per un tempo determinato.

7. La C.A.N. deve far pervenire agli arbitri effettivi che hanno svolto la funzione di video assistant referee (VAR) la media dei voti conseguiti, con la relativa posizione nella graduatoria di merito:

- entro il 30 novembre con la situazione aggiornata almeno al 15 novembre;

- entro il 31 marzo con la situazione aggiornata almeno al 15 marzo.

La C.A.N. invia la media, per conoscenza, al Presidente dell'A.I.A.

Art. 8 - Relazione di fine stagione degli Organi Tecnici Nazionali

Gli OO.TT. Nazionali devono inviare al Comitato Nazionale, al termine di ogni stagione sportiva, una relazione dalla quale risultino:

a. considerazioni di carattere generale sui campionati con riferimento alle prestazioni degli A.E, A.A. e O.A.;

b. il numero delle gare;

c. il numero degli A.E. designati, tenendo conto anche delle gare non iniziate e/o non portate a termine;

d. l'attività internazionale;

e. le proposte di competenza per il conferimento dei premi nazionali;

f. la media globale definitiva di ogni A.E., A.A. ed O.A., con indicazione delle singole medie che concorrono alla sua determinazione ai sensi dell'articolo precedente;

g. la graduatoria finale di merito degli A.E., degli A.A. e degli O.A.;

h. le proposte relative alla conferma, promozione o avvicendamento di A.E., A.A. e O.A., corredate, per gli avvicendati e i promossi, da dettagliate relazioni illustrative comprensive dei risultati dei test atletici e da una tabella riassuntiva schematica della media dei voti conseguiti anche negli anni precedenti.

Art. 9 - Incidenti

1. Gli Organi Tecnici devono informare tempestivamente, tramite il portale informatico A.I.A., la Segreteria dell'A.I.A. e l'Osservatorio ivi predisposto degli atti di violenza consumata, di qualunque natura e gravità, perpetrati da tesserati e non tesserati agli associati nell'espletamento della loro funzione.

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'A.I.A.

Analoga comunicazione alla Segreteria A.I.A., con le prescritte modalità, deve essere effettuata in caso di incidenti e di danni fisici e/o danni materiali riportati dagli associati in itinere o nel corso dell'espletamento della loro funzione.

Art. 10 – Rilievi

1. I rilievi di carattere tecnico ad associati devono essere comunicati per iscritto, ovvero tramite il portale informatico A.I.A., agli interessati con le seguenti modalità:
 - a. dall'Organo Tecnico Nazionale, per gli A.E., gli A.A. ed O.A., con copia riservata al Presidente del C.R.A., del C.P.A. ed al Presidente di Sezione competente, ad eccezione della C.A.N. che le invia al Presidente dell'A.I.A.;
 - b. dall'Organo Tecnico Regionale e Provinciale con copia riservata al Presidente di Sezione e, limitatamente agli arbitri ed osservatori arbitrali a disposizione della C.A.N. BS per attività svolta presso i predetti Organi Tecnici, alla C.A.N. BS;
 - c. dall'Organo Tecnico Sezionale con copia riservata al Presidente di Sezione, se non svolgente funzioni di O.T., e, limitatamente agli arbitri ed osservatori arbitrali a disposizione della C.A.N. BS per attività svolta presso il predetto Organo Tecnico, alla C.A.N. BS.

Art. 11 - Sospensioni dall'attività

1. Gli OO.TT. possono sospendere dall'impiego fino a due mesi gli associati a loro disposizione, dandone comunicazione all'interessato, qualora, nello svolgimento dell'attività, incorrano in inadempienze tecniche, atletiche o comportamentali che non investano l'aspetto disciplinare contemplato come tale dalle Norme Federali e dal Regolamento dell'A.I.A.
2. La comunicazione della sospensione, ad eccezione della C.A.N. che la invia solo al Presidente dell'A.I.A., deve essere inviata in copia:
 - a. dall'Organo Tecnico Nazionale al Presidente dell'A.I.A., al Presidente del C.R.A., del C.P.A. ed al Presidente di Sezione competente;
 - b. dall'Organo Tecnico Regionale e Provinciale al Presidente di Sezione e, limitatamente agli arbitri ed osservatori arbitrali a disposizione della C.A.N. BS per attività svolta presso i predetti Organi Tecnici, alla C.A.N. BS;
 - c. dall'Organo Tecnico Sezionale al solo interessato ed eventualmente al Presidente di Sezione se non svolgente funzioni di O.T., nonché, limitatamente agli arbitri ed osservatori arbitrali a disposizione della C.A.N. BS per attività svolta presso il predetto Organo Tecnico, alla C.A.N. BS.
3. Per i presunti casi d'infrazione disciplinare, l'O.T. dovrà trasmettere la segnalazione con immediatezza al competente Organo di giustizia.

Art. 12 - Coordinamento Organi Tecnici Nazionali e Periferici

1. Ai fini di un maggior coordinamento ed uniformità dell'attività tecnica, il Settore Tecnico Arbitrale, su indicazione del Comitato Nazionale, partecipa alle riunioni tecniche organizzate dagli Organi Tecnici Nazionali, convenendo con gli stessi le modalità attuative di tale partecipazione. A tal fine, gli Organi Tecnici Nazionali comunicano, con congruo preavviso, le date di effettuazione dei raduni precampionato e di ogni altra riunione tecnica di rilevanza al Comitato Nazionale e al Settore Tecnico Arbitrale, che potranno far intervenire un loro componente.
2. Il Comitato Nazionale, direttamente o tramite il Settore Tecnico Arbitrale, controlla l'osservanza da parte degli Organi Tecnici Regionali e Provinciali delle direttive tecniche impartite anche attraverso visite da effettuarsi almeno una volta nel corso della stagione sportiva. Analoga procedura potrà essere osservata nei confronti degli Organi Tecnici Sezionali. Il Comitato Nazionale ed il Settore Tecnico si riservano di far eventualmente intervenire alle riunioni stesse un loro Componente.

Art. 13 - Controllo Organi Tecnici Sezionali

Il controllo degli Organi Tecnici Sezionali è realizzato dai Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali dell'A.I.A. o dai componenti del C.R.A. e del C.P.A. dai medesimi delegati, seguendo le indicazioni del Comitato Nazionale fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 12.

Art. 14 - Visite alle sezioni da parte dei C.R.A. e dei C.P.A.

Nell'ambito delle funzioni di coordinamento e controllo tecnico di cui all'art. 52, i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali dell'A.I.A. o i componenti dai medesimi delegati devono, almeno una volta nel corso della stagione sportiva, far visita alle Sezioni A.I.A.

TITOLO SECONDO-ATTIVITA' ARBITRALE

Art. 15 - Limiti di età

1. A.E: l'attività è consentita a partire dal 14° anno di età; il prosieguo della stessa è consentito in base all'efficienza fisica ed alle capacità tecniche dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto al termine della stagione sportiva in corso (30 giugno):

- il 45° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N., ad eccezione degli arbitri effettivi internazionali inquadrati al termine della stagione sportiva nella categoria Elite-UEFA o di coloro che abbiano conseguito una posizione tra la prima e la quindicesima nella graduatoria finale di merito prevista dall'art. 25, comma 2, lett. f), del Regolamento, per i quali il limite di età è innalzato al 50° anno;

- il 35° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. C;

- il 32° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. D;

- il 30° per coloro che operano a disposizione della C.A.I.;

- il 40° anno per coloro che operano a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P.;

- il 50° anno per coloro che operano a disposizione dell'O.T.S., nonché a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. con specifiche funzioni di assistenti arbitrali.

2. A.A.: l'attività è consentita in base all'efficienza fisica ed alla validità di rendimento dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto al termine della stagione sportiva in corso (30 giugno):

- il 45° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. ad eccezione di coloro che abbiano conseguito una posizione tra la prima e la ventottesima nella graduatoria finale di merito prevista dall'art. 25, comma 2, lett. f), del Regolamento, per i quali il limite di età è innalzato al 50° anno;

- il 35° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. C;

- il 32° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. D.

3. A.E. VAR PRO: l'attività è consentita in base all'idoneità fisica ed alla validità di rendimento dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto al termine della stagione sportiva in corso (30 giugno) il 50° anno.

4. Fermo il limite massimo del 50° anno, gli altri limiti di età di impiego negli Organi Tecnici Nazionali, di cui al primo e al secondo comma, non si applicano agli arbitri e agli assistenti arbitrali donne.

5. Gli osservatori arbitrali sono abilitati a dirigere le gare di competenza dell'O.T.S., purché in possesso del certificato di idoneità all'attività agonistica, fino al termine della stagione sportiva in cui viene compiuto il 50° anno di età.

6. Per gli O.A. e Tutor l'attività è consentita fino al termine della stagione sportiva in cui viene compiuto il 75° anno di età. L'O.A. al compimento del 70° anno di età può richiedere all'O.T. competente l'esonero dall'attività tecnica, mentre l'O.A. con qualifica di arbitro benemerito può richiederlo al compimento del 65° anno di età.

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'A.I.A.

Su richiesta motivata del Presidente di Sezione, il Comitato Nazionale può autorizzare lo svolgimento dell'attività tecnica da parte dell'O.A. anche oltre il predetto limite d'età.

7. Gli A.E., A.A. ed O.A. inquadrati negli OO.TT. Nazionali non possono svolgere attività tecnica a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S., fatte salve le eccezioni di cui agli articoli 55 e 64, né rivestire alcun incarico quale responsabile e componente dell'O.T.S.

Art. 16 - Definizione organici degli Organi Tecnici Nazionali

1. Gli organici degli A.E., degli A.A. e degli O.A. a disposizione degli OO.TT. Nazionali sono definitivamente fissati dal Comitato Nazionale entro l'inizio dei campionati di ogni stagione sportiva in funzione del numero delle società partecipanti ai rispettivi campionati.

2. La delibera di cui al comma precedente, oltre ad essere pubblicata con le prescritte modalità, è tempestivamente inserita nel sito istituzionale.

3. Il numero delle promozioni e degli avvicendamenti di ogni singola stagione sportiva per ciascun Organo Tecnico Nazionale, ad eccezione della C.A.N. 5 e della C.A.N. BS, è indicativamente determinato:

a. per gli arbitri:

- promozioni dalla C.A.N. C alla C.A.N. in numero di 5;
- promozioni dalla C.A.N. D alla C.A.N. C in numero di 20;
- promozioni dalla C.A.I. alla C.A.N. D in numero di 60;
- promozioni dall'O.T.R. e dall'O.T.P. alla C.A.I. in numero di 90;
- avvicendamenti dalla C.A.N. in numero di 5;
- avvicendamenti dalla C.A.N. C in numero di 15;
- avvicendamenti dalla C.A.N. D in numero di 40;
- avvicendamenti dalla C.A.I. in numero di 30;

b. per gli assistenti arbitrali:

- promozioni dalla C.A.N. C alla C.A.N. in numero di 7;
- promozioni dalla C.A.N. D alla C.A.N. C in numero di 30;
- promozioni dall'O.T.R. e dall'O.T.P. alla C.A.N. D in numero di 100;
- avvicendamenti dalla C.A.N. in numero di 10;
- avvicendamenti dalla C.A.N. C in numero di 40;
- avvicendamenti dalla C.A.N. D in numero di 85.

4. Il Comitato Nazionale, entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva e con delibera tempestivamente inserita nel sito istituzionale, fissa il numero definitivo delle promozioni e degli avvicendamenti degli arbitri ed assistenti arbitrali.

In tale delibera il Comitato Nazionale indica l'organico di ogni Organo Tecnico per la stagione sportiva successiva, tenuto conto delle risultanze tecniche arbitrali emerse alla predetta data, della composizione dei campionati e delle funzioni arbitrali ivi richieste, fermo restando quanto previsto nel primo e nel terzo comma,

Con la medesima delibera, il Comitato Nazionale fissa, altresì, il numero delle promozioni e degli avvicendamenti degli osservatori arbitrali di ciascun Organo Tecnico Nazionale e degli arbitri a disposizione della C.A.N. 5, tenuto conto, per tale Commissione, delle specifiche esigenze tecniche e dell'effettiva attività di competenza.

5. Il Comitato Nazionale, sempre entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva e sentita la C.A.I., stabilisce la ripartizione, per ogni singolo C.R.A./C.P.A., del numero delle promozioni di arbitri ed osservatori arbitrali ad ognuno di essi spettante, tenuto conto dell'organico complessivo fissato in proporzione alla forza arbitrale di ciascun Comitato Regionale e Provinciale alla data del 30 giugno della stagione sportiva precedente e delle risultanze tecniche evidenziate nel corso della stagione sia dalla C.A.I., sia da ogni O.T.R. / O.T.P., con particolare riferimento, per quest'ultimi, al numero effettivo di arbitri ed osservatori idonei all'impiego a livello nazionale.

In ogni caso, il Comitato Nazionale dovrà assicurare a ciascun Organo Tecnico Regionale e Provinciale un numero minimo di promozioni.

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'A.I.A.

6. Sentiti, per quanto di propria spettanza, la C.A.N. D, la C.A.N. 5 ed i singoli O.T.R. / O.T.P. e tenuto conto delle risultanze tecniche emerse e delle effettive necessità, il Comitato Nazionale stabilisce la ripartizione, per ogni singolo C.R.A./C.P.A., del numero ad ognuno di essi spettante di assistenti arbitrali da promuovere alla C.A.N. D e di arbitri da promuovere alla C.A.N. 5.

7. Il Comitato Nazionale, per esigenze sopravvenute dopo l'approvazione delle proposte di fine stagione degli O.T.N. e comunque non oltre l'inizio dell'ultimo raduno precampionato di competenza, direttamente o su richiesta dell'O.T. interessato, può disporre l'eventuale integrazione motivata degli organici secondo le risultanze delle relazioni di fine stagione e, per gli A.A., anche di quelle del corso di qualificazione.

Art. 17 - Requisiti per la promozione degli A.E. alla C.A.I.

1. Ciascun C.R.A. /C.P.A. propone per la promozione alla C.A.I. gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:

- a. non aver compiuto il 28° anno di età alla data del 30 giugno;
- b. essere rimasti per almeno tre stagioni sportive a disposizione dell'OTR e dell'OTP ed aver diretto, come minimo, 15 gare del massimo campionato regionale, di cui almeno 10 nell'ultima stagione sportiva;
- c. essere stati visionati nella stagione sportiva da O.A. per un minimo di 6 ed un massimo di 8 volte e da componenti dell'Organo Tecnico da un minimo di 3 ad un massimo di 4 volte, ivi compresa, obbligatoriamente, una sola visionatura congiunta di O.A. e del componente l'Organo Tecnico;
- d. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della fascia di eccellenza dell'O.T.R. / O.T.P. dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16;
- e. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.

2. E' data facoltà all'O.T.R. / O.T.P. di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di arbitri al primo anno di appartenenza alla predetta fascia di eccellenza che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.I.

3. In ipotesi di arbitri collocati in posizione per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni e, a tal fine, ciascun O.T.R. / O.T.P. invia al Comitato Nazionale la graduatoria finale di merito della fascia di eccellenza del proprio organico, con la media globale definitiva dei singoli arbitri.

4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.I. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

Art. 18 - Requisiti per la promozione degli A.E. alla C.A.N. D

1. La C.A.I. propone per la promozione alla C.A.N. D gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:

- a. non aver compiuto il 30° anno di età alla data del 30 giugno;
- b. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 3 ad un massimo di 6 visionature di componenti l'Organo Tecnico;
- c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.I. dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16;
- d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.

2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli arbitri donne.

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'A.I.A.

3. E' data facoltà alla C.A.I. di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di arbitri al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. D.

4. In ipotesi di arbitri collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni.

4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. D ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

Art. 19 - Requisiti per la promozione degli A.E. alla C.A.N. C

1. La C.A.N. D propone per la promozione alla C.A.N. C gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:

a. non aver compiuto il 32° anno di età alla data del 30 giugno;

b. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 3 ad un massimo di 6 visionature di componenti l'Organo Tecnico;

c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. D dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16;

d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.

2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli arbitri donne.

3. E' data facoltà alla C.A.N. D di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di arbitri al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. C.

4. In ipotesi di arbitri collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni.

4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. C ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

Art. 20 - Requisiti per la promozione degli A.E. alla C.A.N.

1. La C.A.N. C propone per la promozione alla C.A.N. gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:

a. non aver compiuto il 35° anno di età alla data del 30 giugno;

b. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 3 ad un massimo di 6 visionature di componenti l'Organo Tecnico;

c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. C dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16;

d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.

2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli arbitri donne.

3. E' data facoltà alla C.A.N. C di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di arbitri al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'A.I.A.

motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N.

4. In ipotesi di arbitri collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni.

4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

Art. 21 - Avvicendamenti degli A.E. dalla C.A.I., dalla C.A.N. D e dalla C.A.N. C

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.I., la C.A.N. D e la C.A.N. C propongono la dismissione dalla Commissione di appartenenza degli arbitri inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.

2. Ciascun Organo Tecnico Nazionale propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;

b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;

c. mancato svolgimento, per causa imputabile all'arbitro, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 1;

d. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;

e. superamento dei limiti di età di cui al precedente art. 15 senza aver conseguito, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore ovvero la deroga di cui al successivo art. 29;

f. decorso del limite massimo di stagioni sportive di appartenenza a ciascun Organo Tecnico senza aver ottenuto la deroga di cui al successivo art. 29 ovvero conseguito, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore, limite così fissato:

1) in due stagioni sportive per gli arbitri inquadrati nell'organico C.A.I., elevato a tre stagioni per gli arbitri donne;

2) in tre stagioni sportive per gli arbitri inquadrati nell'organico C.A.N. D, elevato a cinque stagioni per gli arbitri donne;

3) in quattro stagioni sportive per gli arbitri inquadrati nell'organico C.A.N. C, elevato a cinque stagioni per gli arbitri donne.

3. Gli arbitri in possesso della qualifica di arbitri internazionali per l'attività femminile non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. C, della C.A.N. D e della C.A.I. e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) ad e) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma seguente.

4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel secondo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per ciascun Organo Tecnico ai sensi dell'art. 16.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:

a. in congedo per maternità e che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza;

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'A.I.A.

b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di età o di permanenza nell'organico previsti per ciascun Organo Tecnico.

5. La C.A.N. D e la C.A.N. C hanno facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di arbitri che, al primo anno di appartenenza alla C.A.N. D e alla C.A.N. C ovvero in possesso della qualifica di arbitro internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma.

In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:

a. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito;

b. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;

c. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.

6. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri da ciascun Organo Tecnico ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

7. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.I. dopo una sola stagione sportiva possono essere riproposti una sola seconda volta per una nuova immissione nel ruolo.

8. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.I., dalla C.A.N. D e dalla C.A.N. C possono:

a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 47 Regolamento A.I.A.);

b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il calcio a 5, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.;

c. transitare nel ruolo di A.A. nell'O.T.N. superiore nel quale hanno svolto funzioni di A.E., previo superamento del corso di cui all'art. 23.

Art. 22 - Avvicendamenti degli A.E. dalla C.A.N.

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. propone la dismissione degli arbitri inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.

2. La C.A.N. propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;

b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;

c. mancato svolgimento, per causa imputabile all'arbitro, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 1;

d. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;

e. superamento dei limiti di età di cui al precedente art. 15 senza aver conseguito la deroga di cui al successivo art. 29.

3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. propone la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'A.I.A.

Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato ai sensi dell'art. 16.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:

- a. in congedo per maternità e che non abbiano superato i limiti di età previsti;
- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di età previsti;
- c. al primo anno di appartenenza alla C.A.N., fatto salvo quanto disposto alla lettera a) del successivo comma.

4. La C.A.N. ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione:

- a. l'avvicendamento per valutazione tecnica degli arbitri che, pur trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera c) del precedente comma, abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri arbitri;
- b. la conferma nell'organico di arbitri che, al secondo anno di appartenenza alla C.A.N. ovvero in possesso della qualifica di arbitro internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 3, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma;

in tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:

- della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito;
- delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
- degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.

5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri dalla C.A.N. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

6. La perdita della qualifica di arbitro internazionale non pregiudica la conferma nell'organico della C.A.N., qualora non ricorrano le condizioni previste dal presente articolo per disporre l'avvicendamento.

7. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N possono:

- a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 47 Regolamento A.I.A.);
- b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il calcio a 5, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.;
- c. transitare nel ruolo di A.E. VAR PRO, se in possesso dei requisiti.

Art. 23 – A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali

1. L'organico degli A.A. a disposizione della C.A.N. e della C.A.N. C è formato, per ogni stagione sportiva, dal Comitato Nazionale:

- a. per superamento, entro le due stagioni successive all'avvicendamento, del corso di qualificazione ad assistente arbitrale da parte degli arbitri dimessi, rispettivamente, dalla C.A.N. C e dalla C.A.N. D, nella misura, di norma, del 30% del totale delle promozioni determinato per ciascuno dei predetti Organi Tecnici;
- b. per promozione, rispettivamente, dalla C.A.N. C e dalla C.A.N. D di assistenti arbitrali nella misura, di norma, del 70% del numero totale richiesto;

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'A.I.A.

c. per dimissioni dagli organici dei rispettivi Organi Tecnici del numero di assistenti arbitrali determinato ai sensi dell'art. 16.

2. L'organico degli A.A. a disposizione della C.A.N. D è formato, per ogni stagione sportiva, dal Comitato Nazionale:

a. per superamento, entro le due stagioni successive all'avvicendamento, del corso di qualificazione ad assistente arbitrale da parte degli arbitri dimessi dalla C.A.I., nella misura, di norma, del 15% del numero totale delle promozioni;

b. per promozione dall'Organo Tecnico Regionale o Provinciale di competenza, in relazione a quanto stabilito dall'art. 16, degli arbitri che hanno svolto funzione specifica di assistente arbitrale nei campionati regionali o provinciali.

3. L'inquadramento degli arbitri effettivi con specifiche funzioni di assistenti arbitrali a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. è effettuato dagli stessi Organi Tecnici previa domanda degli arbitri effettivi che alla data del 30 giugno abbiano compiuto almeno 20 anni con anzianità non inferiore a tre stagioni sportive.

4. Il corso di qualificazione per l'inquadramento nel ruolo degli A.A. a disposizione della C.A.N., della C.A.N. C e della C.A.N. D è organizzato, dopo il 30 giugno di ogni stagione sportiva e prima dei raduni precampionato, dal Comitato Nazionale e ad esso potranno partecipare i soli candidati in possesso dei requisiti sopra indicati e di età previsti, per ciascun Organo Tecnico, dagli articoli 24, 25 e 26.

Durante il corso i candidati saranno sottoposti a test attitudinali, tecnici ed atletici e, al termine del corso stesso, un'apposita commissione valuterà inappellabilmente e sulla base delle risultanze dei predetti test la loro idoneità o meno a far parte del ruolo.

Il giudizio di inidoneità alla funzione di A.A. non comporterà conseguenze per gli interessati sul piano degli incarichi loro affidati, o da affidare, nell'ambito tecnico e associativo.

I candidati non idonei non possono ripetere la richiesta per l'ammissione alla qualificazione.

Gli aspiranti A.A. risultati idonei e non inclusi nel ruolo saranno, a domanda, ammessi al corso della stagione successiva solo per una volta, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dai commi 2, 3 e 5 del presente articolo.

Art. 24 - Requisiti per la promozione degli A.A. alla C.A.N. D

1. Ciascun C.R.A. /C.P.A. propone per la promozione alla C.A.N. D gli arbitri con funzioni specifiche di assistenti arbitrali in possesso dei seguenti requisiti:

a. non aver compiuto il 29° anno di età alla data del 30 giugno;

b. essere rimasti a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per almeno una intera stagione sportiva, con un numero minimo di 10 gare nel massimo campionato regionale di competenza;

c. essere stati visionati nella stagione sportiva da O.A. e da componenti O.T. con modalità tali da assicurare pari condizioni tra tutti gli assistenti arbitrali;

d. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della fascia di eccellenza dell'O.T.R. / O.T.P. dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16;

e. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.

2. E' data facoltà all'O.T.R. / O.T.P. di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione alla C.A.N. D di assistenti arbitrali al primo anno di appartenenza alla predetta fascia di eccellenza che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora idonei alla promozione.

3. In ipotesi di assistenti arbitrali collocati in posizione per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli assistenti arbitrali proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'A.I.A.

e, a tal fine, ciascun O.T.R. / O.T.P. invia al Comitato Nazionale la graduatoria finale di merito della fascia di eccellenza del proprio organico, con la media globale definitiva dei singoli assistenti.

4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli assistenti arbitrali alla C.A.N. D ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

Art. 25 - Requisiti per la promozione degli A.A. alla C.A.N. C

1. La C.A.N. D propone per la promozione alla C.A.N. C gli assistenti arbitrali in possesso dei seguenti requisiti:

- a. non aver compiuto il 32° anno di età alla data del 30 giugno;
- b. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 3 ad un massimo di 7 visionature di componenti l'Organo Tecnico;
- c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. D dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16;
- d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.

2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli assistenti arbitrali donne.

3. E' data facoltà alla C.A.N. D di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di assistenti arbitrali al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. C.

4. In ipotesi di assistenti arbitrali collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli assistenti arbitrali proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni.

5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli assistenti arbitrali alla C.A.N. C ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

Art. 26 - Requisiti per la promozione degli A.A. alla C.A.N.

1. La C.A.N. C propone per la promozione alla C.A.N. gli assistenti arbitrali in possesso dei seguenti requisiti:

- a. non aver compiuto il 35° anno di età alla data del 30 giugno;
- b. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 3 ad un massimo di 7 visionature di componenti l'Organo Tecnico;
- c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. C dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16;
- d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.

2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli assistenti arbitrali donne.

3. E' data facoltà alla C.A.N. C di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di assistenti arbitrali al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N.

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'A.I.A.

4. In ipotesi di assistenti arbitrali collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli assistenti arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni.

5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli assistenti arbitrali alla C.A.N. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

Art. 27 – Avvicendamenti degli A.A. dalla C.A.N. D e dalla C.A.N. C

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. C e la C.A.N. D propongono la dismissione dalla Commissione di appartenenza degli assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.

2. Ciascun Organo Tecnico Nazionale propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli assistenti arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;

b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;

c. mancato svolgimento, per causa imputabile all'assistente arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 1;

d. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;

e. superamento dei limiti di età di cui al precedente art. 15 senza aver conseguito, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore ovvero la deroga di cui al successivo art. 29;

f. decorso del limite massimo di stagioni sportive di appartenenza a ciascun Organo Tecnico senza aver ottenuto la deroga di cui al successivo art. 29 ovvero conseguito, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore, limite così fissato:

1) in tre stagioni sportive per gli assistenti arbitrali inquadrati nell'organico C.A.N. D, elevato a cinque stagioni per gli assistenti arbitrali donne;

2) in quattro stagioni sportive per gli assistenti arbitrali inquadrati nell'organico C.A.N. C, elevato a cinque stagioni per gli assistenti arbitrali donne;

3. Gli assistenti arbitrali in possesso della qualifica di assistenti arbitrali internazionali per l'attività femminile non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. D e della C.A.N. C e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) ad e) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma seguente.

4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel secondo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione di assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli assistenti arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per ciascun Organo Tecnico ai sensi dell'art. 16.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli assistenti arbitrali:

a. in congedo per maternità e che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza;

b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di età o di permanenza nell'organico previsti per ciascun Organo Tecnico.

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'A.I.A.

5. Ciascun Organo Tecnico ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di assistenti arbitrali che, al primo anno di appartenenza alla C.A.N. D e alla C.A.N. C ovvero in possesso della qualifica di assistente arbitrale internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma.

In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:

- a. della posizione dell'assistente arbitrale nella graduatoria finale di merito;
- b. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
- c. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'assistente arbitrale proposto per la conferma rispetto a quelle dell'assistente che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.

6. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli assistenti arbitrali da ciascun Organo Tecnico ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

7. Gli A.A. avvicendati dalla C.A.N. C e dalla C.A.N. D possono:

- a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 47 Regolamento A.I.A.);
- b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il calcio a 5, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.

Art. 28 - Avvicendamenti degli A.A. dalla C.A.N.

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. propone la dismissione degli assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.

2. La C.A.N. propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli assistenti arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

- a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
- b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;
- c. mancato svolgimento, per causa imputabile all'assistente arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 1;
- d. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
- e. superamento dei limiti di età di cui al precedente art. 15 senza aver conseguito la deroga di cui al successivo art. 29.

3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. propone la dismissione di assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli assistenti arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato ai sensi dell'art. 16.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli assistenti arbitrali:

- a. in congedo per maternità e che non abbiano superato i limiti di età previsti;
- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di età previsti;

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'A.I.A.

c. al primo anno di appartenenza alla C.A.N., fatto salvo quanto disposto alla lettera a) del successivo comma.

4. La C.A.N. ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione:

a. l'avvicendamento per valutazione tecnica degli assistenti arbitrali che, pur trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera c) del precedente comma, abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri assistenti arbitrali;

b. la conferma nell'organico di assistenti arbitrali che, al secondo anno di appartenenza alla C.A.N. ovvero in possesso della qualifica di assistente arbitrale internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 3, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma;

in tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:

- della posizione dell'assistente arbitrale nella graduatoria finale di merito;

- delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;

- degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'assistente arbitrale proposto per la conferma rispetto a quelle dell'assistente arbitrale che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.

5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli assistenti arbitrali dalla C.A.N. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

6. La perdita della qualifica di assistente arbitro internazionale non pregiudica la conferma nell'organico della C.A.N., qualora non ricorrano le condizioni previste dal presente articolo per disporre l'avvicendamento.

7. Gli A.A. avvicendati dalla C.A.N possono:

a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 47 Regolamento A.I.A.);

b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il calcio a 5, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.

Art. 29 – Deroghe dei requisiti di età per il passaggio degli A.E. e A.A. e di permanenza nei ruoli.

1. Il Comitato Nazionale, su proposta motivata dell'Organo Tecnico di appartenenza e in deroga ai limiti di età previsti per le promozioni, può disporre l'inquadramento nell'Organo Tecnico superiore di A.E. e di A.A. in possesso di particolari capacità tecniche e di età non superiore a un anno rispetto ai predetti limiti.

2. Tale deroga può essere concessa a un singolo A.E. e A.A. per ogni O.T. ovvero nella misura massima del 10% delle promozioni complessive spettanti ad ogni singolo O.T., se superiore al predetto limite minimo.

3. I limiti di permanenza nei ruoli non sono vincolanti per il proseguimento dell'attività degli A.E. ed A.A. in possesso della qualifica di internazionale per l'attività femminile.

4. Il Comitato Nazionale, su proposta dell'Organo Tecnico di competenza, può disporre la permanenza nel ruolo di arbitri e assistenti arbitrali oltre i limiti previsti, rispettivamente, dagli articoli 21, 22, 27, 28 e 32, per particolari casi di eccellente rendimento nell'ultima stagione sportiva ovvero per altre valutazioni tecniche specificate in apposita delibera.

Art. 30 – Definizione organici degli O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali e requisiti per la promozione

1. Possono svolgere attività di O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali gli associati che abbiano superato la prova di idoneità a tale qualifica ovvero che abbiano assunto tale idoneità ai sensi dell'art. 47, comma 6, Regolamento A.I.A.

2. L'organico degli osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali è formato mediante:

a. le risultanze tecniche della graduatoria finale di merito di ogni Organo Tecnico;

b. l'accoglimento delle domande proposte ai sensi del presente articolo.

3. L'organico degli O.A. a disposizione della C.A.N., della C.A.N. C, della C.A.N. D e della C.A.I. è formato, per ogni stagione sportiva, dal Comitato Nazionale per promozione dall'Organo tecnico inferiore ed avvicendamento dall'Organo Tecnico di appartenenza del numero di osservatori arbitrali determinato ai sensi dell'art. 16.

Sono proposti per la promozione all'Organo Tecnico superiore gli osservatori arbitrali che, a seguito delle valutazioni tecniche ottenute nella stagione sportiva con le modalità di cui all'art. 6, commi 12 e 13, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito dell'Organo Tecnico di appartenenza dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16 e che non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.

4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli osservatori arbitrali da ciascun Organo Tecnico all'Organo Tecnico superiore ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

5. Il Comitato Nazionale, determinato ai sensi dei precedenti commi gli organici degli osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, ha facoltà, valutate le esigenze tecniche di ogni O.T., di integrare i medesimi organici accogliendo le domande di ammissione alla funzione di O.A. nei singoli Organi Tecnici presentate, entro il termine del 15 luglio di ogni stagione sportiva, dagli arbitri benemeriti, dirigenti benemeriti ed osservatori arbitrali in possesso dei seguenti requisiti:

a. per la C.A.N.:

- abbiano ottenuto dalla F.I.F.A. la qualifica di arbitro internazionale;

- siano stati responsabili della C.A.N., della C.A.N. A o della C.A.N. B;

- siano stati componenti della C.A.N., della C.A.N. A o della C.A.N. B;

- siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. o della C.A.N. A per almeno cinque stagioni sportive ed abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;

- siano stati responsabili della C.A.N. C;

- siano stati per almeno quattro stagioni sportive componenti della C.A.N. C;

b. per la C.A.N. C:

- siano stati responsabili della C.A.N. D o della C.A.I.;

- siano stati per almeno quattro stagioni sportive componenti del Comitato Nazionale;

- siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. o della C.A.N. A per meno di cinque stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;

- siano stati A.A. internazionali o A.A. a disposizione della C.A.N. o della C.A.N. A per almeno cinque stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;

- siano stati per meno di quattro stagioni sportive componenti della C.A.N. C;

- siano stati per almeno quattro stagioni sportive componenti della C.A.N. D;

c. per la C.A.N. D:

- siano stati A.E. internazionali di calcio femminile;

- siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. B e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.

- siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. C per quattro stagioni sportive ed abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'A.I.A.

- siano stati A.A. a disposizione della C.A.N. o della C.A.N. A per meno di cinque stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;
- siano stati A.A. a disposizione della C.A.N. B per almeno cinque stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;
- siano stati per meno di quattro stagioni sportive componenti del Comitato Nazionale;
- siano stati per almeno quattro stagioni sportive Presidente del C.R.A., del C.P.A. e componenti della C.A.N. D, per meno di quattro stagioni, o della C.A.I., per almeno quattro stagioni;
- abbiano svolto per almeno 6 stagioni sportive l'incarico di Presidente di Sezione con funzioni di OTS;

d. per la C.A.I.:

- siano stati A.A. internazionali di calcio femminile;
- siano stati A.A. a disposizione della C.A.N. B per meno di cinque stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;
- siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. C per meno di 4 stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;
- siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. D per 3 stagioni sportive ed abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;
- siano stati per almeno quattro stagioni sportive componenti della C.A.I.;
- abbiano svolto qualificata attività per almeno 4 stagioni sportive quali componenti dell'Organo Tecnico Regionale e Provinciale;
- abbiano svolto per almeno 4 stagioni sportive l'incarico di Presidente di Sezione con funzioni di O.T.S.

6. E' data facoltà all'O.A. di richiedere l'inquadramento in un Organo Tecnico inferiore a quello ad esso spettante in base alle norme di cui al comma precedente.

Art. 31 – Avvicendamenti degli O.A. dagli Organi Tecnici Nazionali

1. Al termine di ogni stagione sportiva ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dimissione dalla Commissione di appartenenza degli osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.

2. Ciascun Organo Tecnico Nazionale propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli osservatori arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

- a. per dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
- b. per mancato svolgimento, per causa imputabile all'osservatore arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 12;
- c. per adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
- d. per decorso del limite massimo di cinque stagioni sportive di appartenenza alla C.A.I., alla C.A.N. D e alla C.A.N. C senza aver ottenuto, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore;
- e. per decorso del limite massimo di otto stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N.

3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dimissione di osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli osservatori arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per ciascun Organo Tecnico ai sensi dell'art. 16.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dimissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli osservatori arbitrali:

- a. in congedo per maternità e che non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico dell'Organo Tecnico di appartenenza;

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'A.I.A.

- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato il limite di permanenza di cinque stagioni sportive nell'organico previsto per ciascun Organo Tecnico.
4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli osservatori arbitrali da ciascun Organo Tecnico ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
5. Gli O.A. avvicendati dagli OO.TT. sopraindicati dovranno continuare a svolgere l'attività a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S. e non possono essere riproposti per l'inserimento negli organici degli OO.TT. nazionali, fatto salvo quanto previsto per gli arbitri benemeriti dall'art. 48, comma 7, del Regolamento A.I.A.
6. Gli O.A. a disposizione di un O.T.N. collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 51 del Regolamento mantiene il diritto ad essere reintegrato, previo superamento del prescritto corso di aggiornamento, nell'O.T. di appartenenza entro il termine massimo di 5 intere stagioni sportive, trascorse le quali l'O.A. viene automaticamente dimesso dal ruolo degli O.A. a disposizione dell'O.T.N. ed inserito, al termine dell'incarico fuori ruolo, in quello dell'O.T.S.
7. Gli O.A. che svolgono incarichi tecnici od associativi incompatibili con l'attività tecnica o che abbiano conseguito, in forza di tali incarichi, l'esonero da tale attività sono congelati, per tutta la durata dell'incarico, nell'organico dell'ultimo O.T. di appartenenza e mantengono il diritto ad esservi reintegrati al termine del medesimo incarico.

TITOLO TERZO

ATTIVITA' ARBITRALE DI VIDEO ASSISTANT REFEREE - VAR

Art. 32 – Le funzioni e l'organico degli arbitri effettivi VAR PRO

1. Le funzioni di video assistant referee (VAR) nelle gare in cui è prevista la video assistenza arbitrale sono assicurate, con le modalità previste dai vigenti protocolli tecnici, dagli arbitri effettivi a disposizione della C.A.N., designati con le modalità di cui al precedente art. 7, e dagli arbitri che hanno ottenuto la qualifica di arbitri effettivi VAR (A.E. VAR PRO) a seguito dell'inserimento nel relativo organico a disposizione della C.A.N.
2. L'organico degli A.E. VAR PRO è determinato dal Comitato Nazionale sulla base del numero delle gare in cui è prevista la video assistenza arbitrale e di ogni altra valutazione tecnica relativa alla specifica funzione, con le modalità di cui al precedente art. 16.
3. Il limite massimo di permanenza nell'organico degli arbitri effettivi con funzioni di video assistant referee è di quattro stagioni sportive e l'attività di A.E. VAR PRO è consentita in base all'idoneità fisica ed alle capacità tecniche dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto, alla data del 30 giugno, il 50° anno di età.
4. Gli A.E. VAR PRO non possono svolgere attività tecnica a disposizione di alcun altro Organo Tecnico, né rivestire alcun incarico tecnico.

Art. 33 – Inquadramento degli A.E. VAR PRO

1. L'organico degli A.E. VAR PRO e il numero degli inquadramenti e degli avvicendamenti sono determinati dal Comitato Nazionale entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva, ai sensi del precedente art. 16.
2. Possono essere inseriti nel ruolo degli A.E. VAR PRO gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:
- a. avere svolto attività quali arbitri effettivi a disposizione della C.A.N., della C.A.N. A o della C.A.N. B per almeno quattro stagioni sportive;
 - b. avere svolto le funzioni di video assistant referee – VAR in almeno venti gare del campionato di Serie A o di Serie B o di Coppa Italia;

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'A.I.A.

c. avere diretto, quale arbitro, almeno una gara del campionato di Serie A con la video assistenza arbitrale.

3. Il Comitato Nazionale, su proposta del Responsabile della C.A.N., delibera l'inserimento nell'organico degli A.E. VAR PRO degli arbitri effettivi avvicendati dalla C.A.N. in possesso dei requisiti indicati nei commi precedenti risultati ai primi posti utili della graduatoria di merito di cui all'art. 7, fino alla concorrenza del numero degli inquadramenti deliberati.

4. L'inserimento nell'organico degli A.E. VAR PRO può avvenire nella sola stagione sportiva immediatamente successiva all'avvicendamento dai ruoli degli arbitri a disposizione della CAN.

Art. 34 – Impiego e controllo delle prestazioni degli arbitri effettivi VAR PRO

1. Gli A.E. VAR PRO devono essere impiegati nella funzione di video assistant referee con turni regolari e, di norma, in almeno quindici gare per ogni intera stagione sportiva, compatibilmente con l'impiego nella medesima funzione degli arbitri effettivi a disposizione della C.A.N.

2. Gli arbitri effettivi VAR PRO sono designati dal Responsabile della C.A.N. nelle gare dei campionati di Serie A e di Serie B e nelle altre gare in cui è prevista la video assistenza arbitrale.

3. La valutazione delle prestazioni degli A.E. VAR PRO da parte dell'Organo Tecnico è effettuata mediante l'analisi audio e video dei filmati della gara oggetto di designazione e la conseguente stesura di una breve relazione con assegnazione di un voto, che parte da un massimo di 10 e decresce, con voti intermedi per ogni unità di punto, ad un minimo di 4 per ogni singolo aspetto della prestazione: a) velocità / tempo di adozione della decisione; b) accuratezza dell'analisi; c) comunicazione con l'A.E.; d) comunicazione con l'operatore.

Il voto definitivo della prestazione dell'A.E. VAR PRO è dato dalla media dei voti ottenuti in ogni singolo aspetto.

I criteri di valutazione sono determinati d'intesa tra la C.A.N. ed il Settore Tecnico, tenuto conto delle linee guida dell'UEFA, e sono approvati dal Comitato Nazionale.

4. La somma dei voti definitivi assegnati dall'Organo Tecnico agli arbitri effettivi VAR PRO divisa per il numero di prestazioni effettuate determina, alla fine di ogni stagione sportiva, la media globale definitiva di ogni A.E. VAR PRO.

La media globale definitiva di ciascun A.E. VAR PRO concorre a determinare la graduatoria finale di merito degli arbitri effettivi VAR PRO, prevista dall'art. 25, comma 2 lett. f), del Regolamento, che, insieme agli altri criteri previsti dalle presenti Norme di funzionamento, individua gli arbitri effettivi VAR PRO da confermare od avvicendare fino alla concorrenza degli organici predeterminati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.

5. La C.A.N. deve far pervenire ai singoli A.E. VAR PRO, e, per conoscenza, al Presidente dell'A.I.A., le rispettive medie, con la relativa posizione nella graduatoria di merito:

- entro il 30 novembre con la situazione aggiornata almeno al 15 novembre;

- entro il 31 marzo con la situazione aggiornata almeno al 15 marzo.

6. Gli arbitri effettivi VAR PRO sono tenuti a partecipare alle sessioni tecniche dei raduni organizzati dalla C.A.N. con le modalità previste dal medesimo Organo Tecnico.

Art. 35 – Avvicendamenti degli A.E. VAR PRO

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. propone la dimissione degli arbitri effettivi VAR PRO inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.

2. In via prioritaria, la C.A.N. propone l'avvicendamento degli arbitri effettivi VAR PRO per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;

b. inidoneità fisica accertata dalla competente Commissione, ai sensi del Regolamento sanitario;

c. mancato svolgimento, per causa imputabile all'arbitro effettivo VAR PRO, dell'attività minima prescritta dall'art. 34, comma 1;

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'A.I.A.

- d. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
- e. superamento del limite di età di cui all'art. 32;
- f. decorso del limite massimo di quattro stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. quale arbitro effettivo VAR PRO.

3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel precedente comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. propone la dimissione di arbitri effettivi VAR PRO inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli arbitri effettivi VAR PRO da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito, dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti totale fissato ai sensi dell'art. 16.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dimissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri effettivi VAR PRO:

a. in congedo per maternità e che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza;

b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 34, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di età o di permanenza nell'organico previsti per gli A.E. VAR PRO.

Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dimissione degli arbitri effettivi VAR PRO ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

6. Gli A.E. VAR PRO avvicendati possono:

a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 47 Regolamento A.I.A.);

b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il calcio a 5, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S., qualora non abbiano compiuto il 50° anno di età.

TITOLO QUARTO ATTIVITA' ARBITRALE NEL "CALCIO A CINQUE"

Art. 36 - Limiti di età

L'attività di A.E. è consentita in base all'efficienza fisica ed alle capacità tecniche dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto al termine della stagione sportiva in corso (30 giugno), il 45° anno di età per coloro che operano a disposizione della C.A.N. 5, dell'O.T.R. e dell'O.T.P. nonché dell'O.T.S.

Gli osservatori arbitrali sono abilitati a dirigere le gare di calcio a 5 di competenza dell'OTS purché in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica fino al termine della stagione in cui compiono il 50° anno di età.

Art. 37 – Formazione organici O.T.R., O.T.P. e C.A.N. 5

1. L'organico degli arbitri a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per i campionati di calcio a 5 è formato dagli arbitri effettivi con funzioni specifiche per tale attività che abbiano anzianità non inferiore a due stagioni sportive, abbiano svolto attività arbitrale nel calcio a 5 per una stagione sportiva a disposizione dell'O.T.S., e non abbiano raggiunto, alla data del 30 giugno, il 32° anno di età.

In ipotesi di assenza di attività arbitrale di calcio a 5 presso l'O.T.S., l'inserimento nell'O.T.R. e nell'O.T.P. avviene con le modalità previste dall'art. 44, comma 2, del Regolamento AIA.

2. L'organico degli A.E. e degli O.A. a disposizione della C.A.N. 5 è determinato dal Comitato Nazionale con le modalità e nei termini previsti dall'art. 16.

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'A.I.A.

3. Ferma la natura unitaria dell'organico fissato, la C.A.N. 5, all'inizio di ogni stagione sportiva e tenuto conto delle diverse qualità tecniche degli arbitri ed osservatori a disposizione, ha facoltà di inserire gli stessi in tre fasce di merito, denominate fascia "A", fascia "A2" e fascia "B" in funzione della categoria di prevalente impiego (serie A, serie A2 e serie B), sulla base esclusivamente delle risultanze tecniche della graduatoria finale di merito della precedente stagione e dell'esperienza tecnica maturata.

Peraltro, la natura unitaria dell'organico consente l'impiego di arbitri ed osservatori inseriti in ogni fascia nelle gare di tutte le categorie di competenza della C.A.N. 5, anche di categoria superiore od inferiore alla fascia di riferimento, senza necessità di alcuna formalità e sempre in ragione delle risultanze tecniche dell'attività dei singoli arbitri ed osservatori.

4. L'organico degli O.A. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per i campionati di calcio a 5 è formato tra coloro che:

a. siano stati arbitri effettivi di calcio a 5 a disposizione della C.A.N. 5 ed abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione o, limitatamente agli arbitri dimessi dalla C.A.N. 5 per decorso del limite massimo di permanenza che abbiano presentato specifica domanda entro il 15 luglio di ogni stagione sportiva, abbiano sostenuto l'esame di qualificazione in sede di raduno precampionato;

b. siano stati A.E. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P., svolgendo qualificata attività a disposizione dei campionati di calcio a 5 ed abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione;

c. siano stati O.A. a disposizione della C.A.N. 5.

Potranno, inoltre, in base alle esigenze dell'O.T. essere inseriti gli associati che ne facciano esplicita richiesta e che abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione.

Art. 38 – Promozione degli A.E. alla C.A.N. 5

1. Ciascun C.R.A. /C.P.A. propone per la promozione alla C.A.N. 5 gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:

a. non aver compiuto alla data del 30 giugno il 35° anno di età;

b. aver maturato un'anzianità arbitrale a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di almeno tre stagioni sportive nell'organico per il calcio a 5, ridotte a due stagioni per gli arbitri avvicendati da altro Organo Tecnico Nazionale;

c. aver svolto qualificata attività a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. ed in particolare, aver diretto almeno 15 gare nella massima categoria regionale di calcio a 5 di cui 10 nell'ultima stagione sportiva, essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva da O.A. per un minimo di 6 ed un massimo di 8 volte e da componenti dell'Organo Tecnico da un minimo di 2 ad un massimo di 3 volte, ivi compresa obbligatoriamente, una sola visionatura congiunta di O.A. e del componente l'Organo Tecnico, ed aver riportato una media globale finale di idoneità alla categoria superiore;

d. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito dell'O.T.R. / O.T.P. dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16;

e. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.

2. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

Art. 39 – Promozione degli O.A. alla C.A.N. 5

1. Ciascun C.R.A. /C.P.A. propone per la promozione alla C.A.N. 5 gli osservatori arbitrali che, a seguito delle valutazioni tecniche ottenute nella stagione sportiva con le modalità di cui all'art. 6, commi 12 e 13, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito dell'Organo Tecnico Regionale o Provinciale dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16 e che non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'A.I.A.

4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli osservatori arbitrali alla C.A.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

5. Il Comitato Nazionale ha facoltà di accogliere le domande di ammissione alla funzione di O.A. nella C.A.N. 5 presentate, entro il termine del 15 luglio di ogni stagione sportiva, dagli arbitri benemeriti, dirigenti benemeriti ed osservatori arbitrali in possesso dei seguenti requisiti:

- a. siano stati Responsabile o Componente della C.A.N. 5;
- b. abbiano svolto, per almeno quattro stagioni sportive, attività quale Componente dell'O.T.R. con delega per il calcio a 5;
- c. siano stati A.E. nel ruolo internazionale per il calcio a 5.

Art. 40 - Avvicendamenti degli A.E. dalla C.A.N. 5

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. 5 propone la dismissione degli arbitri inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16, ripartendoli tra le varie fasce di merito in misura proporzionale alla composizione numerica di ogni singola fascia.

2. In via prioritaria, la C.A.N. 5 propone l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

- a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
- b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;
- c. mancato svolgimento, per causa imputabile all'arbitro, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 1;
- d. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
- e. superamento del limite di età di cui all'art. 36;
- f. decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. 5.

3. Gli arbitri in possesso della qualifica di arbitri internazionali non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. 5 e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) ad e) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma seguente.

4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel primo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, come ripartiti tra le fasce di merito ai sensi del primo comma, la C.A.N. 5 propone la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito di ciascuna fascia di merito, dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti totale fissato per la C.A.N. 5 ai sensi dell'art. 16 e del primo comma del presente articolo.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:

- a. in congedo per maternità e che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza;
- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di età o di permanenza nell'organico previsti per la C.A.N. 5.

5. La C.A.N. 5 ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di arbitri che, al primo anno di appartenenza, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'A.I.A.

merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma.

In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:

- a. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito;
 - b. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
 - c. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.
6. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri dalla C.A.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
7. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N. 5 dopo una sola stagione sportiva potranno essere riproposti una sola seconda volta per una nuova immissione nel ruolo.
8. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N. 5 possono:
- a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 47 Regolamento A.I.A.);
 - b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il calcio a 5, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.

Art. 41 - Avvicendamenti degli O.A. dalla C.A.N. 5

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. 5 propone la dismissione degli osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.
2. La C.A.N. 5 propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli osservatori arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a. dimissioni dall'Associazione o dalla C.A.N. 5 intervenute nel corso della stagione;
 - b. mancato svolgimento, per causa imputabile all'osservatore arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 12;
 - c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
 - d. decorso del limite massimo di otto stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. 5.
3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. 5 propone la dismissione di osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli osservatori arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per la C.A.N. 5 ai sensi dell'art. 16.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli osservatori arbitrali:

 - a. in congedo per maternità e che non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico della C.A.N. 5;
 - b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato il limite di permanenza di otto stagioni sportive nell'organico previsto per la C.A.N. 5.
4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli osservatori arbitrali dalla C.A.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
5. Gli O.A. avvicendati dalla C.A.N. 5 dovranno continuare a svolgere l'attività a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. ai sensi del successivo art. 53 e non possono essere riproposti per l'inserimento negli organici della C.A.N. 5.

TITOLO QUINTO
ATTIVITA' ARBITRALE NEL
“BEACH SOCCER”

Art. 42 - Limiti di età

L'attività di A.E. di beach soccer è consentita in base all'efficienza fisica e alle capacità tecniche dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto, alla data del 30 giugno, il 50° anno di età per coloro che operano a disposizione della C.A.N. BS.

Art. 43 – Formazione organici C.A.N. BS

1. L'arbitro effettivo di beach soccer, inserito nei ruoli della C.A.N. BS, durante la stagione sportiva ordinaria non interessata da attività della predetta commissione, è tenuto a svolgere qualificata attività tecnica presso gli Organi Tecnici periferici, senza essere inserito nei rispettivi organici e senza essere selezionabile per il passaggio all'Organo Tecnico superiore, al fine di raggiungere, unitamente all'attività presso la C.A.N. BS, il limite minimo previsto dall'art. 6, comma 1.

Vi è incompatibilità di appartenenza nel ruolo della C.A.N. BS con altro O.T.N.

2. L'organico degli A.E. e degli O.A. a disposizione della C.A.N. BS e il numero degli inquadramenti e degli avvicendamenti sono determinati dal Comitato Nazionale entro il 31 gennaio di ogni stagione sportiva.

Su proposta della C.A.N. BS, il Comitato Nazionale, nel medesimo termine, stabilisce la ripartizione per ogni singolo C.R.A. / C.P.A. del numero minimo di arbitri partecipanti al corso di qualificazione nazionale di arbitro effettivo di beach soccer al fine di conseguire l'idoneità a far parte del ruolo.

Art. 44 – Inquadramento degli A.E. BS alla C.A.N. BS

1. Il corso di qualificazione per l'inquadramento nel ruolo degli A.E. BS è organizzato, entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva e, in ogni caso, prima del raduno precampionato, dal Comitato Nazionale e ad esso potranno partecipare i soli candidati in possesso dei seguenti requisiti:

a. non aver compiuto il 35° anno di età alla data del 30 giugno dell'anno in cui si tiene il corso di qualificazione:

b. essere stato per almeno tre stagioni sportive nei ruoli dell'O.T.R. e dell'O.T.P., con funzioni di arbitro, con attività in uno dei due massimi campionati regionali di calcio a 11 o nel massimo campionato regionale del calcio a 5.

2. Durante il corso i candidati saranno sottoposti a test attitudinali, tecnici ed atletici e, al termine del corso stesso, un'apposita commissione valuterà inappellabilmente e sulla base delle risultanze dei predetti test la loro idoneità o meno a far parte del ruolo.

Il giudizio di idoneità alla funzione di A.E. BS non comporterà conseguenze per gli interessati sul piano degli incarichi loro affidati, o da affidare, nell'ambito tecnico e associativo.

I candidati non idonei non possono ripetere la richiesta per l'ammissione alla qualificazione.

Gli aspiranti A.E. BS risultati idonei e non inclusi nel ruolo saranno, a domanda, ammessi al corso della stagione successiva solo per una volta, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dal primo comma del presente articolo.

Art. 45 – Inquadramento degli O.A. a disposizione della C.A.N. BS

1. Il ruolo degli osservatori arbitrali a disposizione della C.A.N. BS è formato dal Comitato Nazionale tra gli O.A. che siano stati arbitri effettivi di beach soccer, previo superamento del corso di qualificazione per l'idoneità alla funzione di Osservatore Arbitrale.

2. Il Comitato Nazionale, al fine di completare l'organico, potrà scegliere tra gli associati che ne facciano domanda e risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a. siano stati Responsabile o Componente della C.A.N. BS;

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'A.I.A.

- b. siano stati A.E. nel ruolo internazionale per il beach soccer;
 - c. O.A. che siano stati arbitri effettivi di beach soccer per dieci stagioni sportive;
 - d. O.A. che abbiano svolto attività presso l'O.T.R. e l'O.T.P. per almeno cinque stagioni sportive e che abbiano superato apposito corso di qualificazione nazionale per il ruolo specifico.
3. L'O.A. inserito nei ruoli della C.A.N. BS, durante la stagione sportiva ordinaria non interessata da attività della predetta commissione, è tenuto a svolgere qualificata attività tecnica presso gli Organi Tecnici periferici al fine di raggiungere, unitamente all'attività presso la C.A.N. BS, il limite minimo previsto dall'art. 6, comma 8.

Art. 46 - Avvicendamenti di A.E. e O.A. dalla C.A.N. BS

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. BS propone la dismissione degli arbitri e degli osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale.
2. In ordine agli A.E., la C.A.N. BS propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a. dimissioni dall'Associazione o dalla C.A.N. BS intervenute nel corso della stagione;
 - b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;
 - c. mancato svolgimento, per causa imputabile all'arbitro, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 1;
 - d. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
 - e. per superamento del limite di età di cui all'art. 42;
 - f. decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. BS.
3. Gli arbitri in possesso della qualifica di arbitri internazionali non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. BS e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) ad e) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma seguente.
4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel primo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. BS propone la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.
Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti totale fissato per la C.A.N. BS.
Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:
 - a. in congedo per maternità e che non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico della C.A.N. BS;
 - b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di età o di permanenza nell'organico previsti per la C.A.N. BS.
5. La C.A.N. BS ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di arbitri che, al primo anno di appartenenza, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma.
In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:
 - d. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito;
 - e. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'A.I.A.

f. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.

6. In ordine agli O.A., la C.A.N. BS propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli osservatori arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

- a. dimissioni dall'Associazione o dalla C.A.N. BS intervenute nel corso della stagione;
- b. mancato svolgimento, per causa imputabile all'osservatore arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 1;
- c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
- d. decorso del limite massimo di otto stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. BS.

7. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. BS propone la dismissione di osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli osservatori arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per la C.A.N. BS.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli osservatori arbitrali:

- a. in congedo per maternità e che non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico della C.A.N. BS;
- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato il limite di permanenza di otto stagioni sportive nell'organico della C.A.N. BS.

8. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri e degli osservatori arbitrali dalla C.A.N. BS ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

9. Gli A.E. e gli O.A. avvicendati dai ruoli della C.A.N. BS non possono essere riproposti nel medesimo ruolo.

10. Gli A.E. BS avvicendati dalla C.A.N. BS sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 40, comma 8.

TITOLO SESTO ATTRIBUZIONE E COMPETENZE DEGLI ORGANI TECNICI PERIFERICI

Art. 47 – Organi Tecnici Regionali, Provinciali e Sezionali

1. Le funzioni di Organo Tecnico Regionale (OTR) e Provinciale (OTP) sono svolte, rispettivamente, dal Presidente del Comitato Regionale Arbitri e dal Presidente del Comitato delle Province autonome di Trento e Bolzano, che si avvalgono dell'operato dei componenti del Comitato Regionale e Provinciale.

Il Presidente del Comitato Regionale provvede alle designazioni arbitrali delle gare organizzate dal Comitato Regionale FIGC – LND della propria area geografica di competenza e il Presidente del Comitato Provinciale alle designazioni delle gare del Comitato FIGC – LND delle Province autonome di Trento e di Bolzano della propria area geografica di competenza, nonché delle altre gare indicate dal Presidente dell'A.I.A. e dal Presidente Federale.

Il Comitato Regionale e Provinciale Arbitri si avvale, altresì, di collaboratori, senza qualifica di componenti, e referenti nominati dal Comitato Nazionale sulla base delle effettive esigenze e necessità.

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'A.I.A.

2. L'Organo Tecnico Regionale e Provinciale:

- a) delega, sotto la sua direzione e controllo, funzioni tecniche per il calcio a 11 e per il calcio a 5 a componenti dell'Organo Tecnico individuati secondo criteri di competenza e di esperienza specifica;
- b) determina il ruolo degli arbitri a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P.;
- c) tenuto conto del numero degli arbitri, anche con funzioni specifiche di assistenti arbitrali e per il calcio a 5, ed osservatori a disposizione, delle loro diverse esigenze tecniche e della loro selezionabilità, predispone, all'inizio di ogni stagione sportiva, due o più fasce di merito in funzione dei campionati di prevalente impiego degli arbitri, assistenti ed osservatori, delle loro risultanze tecniche e dell'esperienza tecnica maturata, selezionando, in particolare, una fascia di merito di eccellenza in cui vanno inseriti gli arbitri, assistenti ed osservatori tra cui verranno individuate le promozioni agli Organi Tecnici Nazionali in forza dei criteri di cui ai precedenti articoli 17, 24, 30 e 38;

l'inserimento di arbitri ed osservatori in ogni fascia di merito, ivi compresa quella di eccellenza, può avvenire anche nel corso della stagione sportiva, senza alcuna formalità, come pure l'impiego degli arbitri ed osservatori, in qualsiasi fascia inseriti, può essere effettuato in tutte le gare designate dall'O.T.R. / O.T.P.;

- d) formula al termine di ogni stagione sportiva, per gli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, e O.A. del proprio ruolo, le proposte di fine stagione e la graduatoria finale di merito da sottoporre al controllo del Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 11 comma 6 lett. d) del Regolamento A.I.A.

3. Le funzioni di Organo Tecnico Sezionale sono svolte dal Presidente della Sezione, il quale può avvalersi, in base all'organico ed alle gare di competenza, di componenti dell'O.T. dallo stesso nominati in numero massimo di tre, salvo deroghe richieste al Comitato Nazionale, e scelti, per la singola stagione sportiva, tra i membri del Consiglio Direttivo Sezionale abilitati alla funzione di O.A.

L'O.T.S. può avvalersi di eventuali collaboratori, senza qualifica di componenti, purché non selezionabili per il passaggio all'O.T.R. e all'O.T.P.

4. Il Presidente di Sezione, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 23, comma 8, del Regolamento, deve delegare, per la singola stagione sportiva, il ruolo di OTS ad altro associato della sua sezione scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale con qualifica di osservatore arbitrale.

L'associato delegato al ruolo di O.T.S. ha tutti i diritti ed obblighi previsti dalle presenti norme per il Presidente Sezionale con funzioni di O.T.S.

5. L'organico dell'O.T.S. è formato dagli arbitri non inseriti nei ruoli degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali.

6. L'O.T.S. provvede alle designazioni arbitrali delle gare organizzate dalle delegazioni locali della FIGC - LND del proprio territorio, seguendo, nel caso di presenza di più sezioni nell'area di competenza della medesima Delegazione locale, ovvero di specifiche esigenze tecniche, la distribuzione delle gare effettuata dal Presidente dell'Organo Tecnico Regionale e Provinciale.

7. Il Presidente di Sezione, svolga o meno le funzioni di OTS, si avvale per le funzioni tecniche per il calcio a 5 di un collaboratore, che nomina scegliendolo all'interno del CDS secondo criteri di competenza ed esperienza specifica nel ruolo.

8. L'O.T.S., sia esso il Presidente di Sezione ovvero un suo delegato, non può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 47, comma 9, del Regolamento A.I.A. e, per l'intera durata della carica, non può dirigere gare di competenza del medesimo O.T.S.

Art. 48 - Competenze dell'Organo Tecnico Regionale e Provinciale

All'Organo Tecnico Regionale e Provinciale, sono affidati i seguenti compiti:

- a. designazione A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, per le gare di competenza e per quelle eventualmente delegate dagli Organi Tecnici Nazionali;

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'A.I.A.

- b. designazioni O.A. per il controllo degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, per le gare di cui al punto a);
- c. controllo e coordinamento degli Organi Tecnici Sezionali;
- d. curare tempestivamente l'informativa degli atti di violenza e degli incidenti di cui al precedente art. 9.

Art. 49 – Modulistica e programmi informatici

Il Comitato Nazionale cura l'aggiornamento della modulistica, ne studia le modalità di applicazione in relazione alle esigenze operative degli Organi Tecnici Periferici.

Il Comitato Nazionale può richiedere al Settore Tecnico Arbitrale tutte le modifiche dei programmi informatici che si rendessero necessari al miglior funzionamento degli Organi Tecnici stessi.

Su espressa disposizione del Comitato Nazionale il fascicolo e ogni altro documento cartaceo, potrà essere sostituito da un sistema di gestione informatico dei documenti e la trasmissione della documentazione può avvenire in forma telematica.

Art. 50 – Registrazione delle gare

Gli OO.TT. Periferici dovranno:

- a. registrare nella piattaforma informatica A.I.A. ogni gara assegnata all'A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, o all'O.A.;
- b. curare la redazione della scheda tecnica di quanti compongono gli OO.TT. Periferici;
- c. conservare, per almeno 5 stagioni sportive successive, i fascicoli personali dei dismessi.

Art. 51 - Osservatori Arbitrali

1. L'O.T.R. e l'O.T.P. procede, all'inizio della stagione sportiva, alla formazione dei ruoli degli O.A. da utilizzare integrandolo, per particolari esigenze operative, nel corso della medesima.
2. Per le proprie esigenze gli OO.TT. Sezionali possono utilizzare anche gli O.A. della propria giurisdizione a disposizione dell'Organo Tecnico Regionale e Provinciale, previa autorizzazione scritta dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di appartenenza.

Art. 52 - Controllo e coordinamento degli Organi Tecnici Sezionali

1. Spetta al Presidente del Comitato Regionale e del Comitato Provinciale, e ai suoi componenti delegati, il coordinamento, la verifica ed il controllo tecnico degli Organi Tecnici Sezionali, nell'ambito delle direttive emanate dal Comitato Nazionale e dal Settore Tecnico.

Art. 53- Rapporti con le Sezioni

L'O.T.R. e l'O.T.P. incontreranno, periodicamente, gli O.T.S. per una disamina generale della situazione relativa agli arbitri effettivi, ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, ed osservatori a disposizione delle rispettive Sezioni.

Art. 54 - Attribuzioni tecniche del Presidente e dei componenti il Comitato Regionale e Provinciale

1. Sono di esclusiva competenza del Presidente Regionale e Provinciale le seguenti attribuzioni:
 - a. proporre al Comitato Nazionale i nominativi dei componenti del C.R.A. e del C.P.A. che collaborano con il Presidente del C.R.A. e del C.P.A. per l'espletamento dei compiti propri dell'O.T.R. e dell'O.T.P., nonché i collaboratori e referenti;
 - b. designazioni arbitrali delle gare di competenza;
 - c. mantenere i rapporti con la C.A.N. D, la C.A.I., e la C.A.N. 5 e la C.A.N. BS e con i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali della L.N.D. e con i Coordinatori Regionali e Provinciali del S.G.S.;
 - d. firmare la corrispondenza e gli atti relativi al funzionamento dell'O.T.R. e dell'O.T.P.;
 - e. coordinare e controllare i rapporti di ordine tecnico con le Sezioni A.I.A.;

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'A.I.A.

- f. organizzare i raduni per A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, ed O.A. regionali e provinciali in armonia con le disposizioni e gli indirizzi del Comitato Nazionale;
 - g. riunire, almeno una volta ogni due mesi, i Componenti il C.R.A. e il C.P.A. redigendo il verbale delle riunioni stesse;
 - h. redigere la graduatoria periodica e finale di A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, ed O.A. a disposizione.
2. Ai componenti il C.R.A. e il C.P.A. che collaborano all'attività tecnica potranno essere affidati uno o più dei seguenti compiti:
- a. collaborare con il responsabile dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per l'effettuazione delle designazioni arbitrali e per ogni altra esigenza operativa;
 - b. designare gli O.A.;
 - c. predisporre le lettere di rilievo agli A.E., e agli O.A.;
 - d. controllare e coordinare l'attività degli O.T.S.

Art. 55 - Disposizioni di ordine generale per l'O.T.R. e l'O.T.P.

1. I criteri di designazione degli arbitri sono lasciati alla discrezionalità dell'Organo Tecnico, tenuto conto dei principi informativi stabiliti dal Comitato Nazionale.
2. Per quanto concerne la scelta degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, e degli O.A. si precisa che:
 - a. è vietato avvalersi, per qualsiasi gara di competenza dell'O.T.R. e dell'O.T.P., di A.E., A.A. e O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, fatta eccezione degli A.E. e degli O.A. a disposizione della C.A.N. BS. Solo in casi particolari gli Organi Tecnici Regionali possono fare richiesta al Comitato Nazionale e all'Organo Tecnico interessato per ottenere l'autorizzazione all'impiego dei predetti associati, nel rispetto dell'attività dell'O.T. superiore;
 - b. nel limite del possibile si devono assicurare turni regolari di impiego evitando l'utilizzazione frequente di taluni associati a danno di altri impiegati saltuariamente.
3. Il Comitato Nazionale si riserva di accertare i criteri seguiti nell'impiego degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, e degli O.A., nonché di verificare la rispondenza di tutti gli elementi di fatto (numero di gare e rifiuti), e di valutazione (numero di visionature O.A. e media dei voti attribuiti) riportati nei documenti ufficiali a disposizione dell'O.T.R., nonché l'osservanza dei criteri previsti dall'art. 6.

Art. 56 - Istruzioni tecnico-organizzative

Il Comitato Nazionale, sentito il responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, all'inizio dell'attività di ogni stagione sportiva invia all' O.T.R. e all'O.T.P. le istruzioni necessarie di natura tecnico-organizzativa da consegnare agli associati in ruolo a disposizione al raduno precampionato.

Art. 57 - Riunioni di carattere informativo

1. L'O.T.R. e l'O.T.P. devono inviare al Comitato Nazionale almeno 20 giorni prima della data stabilita copia dell'avviso di convocazione delle riunioni della Consulta Regionale e Provinciale.
 2. L'O.T.R. e l'O.T.P. devono inviare al Comitato Nazionale e al Settore Tecnico Arbitrale almeno 20 giorni prima della data stabilita copia dei raduni precampionato, dei corsi di qualificazione OO.AA. e di ogni altra riunione tecnica di rilevanza.
- Il Comitato Nazionale ed il Settore Tecnico si riservano di far eventualmente intervenire alle riunioni stesse un loro Componente.

Art. 58 - Rapporti con A.E., A.A. e O.A.

Agli A.E., A.A. ed O.A. è fatto divieto di frequentare gli uffici dell'O.T.R. e dell'O.T.P. salvo che non siano stati convocati a seguito di loro richiesta o espressamente invitati.

Art. 59 - Relazione di fine stagione

1. Il C.R.A. e il C.P.A. devono inviare al Comitato Nazionale, entro il 30 giugno di ogni anno:
 - a. le risultanze dell'attività svolta da ciascun Componente l'O.T.R. e l'O.T.P.;
 - b. una relazione sull'attività tecnica svolta, mettendo in evidenza i rapporti intercorsi durante la stagione sportiva con i vari Enti federali ed arbitrali, nonché le difficoltà incontrate nell'espletamento dei compiti d'istituto e le iniziative intraprese;
 - c. una situazione riepilogativa, per Sezione e per categoria, degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, e degli O.A. avuti a disposizione, ivi compresi quelli che hanno operato per gli O.T.S.;
 - d. una situazione riepilogativa delle gare disputate, sospese o non iniziate per varie cause che dovranno essere specificate.

Art. 60 – Proposte di non rinnovo tessera per motivi tecnici

1. I Presidenti di Sezione al termine della stagione sportiva trasmettono all'O.T.R. e all'O.T.P. una relazione con le eventuali proposte per il Non Rinnovo Tessere debitamente motivate secondo le disposizioni di valutazione tecnica disposte dal Comitato Nazionale.
2. Analoga procedura dovrà essere seguita dall'O.T.R. e dall'O.T.P. sia per confermare o meno le proposte dei Presidenti di Sezione sia per gli associati a propria disposizione trasmettendo la relazione al Comitato Nazionale.
3. I Presidenti di Sezione, del C.R.A. e del C.P.A. dovranno adottare la proposta di N.R.T. al termine della stagione sportiva ai sensi dell'art. 47 commi 6 e 8 del Regolamento A.I.A. anche:
 - a. per gli A.E. che non conseguono l'idoneità a svolgere la funzione di O.A. entro il termine indicato nell'art. 47, comma 6, del Regolamento A.I.A.;
 - b. per gli O.A. che non superino o non partecipino al corso di aggiornamento per O.A.

Art. 61 - Indirizzi operativi per l'O.T.S.

1. Per tutte le questioni di natura operativa, l'O.T.S. deve uniformarsi agli indirizzi dell'O.T.R. e dell'O.T.P. verso i quali sono responsabili dell'attività tecnico-arbitrale di competenza.
2. L'O.T.S. può avvalersi, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento dell'A.I.A., della collaborazione di componenti il Consiglio Direttivo Sezionale abilitati alla funzione di O.A. come previsto dal precedente art. 47, comma 3.
3. L'O.T.S. può avvalersi di altri collaboratori purché non selezionabili per il passaggio all'O.T.R. e all'O.T.P.

Art. 62 - Attribuzioni tecniche dell'O.T.S.

Agli O.T.S. sono affidati i seguenti compiti:

- a. designazione dell'arbitro per le gare di competenza ed assegnate dal Comitato Regionale Arbitri e dal Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano
- b. designazione dell'arbitro e dell'assistente arbitrale per le gare, anche amichevoli, delegate dall'O.T.R. o da altro O.T.N.;
- c. designazione dell'O.A. e del Tutor per il controllo degli arbitri utilizzati per le gare di cui ai commi a) e b);
- c. se non rivestente la funzione di Presidente Sezionale, informare il Presidente di Sezione sull'andamento degli arbitri e degli O.A. a disposizione.

Art. 63 – Passaggio degli A.E. e degli O.A. a disposizione dell'O.T.S.

1. I Presidenti di Sezione trasmettono all'O.T.R. e all'O.T.P., di norma, alla fine del girone di andata dei campionati di competenza e alla fine di ogni stagione sportiva, le segnalazioni riguardanti gli A.E. e gli O.A. ritenuti meritevoli di essere inseriti nel ruolo degli A.E. e degli O.A. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. che siano stati, rispettivamente, visionati e valutati con esito positivo, secondo il disposto di cui all'art. 6.

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'A.I.A.

2. Per ogni A.E. proposto per il passaggio deve essere allegata la scheda tecnica, la scheda atletica, una foto, copia di tutte le relazioni degli O.A. ed un breve profilo delle caratteristiche attitudinali. Per ogni O.A. proposto per il passaggio deve essere allegata la scheda tecnica, una foto, copia di tutte le sue relazioni ed un breve profilo delle caratteristiche attitudinali.

Art. 64 - Disposizioni di ordine generale per l'O.T.S.

1. Per quanto attiene alle designazioni degli A.E. gli O.T.S. devono tener presente che:
 - a. è vietato avvalersi, per la direzione di gare di propria competenza, di A.E. e di A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, salvo il disposto dell'art. 55;
 - b. è consentita, in via di eccezione e a fronte di motivate carenze di organico, l'utilizzazione quali arbitri degli osservatori arbitrali, anche se nei ruoli degli O.A. regionali e provinciali, previa autorizzazione scritta dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di competenza, purché provvisti di certificato medico di idoneità alla "attività agonistica" e fino al termine della stagione in cui compiono il 50° anno di età;
 - c. è consentita, sempre in via di eccezione e a fronte di motivate carenze di organico, l'utilizzazione degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, a disposizione del C.R.A. e del C.P.A., salvo autorizzazione scritta dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di appartenenza, per la direzione di gare di competenza;
 - d. non è consentito designare A.E. dichiarati fisicamente non idonei o sospesi dall'attività;
 - e. è consentito l'utilizzo di O.A. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per la visionatura di arbitri dell'O.T.S., sempre per particolari esigenze eccezionali e previa autorizzazione scritta dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di competenza.

NORME TRANSITORIE

- 1) I limiti di età previsti dall'art. 15 nonché quelli ai fini della promozione e dell'inquadramento degli A.E. e degli A.A. in Organi Tecnici Nazionali o Periferici superiori a quelli di appartenenza previsti dagli artt. 17, comma 1, lett. a), 18, comma 1, lett. a), 19, comma 1, lett. a), 20, comma 1, lett. a), 24, comma 1, lett. a), 25, comma 1, lett. a), 26, comma 1, lett. a), 37, comma 1, 38, comma 1, lett. a), 44, comma 1, lett. a) delle presenti NFOT sono innalzati di due anni per le stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023.
 - 2) Agli osservatori arbitrali inseriti nell'organico della C.A.N. all'inizio della stagione sportiva 2020/2021 si applica il limite massimo di permanenza di dieci stagioni sportive, in complessivo previsto per la CAN A e per la CAN B dalle norme di funzionamento vigenti fino al 31/08/2020, detratto, per ciascun osservatore arbitrale, il periodo di permanenza alla C.A.N. A, alla C.A.N. B e alla C.A.N. (per il periodo antecedente al 30/06/2010) già maturato al termine della stagione sportiva 2019/2020.
 - 3) L'inquadramento nel ruolo A.E. VAR PRO con i criteri previsti dall'art. 33, comma 3, decorre dalla stagione sportiva 2020/2021. Al termine della stagione sportiva 2019/2020 e soltanto per detta stagione possono transitare nel ruolo degli A.E. VAR PRO gli arbitri avvicendati dalla CAN A e dalla CAN B per limiti di età o di permanenza nel ruolo.
 - 4) Le modifiche di cui all'art. 15, commi 1, 2, 4, art. 35, comma 6, lettera b), art. 36, art. 42 entrano in vigore dalla stagione sportiva 2021/2022.
- Il Presidente dell'A.I.A., d'intesa con il Presidente Federale, adotta le modifiche e le correzioni alle presenti Norme che si rendano necessarie ai fini di coordinamento formale del presente testo.



COMUNICATO UFFICIALE n. 261
Stagione Sportiva 2020/2021

Si pubblica, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 208/A della F.I.G.C., inerente la proroga al 27 Aprile 2021 – ore 19.00 – del termine ultimo per le variazioni di tesseramento dei calciatori “non professionisti” di cui al punto 1), lett. b) del Comunicato Ufficiale n. 193/A del 23 Marzo 2021.

Tale termine si intende limitato, in via eccezionale, alla corrente Stagione Sportiva 2020/2021 e applicabile unicamente in favore delle Società che hanno aderito alla ripresa dei Campionati dilettantistici di Eccellenza e di Calcio a Cinque Serie C, maschili e femminili.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 APRILE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 208/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 13 aprile 2021;
- vista la richiesta della Lega Nazionale Dilettanti, concernente il differimento del termine per le variazioni di tesseramento dei calciatori “non professionisti”, di cui al punto 1), lett. b) del Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n 193/A del 23 marzo 2021;
- preso atto che la richiesta si intende limitata, in via eccezionale, alla corrente stagione sportiva 2020/2021 e applicabile unicamente in favore delle società che hanno aderito alla ripresa dei campionati dilettantistici di Eccellenza e di Calcio a cinque Serie C maschile e femminile;
- ritenuto di fissare tale termine al 27 aprile 2021 – ore 19.00;
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di fissare al 27 aprile 2021 – ore 19.00 – il termine ultimo per le variazioni di tesseramento dei calciatori “non professionisti” di cui al punto 1), lett. b) del Comunicato Ufficiale n. 193/A del 23 marzo 2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 APRILE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



Lega Nazionale Dilettanti
 Comitato Regionale Liguria
 Via Dino Col 4/4– 16149 Genova
 Telefono: 010995151 – Fax 010876687
 Pronto A.I.A. 3355776689
 pec: lnd.crliguria@pec.it
 e-mail: crlnd.liguria02@figc.it – crlnd.liguria01@figc.it
 e-mail Giudice Sportivo:
liguria.giudicesportivo@lnd.it – Campionati LND
liguria.giudicesportivosgs@lnd.it – Campionati SGS
 sito internet: liguria.lnd.it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N° 60 del 15/04/2021

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si trasmette:

- Comunicati Ufficiali dal n. 249 al n. 261 della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021;
- Circolari dalla n. 104 alla n. 107 della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021.

COMUNICAZIONI DEL S.G.S.

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si trasmette:

- Comunicato Ufficiale n. 068 del S.G.S. Stagione Sportiva 2020/2021;

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. Segreteria

RICHIESTA MINUTO DI RACCOGLIMENTO

Si porta a conoscenza delle Società che il Comitato Regionale Liguria, a seguito dei decessi verificatisi nel corso della corrente settimana, tra gli altri, dei Sigg.ri Piero GARILLI, Presidente della Sezione A.I.A. di Chiavari, Gennaro PAPA, Consigliere della Società U.S.D. Canaletto Sepor e Davide CIANI, Allenatore di Base, ha provveduto a richiedere alla F.I.G.C., per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti, la possibilità di effettuare un minuto di raccoglimento in occasione delle gare da disputarsi nel corso del prossimo fine settimana nei Campionati di Eccellenza maschile e femminile e Calcio a 5 Interregionale Serie "C/1", a ricordo di tutti i tesserati scomparsi in questo difficile periodo.

In caso di favorevole accoglimento della richiesta, ne verrà data conferma tramite apposito comunicato stampa e pubblicazione della notizia sul sito istituzionale liguria.lnd.it.

**COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA'
DISPOSIZIONI PROTOCOLLO COVID 19 – PERSONE AMMESSE ALL'INTERNO
DELLA STRUTTURA**

Si invitano tutte le società in organico ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Liguria a rispettare le disposizioni F.I.G.C. previste nei protocolli con le indicazioni generali finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 del 10 agosto e del 17 settembre 2020 e di attuare tutte le disposizioni ivi contenute.

Si precisa, giusta quanto disposto dal DCPM del 3/11/2020 che in regime gare a porte chiuse, salvo provvedimenti diversi emessi dalle autorità preposte, potranno essere ammessi all'interno della struttura:

- n. 40 persone per ciascuna società ivi compresi coloro inseriti in distinta di gara;
- Arbitro ed Assistenti;
- Osservatore Arbitrale e/o Organo Tecnico;
- Responsabili servizio sanitario e/o 118
- Forze dell'Ordine, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco;
- n. 6 raccattapalle;
- Commissario di Campo (se designato);
- Fino ad un massimo di n. 22 giornalisti regolarmente accreditati;
- n. 1 Operatore o Tecnico per emittente accreditata;
- Troupe televisive Emittenti titolari del diritto di esclusiva;
- fino ad un massimo di 15 fotografi compatibilmente con lo spazio consentito dall'impianto. Tutti i fotografi accreditati per l'evento dovranno posizionarsi rispettando il distanziamento necessario. I fotografi potranno accedere all'interno del recinto di gioco e dovranno disporsi sui lati corti dietro le porte. Non verranno effettuate foto di squadra e non sarà permesso loro la sosta e/o il transito sui lati lunghi ivi compreso la zona delle panchine. I fotografi dovranno mantenere le distanze di sicurezza da qualsiasi altra persona presente a bordocampo ed essere muniti di protezioni personali (mascherine);
- n. 4 steward e/o personale di servizio.

La corretta osservanza delle suindicate disposizioni eviterà l'adozione di qualsiasi provvedimento a carico delle società ospitanti, le quali dovranno segnalare eventuali ed ulteriori presenze di persone non autorizzate al responsabile del Servizio di Ordine Pubblico.

**COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA'
ASSISTENZA MEDICA**

Si riporta uno stralcio di quanto disposto con Comunicato Ufficiale n. 01 della Lega Nazionale Dilettanti per la corrente stagione sportiva in relazione all'Assistenza Medica:

Alle Società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività

professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

Relativamente alle misure di prevenzione connesse all'emergenza pandemica da COVID-19, si ribadisce che nessun soggetto potrà accedere all'impianto sportivo se non in regola con tutte le disposizioni previste dalle Autorità sanitarie e sportive. Andrà comunque rispettato l'obbligo del distanziamento interpersonale, l'obbligo di indossare le mascherine e l'obbligo di igienizzazione delle mani da parte di ogni persona.

Tutti gli addetti al primo soccorso dovranno essere dotati di idonei dispositivi di Protezione individuale individuati anche nel Documento di Valutazione dei rischi e nel piano di emergenza dell'impianto sportivo.

CHIUSURA UFFICI

Si comunica che la Lega Nazionale Dilettanti, in considerazione dei provvedimenti di sospensione dell'attività agonistica introdotti dai provvedimenti emanati dal Governo e, comunque, al fine di contenere l'emergenza epidemiologica garantendo la tutela della salute di dipendenti e collaboratori, ha disposto:

- la chiusura di tutte le sedi Provinciali, Distrettuali e Zonali fino al prossimo 30 giugno 2021, salvo ulteriori proroghe;
- la chiusura al pubblico delle sedi Regionali.

Si rende noto, altresì, che presso la sede del C.R.Liguria, stante la ripartenza di alcuni campionati apicali dello stesso, il personale presterà servizio in rotazione e sarà reperibile ai consueti recapiti telefonici e di posta elettronica fatta salva la predetta turnazione.

CONSULTA COMITATO REGIONALE LIGURIA BIENNIO 2020/2021 – 2021/2022

Si comunica che, ai sensi dell'Art. 14/1./l)/f) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, è stata costituita la Consulta del Comitato Regionale Liguria, "organismo di studio e di consulenza per i problemi attinenti l'attività svolta dal Comitato".

Si trascrive, a seguire, l'elenco dei componenti della stessa per il biennio 2020/2021 – 2021/2022:

Coordinatore:

Sergio MORELLI

Little Club James

Categoria

Promozione

Componenti:

Roberto ABBALDO

Olimpia Carcarese

1 Categoria/SGS

Mario ABBATUCCOLO

Rapallo R.1914 Rivarolese

Eccellenza

Andrea ARCELLONI

Vecchio Castagna Quarto

2 Categoria

Matteo BENNATI

Borgo Incrociati

2 Categoria

Stefano LUCCHI

Tarros Sarzanese Srl

Promozione/SGS

Ermano NOCE

Calvarese 1923

1 Categoria

Giuseppe PELLEGRITI

Football Club Bogliasco

Promozione/SGS

Dima SALVATERRA

Vallecrosia Academy APS

SGS

Luca SPANDRE

Golfo Dianese 1923

Promozione

Pietro TEGLIA

Vallescivria 2018

Promozione/SGS

Marco VACCA

Football Genova Calcio

Eccellenza/SGS

Bertrand VITI

Veloce 1910

Promozione

I suddetti Componenti sono da intendersi integrati dai Delegati Assembleari Effettivi e Supplenti del Comitato Regionale Liguria.

In merito alle convocazioni del suddetto Organismo, si comunica che di ciascuna riunione verrà data anticipatamente notizia tramite Comunicato Ufficiale, consentendo pertanto la partecipazione a chiunque possa essere interessato.

Ciascun Dirigente di Società, eventualmente interessato a presenziare come precedentemente specificato, sarà tenuto, ai fini organizzativi, a dare conferma della propria partecipazione, a mezzo posta elettronica all'indirizzo s.rovatti@lnd.it, con un anticipo di almeno 48 h. rispetto alla data fissata per la riunione.

Per quanto attiene, infine, alle attività di **Calcio a Cinque** e di **Calcio Femminile**, si precisa che verranno definiti, di concerto con i Responsabili Regionali, due organici separati dedicati in via esclusiva alle rispettive attività.

VARIAZIONI DI TESSERAMENTO CALCIATORI "NON PROFESSIONISTI"

Si comunica che, con Comunicato Ufficiale n. 208/A della F.I.G.C. del 14.04.2021, allegato al presente Comunicato Ufficiale (C.U. 261 della L.N.D.), il Consiglio Federale ha deliberato di fissare al **27 aprile 2021 – ore 19.00 – il termine ultimo per le variazioni di tesseramento dei calciatori "non professionisti"** di cui al punto 1), lett. b) del Comunicato Ufficiale n. 193/A del 23 marzo 2021.

Si ricorda che tale termine si intende limitato, in via eccezionale, alla corrente Stagione Sportiva 2020/2021 e applicabile unicamente in favore delle Società che hanno aderito alla ripresa dei Campionati dilettantistici di Eccellenza e di Calcio a Cinque Serie C, maschili e femminili.

ATTESTATO DI MATURITA' AGONISTICA

In data odierna in seguito a formali richieste e relativa documentazione ai sensi dell'articolo 34/3 delle N.O.I.F./F.I.G.C. sono stati rilasciati i seguenti **attestato di maturità agonistica**:

alle calciatrici **Giovani** della Società **Virtus Entella S.r.l.**

<u>Cognome</u>	<u>Nome</u>	<u>Data di nascita</u>	<u>Luogo di nascita</u>
Benvenuto	Marianna	19/09/2005	Lavagna (GE)
Pezzi	Cecilia	28/06/2006	Lavagna (GE)
Rainusso	Vittoria	26/07/2006	Lavagna (GE)
Righetti	Vittoria	04/02/2006	Lavagna (GE)
Velez Molina	Iliana Anamileth	12/12/2005	Genova

alle calciatrici **Giovani** della Società **A.S.D. Calcio Femminile Superba**

<u>Cognome</u>	<u>Nome</u>	<u>Data di nascita</u>	<u>Luogo di nascita</u>
Bevilacqua	Gaia	17/12/2006	Genova
Turchi	Martina	26/05/2006	Genova
Viaggi	Greta	03/06/2006	Genova

**CIRCOLARE “DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID 19”
CAMPIONATO DI ECCELLENZA MASCHILE**

Si riporta quanto pubblicato sul C.U. n. 59 del 08/04/2021:

In riferimento alla circolare “Disposizioni Emergenza Covid-19” già trasmessa alle Società aderenti alla ripresa dei Campionati di “preminente interesse nazionale”, preso atto della comunicazione pervenuta in data odierna dalla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, con la quale viene riconosciuta l’oggettiva necessità, nell’ambito dell’autonomia organizzativa che caratterizza l’operato dei Comitati, di una elastica applicazione alle peculiari realtà dei singoli Comitati, in riferimento a quanto indicato al punto 4) ed ai collegati punti 5) e 6) della Circolare stessa, si trascrive la nuova stesura dei predetti punti che annulla e sostituisce quella precedentemente trasmessa:

4.	La gara sarà regolarmente disputata con tutti i calciatori risultati negativi al test effettuato, salvo che il numero di quelli risultati positivi al test, sia superiore a 4 (quattro) .
5.	Nell’ipotesi in cui, invece, su n. 04 calciatori risultati positivi ci siano più di n. 1 portiere o n. 03 “under” e cioè calciatori nati negli anni 2000/2001/2002 e successivi, la Società potrà comunicare tale circostanza al Comitato Regionale, sempre a mezzo mail agli indirizzi crld.liguria01@figc.it e crld.liguria02@figc.it nonché al recapito telefonico 3357710942 (Presidente – Giulio Ivaldi) entro e non oltre le 24 ore precedenti la gara, per il rinvio della stessa.
6.	Qualora a seguito del ripetersi di positività, dopo due sessioni di test consecutive ed il relativo periodo di quarantena previsto per i calciatori interessati, il numero degli stessi contenuto nell’elenco depositato superi il numero di 6 (sei) , la Società potrà procedere alla richiesta di rinvio della gara immediatamente successiva. Non saranno considerati nel computo del numero di calciatori superiori a n. 04 , ai fini della richiesta di rinvio, i casi positivi che riguardano quelli inseriti nell’elenco comunicato al Comitato Regionale Liguria da meno di 10 giorni.

**GIUSTIZIA SPORTIVA – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
CAMPIONATO DI ECCELLENZA MASCHILE**

Si riporta a seguire uno stralcio della comunicazione trasmessa in data 13 aprile u.s. alle Società interessate:

“Con la presente si è a comunicare che in data odierna è pervenuta dalla L.N.D. una comunicazione per le vie brevi con la quale si evidenzia che l’attuale ripresa delle attività delle competizioni dilettantistiche di preminente interesse nazionale, deliberate dalla F.I.G.C. con Comunicato Ufficiale n. 192/A del 23.03.2021, è da intendersi, a tutti gli effetti, quale prosecuzione delle stesse.”

Per quanto attiene al Campionato Regionale di Eccellenza maschile organizzato dallo scrivente Comitato Regionale, sebbene lo stesso venga attualmente disputato con articolazione differente da quello che ha avuto inizio nello scorso mese di ottobre 2020, alla luce di quanto sopra riportato, tutte le sanzioni irrogate in occasione delle quattro giornate di campionato precedentemente disputatesi sono da intendersi in corso di validità e, pertanto, devono ritenersi in vigore non soltanto i provvedimenti di squalifica ma anche quelli relativi alle ammonizioni irrogate ai tesserati nel suddetto ricordato periodo, il cui computo proseguirà secondo la progressione di cui all’Art. 9 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva”.

CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA MASCHILE STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Campi ed orari gare

Si ritiene opportuno ricordare quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 54/04 del 18.03.2021 in relazione agli orari delle gare: *“Si comunica, fin da ora, che l'orario di inizio delle gare domenicali, fatte salve eventuali concomitanze con gare dei campionati nazionali, è da intendersi fissato alle **ore 16.00**; per il turno infrasettimanale verrà data apposita comunicazione”*.

Si rimanda al suddetto Comunicato Ufficiale per quanto attiene ai campi di gioco per le gare interne delle squadre partecipanti al Campionato di Eccellenza maschile.

MODIFICA AL PROGRAMMA GARE CAMPIONATO DI ECCELLENZA MASCHILE

La gara ATHLETIC CLUB ALBARO – RIVASAMBA H.C.A., valida per la 01° giornata del Campionato Regionale di Eccellenza maschile, è stata disputata domenica 11 aprile 2021, alle ore 16.00, **sul Campo “San Rocco” di Recco (GE)**.

Settore Giovanile e Scolastico

TEST MATCH CALCIO FEMMINILE

Sulla base dei disposti di cui al Comunicato Ufficiale n. 68 del 07.04.2021 del Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C., allegato al presente Comunicato Ufficiale, si comunica che il Coordinatore Federale Regionale ha autorizzato il sotto indicato Test Match Calcio Femminile:

- Genoa Cricket & F.C. Spa – Torino F.C. Spa, sabato 08/05/2021 alle ore 15.30, presso il campo sportivo “25 Aprile” sito in Via Gualco, 3 – 16165 Genova.

SVINCOLI CALCIATORI GIOVANI

Il sotto indicato calciatore ha chiesto l'annullamento del tesseramento per inattività, con documentazione conforme a quanto previsto.

<u>Cognome</u>	<u>Nome</u>	<u>D. nascita</u>	<u>Matricola</u>	<u>Società di appartenenza</u>
Traverso	Gianluca	22.12.2006	2.852.501	A.S.D. SPERANZA 1912 F.C.

INCONTRI DI FORMAZIONE SCUOLE CALCIO D'ELITE

La società ASD Follo Calcio 2012 comunica che martedì 20 Aprile, con inizio alle ore 21,00 avrà luogo, in osservanza delle regole Covid, un incontro on line dal titolo:

Tattica, tecnica e ruoli

Relatori: Francesco D'Arrigo, docente del Settore Tecnico della FIGC – Alessandro Mazzarello, UEFA B – Pasquale Palermo, UEFA B

Il link della riunione Teams:

<https://teams.live.com/meet/94212962086323>

La società ASD Ceriale Progetto Calcio comunica che in data martedì 20 aprile alle ore 20.45 si svolgerà in modalità telematica il seguente incontro informativo:

L'utilizzo consapevole del web per la Generazione Z

Relatore: Elena Andreo

Soggetti dedicati: Genitori Tecnici e Dirigenti

Il link della riunione non fornito, contattate direttamente la società per i dettagli.

La società USD Calvarese 1923 comunica che in data giovedì 22 aprile alle ore 21.00 si svolgerà in modalità telematica il seguente incontro informativo:

Le motivazioni sportive in età adolescenziale in periodo COVID

Relatore: Chiara Feno, psicologa

Soggetti dedicati: Genitori Tecnici e Dirigenti

Il link della riunione non fornito, contattate direttamente la società per i dettagli.

Il Coordinatore Regionale SGS Liguria
Prof. Antonio Nappo

Calcio Femminile

CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA FEMMINILE STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Campi ed orari gare

Si ritiene opportuno ricordare quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 58/03 del 06.04.2021 in relazione agli orari delle gare: *“Si comunica fin da ora che l'orario di inizio delle gare, fatte salve eventuali concomitanze con altre gare, è da intendersi fissato alle **ore 16.00**”*.

In analogia con quanto disposto per il Campionato Regionale di Eccellenza maschile, si precisa che **per il turno infrasettimanale verrà data apposita comunicazione in relazione all'orario di gara.**

Si rimanda al suddetto Comunicato Ufficiale per quanto attiene ai campi di gioco per le gare interne delle squadre partecipanti al Campionato di Eccellenza femminile.

MODIFICA AL PROGRAMMA GARE

La gara AC PAVIA ACADEMY 1911 – CALCIO FEMMINILE SUPERBA, valida per la 02° giornata del Campionato Regionale di Eccellenza femminile, verrà disputata domenica 18 aprile 2021, **alle ore 19.00**, sul Campo “Pietro Fortunati” di Pavia.

CIRCOLARE “DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID 19” CAMPIONATO DI ECCELLENZA FEMMINILE

Si riporta quanto pubblicato sul C.U. n. 59 del 08/04/2021:

In riferimento alla circolare “Disposizioni Emergenza Covid-19” già trasmessa alle Società aderenti alla ripresa dei Campionati di “preminente interesse nazionale”, preso atto della comunicazione pervenuta in data odierna dalla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, con la quale viene riconosciuta l'oggettiva necessità, nell'ambito dell'autonomia organizzativa che caratterizza l'operato dei Comitati, di una elastica applicazione alle peculiari realtà dei singoli Comitati, in riferimento a quanto indicato al punto 4) ed ai collegati punti 5) e 6) della Circolare stessa, si trascrive la nuova stesura dei predetti punti che annulla e sostituisce quella precedentemente trasmessa:

4.	La gara sarà regolarmente disputata con tutte le calciatrici risultate negative al test effettuato, salvo che il numero di quelle risultate positive al test, sia superiore a 4 (quattro) .
5.	Nell'ipotesi in cui, invece, su n. 04 calciatrici risultate positive ci siano più di n. 1 portiere, la Società potrà comunicare tale circostanza al Comitato Regionale, sempre a mezzo mail agli indirizzi crLnd.liguria01@figc.it e crLnd.liguria02@figc.it nonché al recapito telefonico 3515025761 (Responsabile Regionale Calcio Femminile – Debora Storti) entro e non oltre le 24 ore precedenti la gara, per il rinvio della stessa .
6.	Qualora a seguito del ripetersi di positività, dopo due sessioni di test consecutive ed il relativo periodo di quarantena previsto per le calciatrici interessate, il numero delle stesse contenuto nell'elenco depositato superi il numero di 6 (sei) , la Società potrà procedere alla richiesta di rinvio della gara immediatamente successiva. Non saranno considerate nel computo del numero di calciatrici superiori a n. 04 , ai fini della richiesta di rinvio, i casi positivi che riguardano quelle inseriti nell'elenco comunicato al Comitato Regionale Liguria da meno di 10 giorni.

Calcio a Cinque

CAMPIONATO INTERREGIONALE SERIE "C/1" CALCIO A CINQUE MASCHILE STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

VARIAZIONE IMPIANTO DI GIOCO E MODIFICA AL PROGRAMMA GARE

Facendo seguito a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 56/2 del 29.03.2021, si comunica la seguente variazione dell'impianto sede delle gare casalinghe della Società A.S.D. Bergamo Calcio a 5 La Torre per il Campionato Interregionale Serie "C/1":

- **"Palazzetto dello Sport", Via Azzurri 2006, snc – 24040 Comun Nuovo (BG)**

Per quanto sopra si comunicano le seguenti variazioni al programma gare:

1° giornata di andata:

La gara Bergamo Calcio a 5 La Torre – Genoa CFG 1999 verrà disputata sabato 17 aprile 2021, alle ore 16.00, presso il "Palazzetto dello Sport", Via Azzurri 2006, snc – 24040 Comun Nuovo (BG).

3° giornata di andata:

La gara Bergamo Calcio a 5 La Torre – Futsal Club Genova verrà disputata sabato 01 maggio 2021, alle ore 16.00, presso il "Palazzetto dello Sport", Via Azzurri 2006, snc – 24040 Comun Nuovo (BG).

2° giornata di ritorno:

La gara Bergamo Calcio a 5 La Torre – Città Giardino Marassi verrà disputata sabato 15 maggio 2021, alle ore 16.00, presso il "Palazzetto dello Sport", Via Azzurri 2006, snc – 24040 Comun Nuovo (BG).

MODIFICA AL PROGRAMMA GARE

Facendo seguito a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 56/2 del 29.03.2021, si comunica che, a seguito di accordi tra le Società, le sotto indicate gare interregionali si disputeranno come di seguito indicato:

3° giornata di andata:

La gara Firenze Calcio a 5 – Tigullio Calcio a Cinque verrà disputata sabato 01 maggio 2021, **alle ore 15.00**, presso il “Campo a 5”, Via del Filarete 5 – 50143 Firenze.

3° giornata di ritorno:

La gara Tigullio Calcio a Cinque – Firenze Calcio a 5 verrà disputata sabato 22 maggio 2021, **alle ore 15.00**, presso il “Palazzetto dello Sport”, Via per Maxena – 16043 Chiavari (GE).

CIRCOLARE “DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID 19” CAMPIONATO INTERREGIONALE SERIE “C/1” CALCIO A CINQUE MASCHILE

Si riporta quanto pubblicato sul C.U. n. 59 del 08/04/2021:

In riferimento alla circolare “Disposizioni Emergenza Covid-19” già trasmessa alle Società aderenti alla ripresa dei Campionati di “preminente interesse nazionale”, preso atto della comunicazione pervenuta in data odierna dalla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, con la quale viene riconosciuta l’oggettiva necessità, nell’ambito dell’autonomia organizzativa che caratterizza l’operato dei Comitati, di una elastica applicazione alle peculiari realtà dei singoli Comitati, in riferimenti a quanto indicato al punto 4) ed ai collegati punti 5) e 6) della Circolare stessa, si trascrive la nuova stesura dei predetti punti che annulla e sostituisce quella precedentemente trasmessa:

4.	La gara sarà regolarmente disputata con tutti i calciatori risultati negativi al test effettuato, salvo che il numero di quelli risultati positivi al test, sia superiore a 4 (quattro) .
5.	Nell’ipotesi in cui, invece, su n. 04 calciatori risultati positivi ci siano più di n. 1 portiere, la Società potrà comunicare tale circostanza al Comitato Regionale, sempre a mezzo agli indirizzi crlnd.liguria01@figc.it e crlnd.liguria02@figc.it nonché al recapito telefonico 3917566059 (Responsabile Regionale Calcio a Cinque – Salvatore Toscano) entro e non oltre le 24 ore precedenti la gara, per il rinvio della stessa .
6.	Qualora a seguito del ripetersi di positività, dopo due sessioni di test consecutive ed il relativo periodo di quarantena previsto per i calciatori interessati, il numero degli stessi contenuto nell’elenco depositato superi il numero di 6 (sei) , la Società potrà procedere alla richiesta di rinvio della gara immediatamente successiva. Non saranno considerati nel computo del numero di calciatori superiori a n. 04 , ai fini della richiesta di rinvio, i casi positivi che riguardano quelli inseriti nell’elenco comunicato al Comitato Regionale Liguria da meno di 10 giorni.

RISULTATI GARE**RISULTATI TERMINATI NORMALMENTE****ECCELLENZA****RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/04/2021**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A			GIRONE B - 1 Giornata - A		
CAMPOMORONE SANT OLCESE	- ALBENGA 1928	3 - 1	ATHLETIC CLUB ALBARO	- RIVASAMBA H.C.A.	0 - 0
FINALE	- VARAZZE 1912 DON BOSCO	3 - 0	F.S. SESTRESE CALCIO 1919	- FEZZANESE	2 - 2
FOOTBALL GENOVA CALCIO	- CAIRESE	1 - 1	LIGORNA 1922	- RAPALLO R.1914 RIVAROLESE	2 - 0

ECCELLENZA FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/04/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A		
ALBENGA 1928	- AC PAVIA ACADEMY 1911	1 - 12
CALCIO FEMMINILE SUPERBA	- SAMPDORIA SPA	1 - 1
GENOA CRICKET AND F.C.SPA	- FOOTBALL GENOVA CALCIO	6 - 0
VADO	- CALCIO FEMMINILE SUPESq.B	7 - 0

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 14/04/2020, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 11/ 4/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

TEDESCHI ANDREA (FEZZANESE)

MASSAGGIATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

LECQUIO MATTEO (CAIRESE)

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 29/ 4/2021

LECQUIO MATTEO (CAIRESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DONATO NICOLA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

COLOMBO EMANUELE (CAIRESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

LEMBO GIOVANNI (ATHLETIC CLUB ALBARO)

BERTUCCELLI GIUSEPPE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

GARGIULO JUAN PABLO (ALBENGA 1928)

DODERO MATTEO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

FASSONE FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

BAUDI ANDREA (FEZZANESE)

GAVINI LUCA (FEZZANESE)

CASANOVA ALESSANDRO (LIGORNA 1922)

ZUNINO ELIA (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

ANDREONI GIOVANNI (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

AMMONIZIONE (I INFR)

BERRUTI DANIEL (ALBENGA 1928)

PANDIMIGLIO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

TRABACCA ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

ANSALDO FABIO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

STEFANZL ROMAN JAVIER (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

CECCHETTI LUCA (FEZZANESE)

DE MARTINO DANIELE (FEZZANESE)

MAGLIONE GIANMARIA (FEZZANESE)

TERMINELLO ALESSANDRO (FEZZANESE)

MAIANO LUCA (FINALE)

ODASSO TOMMASO (FINALE)

TRIPOLI PIETRO (LIGORNA 1922)

BALDASSARE ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)

PIU NICCOLO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE

GARE DEL 11/ 4/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

BRUCCI MARTA (CALCIO FEMMINILE SUPERBA)

CUNEO LISA

(CALCIO FEMMINILE SUPERBA)

ALLEGATI

In allegato al presente Comunicato Ufficiale e parte integrante dello stesso si trasmette:

- **Comunicato Ufficiale n. 249 L.N.D. – Deroga art. 42 comma 3 Regolamento LND;**
- **Comunicato Ufficiale n. 250 L.N.D. – Abbreviazione termini G.S. ultime 4 giornate e spareggi Campionato Serie C Femminile;**
- **Comunicato Ufficiale n. 251 L.N.D. – Decisioni Commissione Accordi Economici;**
- **Comunicato Ufficiale n. 252 L.N.D. – C.U. della F.I.G.C. dal N. 322/AA al N. 328/AA inerenti provvedimenti della Procura Federale;**
- **Comunicato Ufficiale n. 253 L.N.D. – Nuove Norme Organizzative e di Funzionamento della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale;**
- **Comunicato Ufficiale n. 254 L.N.D. – Elezione Componenti Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale;**
- **Comunicato Ufficiale n. 255 L.N.D. – Convocazione e Regolamento Assemblea Elettiva Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale;**
- **Comunicato Ufficiale n. 256 L.N.D. – Elezione Componenti Consiglio Direttivo Divisione Calcio Femminile;**
- **Comunicato Ufficiale n. 257 L.N.D. – Modifica norma transitoria Art. 25 ter delle NOIF;**
- **Comunicato Ufficiale n. 258 L.N.D. – CU205-A FIGC modifica art. 40 NOIF;**
- **Comunicato Ufficiale n. 259 L.N.D. – CU206-A FIGC annullamento CU 204-A FIGC;**
- **Comunicato Ufficiale n. 260 L.N.D. – Modifica Regolamento AIA e Norme Funzionamento Organi tecnici;**
- **Comunicato Ufficiale n. 261 L.N.D. – Variazione termini tesseramento giocatori non professionisti;**
- **Circolare n. 104 L.N.D. – Circolare 14/2021 dell’Ufficio Studi Tributarî della L.N.D.;**
- **Circolare n. 105 L.N.D. – Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping;**
- **Circolare n. 106 L.N.D. – Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping;**
- **Circolare n. 107 L.N.D. – Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping;**
- **Comunicato Ufficiale n. 068 S.G.S. – Test Match Nazionali Femminili;**
- **Convocazione C.F.T. Recco (GE) del 19.04.2021;**
- **Autocertificazione FIGC-COVID per Convocazione C.F.T..**

Publicato in Genova ed affisso all’albo del C.R. LIGURIA il 15/04/2021

Il Segretario
Stefano Rovatti

Il Presidente
Dott. Giulio Ivaldi